



Provincia di Massa-Carrara


Settore Ambiente , Qualità dell'Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,
Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA

Via Democrazia, 17 – 54100 Massa (MS)

Massa, 23/02/2011

Prot. n° 500 /AMB del 24/02/11

R.A.R.



Provincia di Massa-Carrara- IC

Prot. n. 0005863 del 24/02/2011



Programma Ambiente Apuane s.p.a.

SS.Aurelia, km 374 -54038 Montignoso (MS)

Fax. 0585 821387

Oggetto: Rif. istanza del 09/08/2008 reg.prot.n. 0023114 del 09/08/2008- Procedura di V.I.A. L.R.79/98 art.14 c.1 e D.Lgs.4/2008 – “Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta/Fornace – Comune di Montignoso”

Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a.

NOTIFICA del PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

In allegato alla presente si trasmette copia conforme della determinazione della Dirigente del Settore Ambiente D.D./656/2011 del 23/02/2011, avente ad oggetto “Provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.18 della L.R.79/1998, inerente il “Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU) – Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a.”

La Dirigente
Maria Teresa Zattera



Doc. di Modella d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF **Settore Ambiente,Ciclo
RSU,Bonifiche,Energia,FER,Autorizzazioni Ambientali
VIA-AIA**

DETERMINAZIONE n. 656 DEL 23/02/2011

OGGETTO: **Provvedimento conclusivo ai sensi dell'art.18 della L.R.79/1998,
del Procedimento di V.I.A. inerente il "Progetto di completamento
della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta,
Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU) -
Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a."**

Allegati n. 1

Determina senza Impegno



Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.

Determina n° 656 del 23/02/2011

Oggetto: Provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/1998, del Procedimento di V.I.A. inerente il "Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU) - Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a."

RICHIAMATI l'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

LA DIRIGENTE

del Settore Ambiente, Ciclo RSU, Bonifiche, Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali VIA-AIA

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 79/1998 "Norme in materia di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)";

Vista la nota della Regione Toscana del 28/03/2008 avente ad oggetto "Chiarimenti sull'applicazione del D.Lgs. 4/2008" che chiarisce la vigenza per le norme procedurali della L.R. 79/98 nel periodo transitorio di 12 mesi dal 13/02/2008, data di entrata in vigore del Decreto stesso di cui si intendono immediatamente operativi gli allegati;

Vista l'istanza depositata agli atti in data reg. prot. n. 0023114 del 09/08/2008, da Programma Ambiente Apuane s.p.a. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 79/98, per l'avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) inerente "Progetto di completamento Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU)";

Considerato che il Proponente ha attivato il presente procedimento in quanto l'impianto rientra fra i progetti da sottoporre a V.I.A., di cui all'Allegato III lettera p del D.Lgs. 4/2008;

Vista la pubblicazione sui quotidiani del 05/08/2009 e preso atto dell'avvenuta presentazione pubblica del progetto in data 15/09/2008;

Rilevato che con Deliberazione G.P.A./211/2008 del 06/11/2008 l'autorità competente ha indetto l'inchiesta pubblica, accogliendo le richieste dei cittadini di Montignoso e dei comitati ambientalisti in merito allo svolgimento della medesima;

Considerato che il Presidente dell'inchiesta pubblica ha trasmesso il Rapporto Finale con nota reg. prot. 2397/AMB e il Parere Finale con nota reg. prot. 2398/AMB del 04/08/2009;

Valutate le conclusioni dell'inchiesta pubblica;

Considerato che il progetto interessa il territorio di due province visto che la discarica (esistente) ricade in parte nel Comune di Montignoso (provincia di Massa Carrara), in parte nel Comune di Pietrasanta (provincia di Lucca);

Visto l'art. 7 c.3 della L.R. 79/98, l'autorità competente al presente procedimento è la Provincia di Massa Carrara, coinvolta territorialmente in misura prevalente;

Considerato che il progetto riguarda la coltivazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi con successive fasi di riempimento oltre a quota + 20 metri sul livello del mare (+20m s.l.m.) per le tipologie di rifiuti già conferiti fino a tale quota e con richiesta di integrazione dei codici CER;

Considerato che l'area di discarica ricade:

- in zona industriale "D10 - area di deposito e di trattamento inerti, ivi comprese le funzioni di servizio ad esse strettamente connesse" secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Montignoso;

- in zona "F2a – aree destinate alla realizzazione e alla conservazione di attrezzature ad uso pubblico e di interesse a scala urbana o comprensoriale" secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Pietrasanta;
- in territorio di natura carsica;
- in zona limitrofa all'area naturale protetta del Lago di Porta, classificata come S.I.R. e Z.P.S.;
- in parte in zona classificata PFME4 (Pericolosità di Frana Molto Elevata) del Piano di Assetto Idrologico (PAI) della Regione Toscana del 1999, per la quale è stata richiesta la deperimetrazione e lo svincolo a seguito degli interventi eseguiti dalla Ditta previsti nel progetto approvato dall'autorità competente (Autorità di Bacino Toscana Nord);
- in parte in zona a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267/1923 e della L.R.39/2000, anche per questo vincolo è in corso la deperimetrazione, a seguito delle opere eseguite dal Proponente;

Visto che l'impianto di smaltimento è esistente e che è localizzato in un sito degradato dall'attività estrattiva del passato si è preso atto, in coerenza con gli indirizzi per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, dell'importanza del ripristino dello stato dei luoghi e della restituzione all'ambiente del sito stesso, pur presentando l'area dei fattori penalizzanti per la localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ai sensi del D.Lgs.36/2003;

Esaminate le richieste del Proponente le quali si ritengono ambientalmente compatibili con il sito in esame solo con riguardo alle tipologie di rifiuti non pericolosi da conferire nella discarica che dovrà essere adeguata al progetto presentato così come integrato in data 17/04/2009 a seguito delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi del 18/11/2010;

Preso atto della natura del sito di discarica e della vicinanza con l'area naturale protetta "Lago di Porta" e ritenuta, in quanto ambientalmente non compatibile, inammissibile la richiesta di elevare di almeno tre volte i limiti (di cui alla tab.5 dell'art.6 del D.M.03/08/2005) di concentrazione dell'eluato;

Visto il Rapporto Tecnico Istruttorio (ALLEGATO A) - parte integrante del presente provvedimento - elaborato tenuto conto dei pareri/contributi tecnici degli enti interessati;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del presente procedimento di V.I.A. del 20/09/2010 -- ALLEGATO al Rapporto Istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere della Direzione Regionale delle Politiche Territoriali e Ambientali e per la mobilità della Toscana -- Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali in merito alla Relazione d'Incidenza presentata dalla Programma Ambiente Apuane s.p.a. con nota reg.prot.0029636 del 12/10/2009;

Preso atto dei pareri pervenuti a seguito della Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento:

- del Settore Difesa del Suolo reg.prot.n.0031450 del 26/10/2010 (Allegato al Rapporto Istruttorio);
- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio reg.prot.n.0003145 del 31/01/2011 (Allegato al Rapporto Istruttorio);
- del Dipartimento ARPAT di Massa Carrara reg.prot.n.0029717 del 12/10/2010;

Preso atto che attraverso le valutazioni conclusive sono stati segnalati impatti negativi riconducibili al conferimento in discarica delle nuove tipologie di rifiuto richieste;

Valutata la richiesta del Comune di Montignoso di mantenere la vocazione storica dell'impianto per smaltimento inerti, peraltro socialmente accettata così come risultato dagli esiti dell'inchiesta pubblica;

Fermo restando che nel successivo procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sarà valutato:

- il Piano di monitoraggio e controllo;



-il progetto della discarica considerato ambientalmente compatibile nel procedimento di VIA, verificando anche dal punto di vista della stabilità il sistema di coltivazione proposto;

Ritenuto quindi che, per quanto precedentemente considerato, per quanto emerso dagli esiti dell'istruttoria condotta e per quanto riportato nel Rapporto Istruttorio e nel Verbale della conferenza conclusiva del 20/09/2010 allegati alla presente determinazione, il progetto sia ambientalmente compatibile, con le prescrizioni dettate e per le sole tipologie di rifiuti già autorizzate fino a quota +20m s.l.m.;

D E T E R M I N A

- **di emanare** la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto "Progetto di completamento Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc.Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU)", per le motivazioni espresse in premessa e conformemente a quanto verificato e descritto nel Rapporto Tecnico Istruttorio (ALLEGATO A) e nel Verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del procedimento (ALLEGATO al Rapporto Istruttorio), parti integranti e sostanziali del presente atto con riguardo alle sole tipologie di rifiuto autorizzate fino a quota +20m sl.m. identificate con le seguenti tipologie:

Rifiuti provenienti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali		
MARMETTOLA - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	codice CER 010413	Descrizione: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 - Marmettola: fango palabile con umidità di conferimento intorno al 40%, granulometria fine (argilla, limo prevalenti), derivante dalla segagione di pietre, marmi, graniti. Si tratta di materiale derivante dalla lavorazione della pietra. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: lavorazione della pietra: segagione, levigatura, smussatura, e dalla depurazione delle acque nelle attività di cui sopra.
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno dei siti contaminati)		
2.1 e 2.2. – TERRA PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI, OPERAZIONI DI TRIVELLAZIONE, SBANCAMENTO, SCAVO COME DA PORGETTI DI BONIFICA O CARATTERIZZAZIONE APPROVATI - terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio)	codice CER 170504	Descrizione: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 Materiale vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: detriti di perforazione provenienti da attività di trivellazione, di scavo, sbancamento, perforazione e trivellazione ecc. ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare, ricerca e coltivazione geotermica, ricerca e coltivazione mineraria in generale, perforazioni geognostiche, di pozzi d'acqua e di gallerie. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione preliminare e piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.
	codice CER 170506	Descrizione: Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con impurità e altri rifiuti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici.
Materiale contenente amianto		
3- MATERIALE DERIVANTE DA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE	Codice CER 170605*	Descrizione: Materiali da costruzione e demolizione contenenti amianto.

DI BENI CONTENENTI AMIANTO - materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		Materiale solido e arido in forma di lastre, tegole, contenitori, tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti edilizi misti contenenti amianto, quali rivestimenti, isolamenti o altro. Rifiuti trattati e confezionati in modo da evitare la dispersione delle fibre libere nell'aria. Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto. Rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 e allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248.
Rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale		
6.3- SCARTI DI LAVORAZIONI LAPIDEE - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non altrimenti specificati	codice CER 191209	Sabbia, ciottoli, rocce, spezzoni di pietre di varie dimensioni e forme. Provenienza: scarti delle lavorazioni lapidee, in cava e in laboratori, costituiti da minerali in genere. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005.

- **di prescrivere** il rispetto di quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 20/09/2010 e nel Rapporto istruttorio, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, per quanto riguarda le fasi di cantiere, la realizzazione e la gestione dell'impianto ;
- **di prescrivere** per la realizzazione dell'opera che:
 - il progetto definitivo sia realizzato conformemente alla documentazione valutata, ivi incluse le misure di mitigazione e di compensazione in progetto, fatto salvo quanto previsto dalle prescrizioni apportate con il presente provvedimento o da eventuali richieste da parte dell'autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - qualsiasi modifica sostanziale al progetto dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia;
 - siano adottate tutte le misure di carattere tecnico/gestionale appropriate ad evitare il verificarsi di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
 - tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare deve attenersi nell'esercizio dell'impianto verranno individuate nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
 - sia privilegiato il conferimento in discarica di marmettola, secondo la richiesta del Comune di Montignoso che richiede che gli inerti/marmettola siano almeno il 70% del rifiuto conferito;
- **di prescrivere** in fase di esercizio, fino ad espressa valutazione nell'ambito del successivo procedimento di A.I.A.:
 - il monitoraggio dettato dalle precedenti determinazioni (rilasciate dalle due province territorialmente competenti) di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- **di stabilire** che i dati del monitoraggio siano trasmessi al Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara e al Dipartimento di Massa Carrara dell'ARPAT;
- **di riservarsi** la possibilità di imporre al Proponente l'adozione di ulteriori interventi, quali misure correttive di mitigazione, ritenuti necessari a seguito dell'eventuale individuazione di impatti negativi imprevisti o rilevati nel corso del successivo procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale o a seguito del confronto in fase di esercizio dell'impianto degli impatti reali misurati rispetto a quelli previsti nello Studio d'Impatto Ambientale;
- **di prescrivere** che il Proponente, alla dismissione dell'impianto, curi la messa in pristino dello stato dei luoghi quale strumento di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi medesimi;



- **di procedere** in qualità di ufficio competente per la procedura di V.I.A. alla comunicazione del presente provvedimento al proponente e alle amministrazioni interessate, individuate ai sensi dell'art.8 della L.R.79/98;
- **di precisare** che la presente pronuncia di compatibilità ambientale ha validità 5 anni, secondo le disposizioni dell'art.18 c.7 della L.R.79/98;
- **di provvedere**, in qualità di autorità competente:
 - alla pubblicazione, ai sensi dell'art.18 c.5 della L.R.79/98, sul B.U.R.T. del presente provvedimento;
 - alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente provvedimento;
- **di provvedere**, in qualità di autorità competente, alla pubblicazione sul sito web della Provincia delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate;
- **di precisare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta giorni ed entro centoventi giorni dalla data di notifica dell'atto.

Massa, 23/02/2011

Il/La Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore Ambiente,Ciclo
RSU,Bonifiche,Energia,FER,Autorizzazioni Ambientali
VIA-AIA] Zattera Teresa





Provincia di Massa-Carrara
Settore Ambiente

*Dec di Medaglia d'Oro
al V.M.*

Copia conforme a documento originale informatico sottoscritto con firma digitale, composto di n.6 facciate e n.1 Allegato. Rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Massa, 23/02/2011



La DIRIGENTE
Maria Teresa Zattera



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ACQUISIZIONE IN SEDE
DI CONF. DEI SERVIZI
del 05/05/2009

Direzione Generale delle politiche
territoriali e ambientali

Ufficio Regionale per la
Tutela dell'Acqua e del Territorio
di Massa Carrara

Prot. n. 117854

Da citare nella risposta

Allegati

Data 05/05/2009

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: L.R. 79/98; procedimento V.I.A. per la discarica ex Cava Fornace in loc. Porta nel Comune di Montagnoso.
Conferenza di servizi del 5 maggio 2009: osservazioni.

Spettabile

Provincia di Massa-Carrara

Settore Ambiente - V.I.A. - Trasporti

Cortese att.ne ing. Giuliano Arrighi

Fax 0585/8168283

Via Marina Vecchia, 78.

54100 Massa

A seguito della Vostra lettera ricevuta il 17 aprile 2009 con Prot. n. A00-GRT 104798, si descrive quanto segue.

Gli aspetti d'interesse che riguardano le competenze del nostro ufficio, si riferiscono alle problematiche legate alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e delle acque sotterranee, interessate dall'intervento in esame. Di seguito si riportano le considerazioni al riguardo sia della relazione di V.I.A. che delle successive integrazioni.

La discarica risulta inserita, per quanto riguarda il territorio collinare in comune di Montignoso, in area a P.F.M.E. del P.A.I. Bacino Toscana Nord. La vincolistica è legata alla presenza di fronti rocciosi instabili all'epoca della redazione delle cartografie del progetto di PAI. Come illustrato nella relazione specifica, successivamente alcuni dei fronti sono stati bonificati e messi in sicurezza, in altri si sono adottate delle difese "morfologiche" (es. muri in blocchi di cemento per contenere eventuali crolli). **Inoltre il progressivo tombamento del sito andrà a rivestire una vasta area di versante roccioso esposto al progressivo degrado, migliorando quindi la stabilità complessiva.** Sono riportate una serie di **verifiche di stabilità**, sia per cunei rocciosi, sia alla grande scala di versante; per quest'ultima condizione le valutazioni sono state effettuate in condizioni sismiche di sito (come prevede l'attuale normativa) e con i parametri c' e ϕ' , caratteristici dell'ammasso roccioso. Le analisi numeriche effettuate, evidenziano che attualmente solo in alcuni settori possono mobilizzarsi porzioni rocciose instabili. In corrispondenza di questi fronti sono state comunque allestite delle bastionature di contenimento (blocchi di cemento sovrapposti), collocate sul margine esterno delle aree che l'analisi numerica ha indicato come interessabili dalla caduta di blocchi. Le verifiche di stabilità riportate nelle integrazioni di V.I.A., sono effettuate senza la presenza del muro di valle. I risultati che ne conseguono soddisfano la stabilità



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle politiche
territoriali e ambientali

Ufficio Regionale per la
Tutela dell'Acqua e del Territorio
di Massa Carrara

secondo la normativa vigente.

Altro aspetto importante riguarda i rapporti con l'acquifero litoide e le connessioni con le sorgenti di Porta. Sono state realizzate specifiche carte piezometriche di buon dettaglio che hanno definito il reale andamento dei flussi idrici. La nuova rete di monitoraggio creata, le numerose analisi chimiche e isotopiche realizzate, presentano un quadro idrogeologico di dettaglio nel quale si evidenziano i vari rapporti sotterranei e le possibili alimentazioni.

Le considerazioni svolte in merito al sistema d'impermeabilizzazione messo in opera e le varie ipotesi d'inquinamento formulate, possono ritenersi soddisfacenti per un giudizio positivo. La discarica, nel tempo, si è conformata alle direttive imposte e attualmente si presenta a norma. Il sistema di monitoraggio realizzato, permette una buona caratterizzazione idrica sotterranea e allo stesso tempo è in grado d'individuare possibili situazioni d'inquinamento che venissero a crearsi durante la gestione della discarica. Rappresenta quindi un importante sistema di controllo, che deve essere monitorato con continuità sulla base di frequenze prestabilite.

Nell'analisi degli **aspetti idraulici** viene trattata la verifica del dimensionamento della griglia di raccolta situata lungo la strada di arroccamento che permette di ricevere le acque piovute sui versanti soprastanti la discarica; le valutazioni effettuate indicano che la griglia è in grado d'intercettare tutte le acque durante un evento pluviometrico duecentennale. Successivamente viene analizzato lo smaltimento di tali acque e di quelle derivanti dal paramento esterno delle discarica, all'interno della Fossa Fiorentina. Sono riportate considerazioni relative alle varie fasi di coltivazione della discarica, che comportano aree scolanti differenti ovvero superfici dei paramenti esterni progressivamente maggiori. I volumi così calcolati di volta in volta, sono smaltiti all'interno di una vasca, appositamente costruita, che viene successivamente ampliata all'aumentare dei volumi idrici raccolti. La vasca ha funzione di accumulo di tutte le acque provenienti da monte e ne permette lo scarico entro la Fossa Fiorentina, solo dopo il passaggio dei picchi di piena e con un dispositivo a svuotamento lento. Tutto questo permette uno smaltimento in sicurezza idraulica.

Sulla base di quanto riportato si sottolinea la coerenza dell'intervento con scelte che contengono le problematiche di natura geomorfologica, idraulica e delle acque sotterranee, secondo le disposizioni normative attuali.

Cordiali saluti.

Il Funzionario
geol. Paolo Cortopassi

Il Dirigente
ing. Alessandro Fignani



Provincia di Massa-Carrara

Settore Programmazione Politiche Territoriali ed Ambientali

Garante per l'informazione dei procedimenti di V.I.A.

P.zza Aranci - Palazzo Ducale - 54100 Massa (MS)
tel. 0585/816445 - fax 0585/816446 - mail a.deluca@provincia.ms.it
Responsabile Arch. ANTONIO DE LUCA
<http://gisnetwork.provincia.ms.it>

INCHIESTA PUBBLICA

Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Cava Fornace nei Comuni di Montignoso e Pietrasanta

PARERE FINALE

PARERE DEL PRESIDENTE DELL' INCHIESTA PUBBLICA

A conclusione dell'inchiesta, sulla base delle audizioni, delle udienze, delle memorie scritte e delle documentazioni e testimonianze raccolte, il Presidente dell'Inchiesta Pubblica ha formulato una serie di riflessioni che sottopone all'attenzione del Servizio V.I.A. della Provincia di Massa–Carrara ai fini previsti dalla L.R. 79/98. Il documento è stato redatto in collaborazione con i due membri del Comitato ed ha tenuto conto della discussione avvenuta in sede di elaborazione del Rapporto Finale con tutta la Commissione.

- Sono ricorso ai poteri riconosciuti dalla bozza di regolamento regionale, per sospendere i tempi procedurali dell'Inchiesta Pubblica parallelamente al procedimento di VIA (dal 14/11/2008 al 17/04/2009) nonostante la DGP n° GPA/236/2008 del 21/11/2008 prevedesse espressamente il contrario; ho ritenuto questo necessario al corretto svolgimento dell'Inchiesta per non correre il rischio di effettuarla su di un progetto diverso da quello definitivo; i tempi di presentazione delle integrazioni da parte della Ditta hanno dimostrato la correttezza di tale posizione.
- Ho regolarmente prodotto il *"Registro delle udienze"* come richiesto dalla DGP n° GPA/236/2008 del 21/11/2008 nonostante non se ne faccia riferimento né nella normativa regionale e nazionale, né nelle linee guida della Regione.
- L'Inchiesta Pubblica è stata caratterizzata da una partecipazione attiva della popolazione che ha presentato non generiche osservazioni ma precise contestazioni di procedura sul processo autorizzativo, di contenuti dello SIA, di metodologia e di analisi del contesto e degli impatti, accompagnate da documenti tecnici ben strutturati; questo ha reso necessario un contraddittorio tecnico finale per dare l'opportunità ad entrambe le parti di rispondere adeguatamente a tutte le osservazioni e controdeduzioni.
- Le Udienze sono state numerose perché numerosi sono stati gli interventi con la consegna di oltre 90 documenti per circa 1000 pagine, e le stesse si sono svolte per lo più senza eccessi nei contrasti benché caratterizzate da un serrato confronto tecnico e dialettico sia con la Ditta proponente che con le istituzioni; a causa di ciò non è stato materialmente possibile rispettare il termine del 150 giorni per la chiusura dell'inchiesta. E' anche vero che sui tempi dell'Inchiesta ha gravato pesantemente la decisione del Settore Ambiente di non ripubblicare il progetto dopo le significative modifiche presentate il 17/04/2009 nonostante ciò fosse chiaramente indicato dalla LR 79/98 all'art. 16 comma 5 capoverso 2. Il tempo necessario alla ripubblicazione è stato così ricavato all'interno dell'Inchiesta tra le convocazioni dell'Udienza Preliminare e della seconda seduta dell'Udienza Generale, facendo perdere di fatto almeno 25 giorni effettivi.
- Occorre riconoscere alla Programma Ambiente Apuane S.p.A. la massima collaborazione e partecipazione in tutte le udienze e nei sopralluoghi con una folta schiera di tecnici che hanno sempre risposto ai numerosissimi quesiti, seppur in modo non condiviso dall'assemblea.
- Non pare pienamente soddisfacente la gestione dell'impianto nel nuovo progetto relativamente al lavaggio degli automezzi ed all'umidificazione dei rifiuti prima della loro copertura, emerge inoltre la mancanza di un'apposita area impermeabilizzata destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in attesa dei risultati delle analisi.
- La cittadinanza ha sempre mostrato diffidenza sull'operato della Provincia in quanto ha evidenziato delle anomalie procedurali nelle precedenti autorizzazioni per la concessione dell'aumento dei codici CER conferibili (DD 8523 del 22/02/2001 e DD 8551 del 20/04/2001), e per la riclassificazione in

“discarica per rifiuti non pericolosi” (DD 86340 del 30/05/2007 e DD 8691 del 16/07/2007) escludendo il progetto dalla VIA in fase di verifica.

- La diffidenza sull'operato della Provincia viene accentuato durante lo svolgimento dell'Inchiesta dal rilascio della “*proroga*” sino a quota +25 con un procedimento ritenuto dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste illegittimo, percorso diverso da quello intrapreso dalla Provincia di Lucca che ha invece rilasciato un'AIA per “*modifiche sostanziali*”, ed in contrasto con l'approvazione del 1997 che non prevedeva lotti intermedi sino al completamento e proponendo di fatto un frazionamento del progetto che è vietato come riportato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 7/10/1996; del resto gli stessi non ritengono del tutto completa neanche la procedura utilizzata dalla Provincia di Lucca in quanto, a fronte di una modifica sostanziale, non è stata fatta né una procedura di verifica né una di VIA., considerato che la definizione di “modifica sostanziale” non appare distinta nella disciplina di tali procedure.
- Le autorizzazioni per il raggiungimento di quota +25 sono state giustificate dalla necessità di aiutare il comparto lapideo locale in un momento segnato da una forte crisi economica internazionale, ma è stato dimostrato che la discarica non è gestita in tale direzione.
- Nonostante tutti gli Enti interessati, le associazioni di categoria e la Ditta stessa pongono sempre come fondamentale fattore socioeconomico a favore dell'impianto la necessità di servire il comparto apuo-versiliese, è stato dimostrato dall'analisi dei MUD dei conferimenti 2008 che i rifiuti “locali”, cioè provenienti dalle Province di Massa-Carrara e Lucca, conferiti in discarica sono solo una piccola parte:
 - Nel 2007, con la discarica del Brentino aperta, la marmettola locale è lo 0%;
 - Nel 2008 solo il 38,8 % della marmettola complessiva è locale;
 - Nel 2008 solo l'11,4% dell'amianto complessivo è locale;
 - Nel 2008 solo il 17,67% dell'amianto viene dall'ATO Costa (compreso quello locale);

Come si ricava dal nuovo progetto e dalle affermazioni della Ditta la marmettola sarà pari solo al 30/50% del totale dei rifiuti conferiti.

- La parte di cittadini e comitati contrari alla discarica considera le varie autorizzazioni sino ad ora concesse, nonché la dichiarata necessità del comparto economico locale, un alibi utilizzato per realizzare forzatamente la discarica. Visione in qualche modo avvalorata dall'entità delle royalties pagate annualmente dai gestori:
 - 220.000,00 €/anno con trattative in aumento al Comune di Montignoso
 - 50.000,00 €/anno più 0,76 €/ton (oltre 70.000,00 € nel 2008) alla società mista M.A.R. Srl che è la prima intestataria delle autorizzazioni.
 - Un fisso non ben quantificato alla proprietà Viti escavazioni.
- Dal punto di vista metodologico lo Studio di Impatto Ambientale - SIA presentato è basato su due assiomi:
 - La discarica è autorizzata per l'intero volume nel 1997 e quindi l'impianto è escluso dalla VIA
 - Gli impatti sono già stati valutati nel 2007.

La VIA deve valutare tutti i possibili impatti di un intervento, infatti come ben evidenziato dalle DGR 1068 e 1069 del 1999 (vedi note n° 27 e 28 del Rapporto Finale), non sono previste istruttorie distinte tra progetti nuovi ed esistenti, ed inoltre il progetto proposto non ha nulla a che vedere né

con quello del 1997 che prevedeva il conferimento di sola marmettola, né con quello del 2007 che prevedeva solo il raggiungimento di quota +20 ed il conferimento di soli 5 codici CER. La posizione della Ditta, più volte ribadita, è che oggetto della VIA sono solo la risagomatura del profilo, i 15 nuovi codici CER e l'innalzamento di almeno tre volte di alcuni parametri della tab. 5 del D.M. 03/08/2005. A causa di questa erronea impostazione il SIA risulta carente sotto molti aspetti:

- Mancano nel SIA i necessari riferimenti ai PTC delle due Province che la Ditta giustifica col fatto che nelle precedenti autorizzazioni le stesse non hanno sollevato obiezioni in merito alla coerenza con questi.
- Manca nel SIA l'analisi della vincolistica esistente e la Ditta lo giustifica asserendo che le parti interessate da questa non sono oggetto di VIA. Di fatto si ha questa situazione:
 - E' trascurato il Vincolo Idrogeologico ed erroneamente lo si accomuna ai vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Toscana Nord - PAI PFME4.
 - E' trascurato il Vincolo del PAI PFME4 perché la Ditta asserisce che ne ha chiesto la deperimetrazione dal 2003, ma ad oggi questa non è stata formalizzata e quindi il vincolo è vigente.
- Mancano nel SIA i riferimenti ai vincoli del PAI PIME e ASIP che interessano il tratto di SS1 Aurelia immediatamente antistante l'ingresso dell'impianto.
- Manca la Valutazione di Incidenza sull'area protetta del Lago di Porta e la Ditta si giustifica asserendo che è stata presentata nel 2007 in occasione della precedente AIA;
- Mancano nel SIA i riferimenti al Vincolo Archeologico sulla vicina "Torre Beltrame" e la Ditta si giustifica allegando il nullaosta rilasciato in occasione dell'AIA del 2007.
- Manca un'indagine puntuale sui possibili inquinanti presenti nei 15 CER richiesti, tra cui figurano ancora dei codici a specchio, sulle loro possibili interazioni chimico-fisiche (la Ditta sostiene che non se ne possono sviluppare) e sugli ipotetici impatti che questi avrebbero sull'intorno, considerando che tutte le parti concordano sull'elevata fragilità idro-geo-morfologica dell'area.
- Manca una vera identificazione dei possibili materiali di cui si chiede il conferimento che scenda più in dettaglio rispetto al semplice elenco dei codici CER, e lo dimostra il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto possibile con le attuali prescrizioni della tab. 5 del D.M. 03/08/2005, sono già stati conferiti in discarica fanghi di dragaggio provenienti dal porto di La Spezia.
- E' emerso un forte contrasto relativamente alla conformità urbanistica con gli strumenti vigenti dei due Comuni interessati che la Ditta risolve asserendo che non sta a questi stabilire quali rifiuti vanno conferiti in discarica perché ciò è di competenza della Provincia. Di fatto si ha questa situazione:
 - nel Comune di Montignoso la destinazione urbanistica prevede una discarica di sola marmettola come dimostra il Certificato di Destinazione Urbanistica - C.d.U.;
 - nel Comune di Pietrasanta il C.d.U. fa riferimento al solo PRG che prevede una destinazione compatibile mentre il recente Piano Strutturale approvato prevede una destinazione incompatibile di "area di recupero ambientale";
 - Il Sindaco di Montignoso si è espresso favorevolmente alla presenza di altri codici oltre alla marmettola solo se compatibili con il sito ed in una percentuale massima del 30%

sul totale dei conferimenti. Questo al fine di ottenere prezzi concorrenziali a favore degli industriali locali, ottenendo così un veloce completamento della discarica. La discarica deve rimanere al servizio dei rifiuti del lapideo del comprensorio apuo-versiliese e, in linea tendenziale, solo materiali compatibili con la fragilità ambientale e geologica del sito possono essere autorizzati oltre alla marmettola. Qualora la Provincia rilevi un'incongruenza nella destinazione urbanistica, dovrà essere la Provincia stessa a predisporre gli atti per promuovere un accordo di pianificazione e rendere conforme il sito;

- o Il Vice Sindaco di Pietrasanta, confortato da un Atto di Giunta, dichiara che il Comune è favorevole al solo conferimento di marmettola.
- Questione molto dibattuta nel corso delle Udienze è stata quella relativa al rischio sismico ed alla possibile presenza di cavità carsiche. Rispetto agli elementi emersi dall'Inchiesta la questione resta controversa, infatti se da un lato non è dimostrato in modo definitivo il legame tra la esistenza della faglia attiva e eventuali effetti sismici e crolli per carsismo, dall'altro manca una valutazione inconfutabile che escluda del tutto tale criticità soprattutto inerente gli aspetti carsici.
- Il Comitato dei cittadini e le associazioni ambientaliste sono favorevoli alla realizzazione di una discarica di marmettola a servizio del solo comparto lapideo apuo-versiliese e sono assolutamente contrari all'aumento dei CER e dei limiti della tab. 5 del D.M. 03/08/2005.

Alla luce di quanto sopra ritengo necessario per il caso in esame applicare quelle che sono le finalità di una Valutazione di Impatto Ambientale, cioè effettuare una valutazione complessiva degli impatti di un'opera in relazione alle specificità di un sito a prescindere dal fatto che si tratti di un'opera nuova o di una esistente; ciò è reso ancor più necessario nel caso in esame perché una specifica VIA non è mai stata effettuata.

Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica propone quindi all'autorità competente, in fase di sviluppo del procedimento di VIA e di emanazione del relativo provvedimento conclusivo, di valutare esplicitamente e puntualmente i motivi sopra esposti unitariamente ai contenuti del Rapporto Finale dell'Inchiesta, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla DGP n°GPA/23 6/2008 del 21/11/2008 e dalla LR 79/98.

Massa, lì 30/07/2009

Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica
Arch. Antonio DE LUCA

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

***PRECISAZIONI A MAGGIOR CHIARIMENTO DELLE TEMATICHE OGGETTO DELLO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE OSSERVATE CON PARTICOLARE CRITICITA' DI
VALUTAZIONE ALL'INTERNO DEL "PARERE FINALE" PRODOTTO DAL
PRESIDENTE DELL'INCHIESTA PUBBLICA***

Ottobre 2009

PREMESSA INTRODUTTIVA DI CARATTERE GENERALE

Il “Parere Finale” del Presidente dell’Inchiesta Pubblica, con riferimento a quanto riportato a fondo pagina 2 del medesimo, censura inequivocabilmente l’intero approccio dello studio di V.I.A giungendo ad una conclusione (*ovvero l’errata impostazione dello studio SIA*) che secondo la proponente P.A.A S.p.A è da ritenersi decisamente opinabile quanto altresì infondata per ciò che soprattutto è relativo alle tematiche più significative costituenti la struttura portante dello Studio prodotto.

Non può infatti trarsi una siffatta conclusione sulla scorta delle imprecise puntualizzazioni di inizio pagina 3, peraltro non adeguatamente argomentate.

E’ infatti osservazione inesatta che il Progetto non abbia nulla a che fare con quelli degli anni 1997 e 2007. Con tale affermazione viene inverosimilmente “dimenticato” che nel corso del periodo inizio 2° semestre 2006 – 1° semestre 2007 il “Progetto 2007” è stato sottoposto a verifica di VIA con la conclusione che non era necessaria alcuna VIA. Tale Progetto, rappresentava la variante ai codici di conferimento (da 1 a 5 per l’appunto) del Progetto 1997 il quale, evidentemente, nessuna Pubblica Amministrazione e Ente pubblico territoriale Tecnico ha mai ritenuto fosse a questo estraneo.

Peraltro, il Progetto 1997 era stato approvato integralmente con limitazione per la sola autorizzazione all’esercizio alla fase 1 (quota +20) ed è quindi evidente che la variante dei codici del 2007 non poteva che riferirsi a questa fase di esercizio. Neppure si può negare che il Progetto 2008 non sia altro che una variante limitata ai tre noti punti richiamati anche nel parere finale del progetto 1997/2007. Diversamente, starebbe a significare che si è letto altro durante l’Inchiesta Pubblica.

Del resto, l’apparente giustificazione della diversità del Progetto rappresentata nel “parere finale” è sostanzialmente imputata al numero dei codici (*“...quello del 1997 che prevedeva il conferimento di sola marmettola....quello del 2007 prevedeva solo il raggiungimento di quota +20 ed il conferimento di soli 5 codici..”*). In definitiva, Il “parere finale”

limita la diversità del progetto esattamente ai punti che l'Azienda proponente ha individuato come quelli da sottoporre a VIA. Pertanto, in quella sede, ovvero di "parere finale", si conviene con quanto la proponente sostiene, ma nel contempo viene inspiegabilmente utilizzata tale identità di espressione per concludere che il progetto non corrisponde più a quello del 1997.

E' quindi evidente come le successive conclusioni nel merito della rilevata carenza nello studio SIA siano, per la maggior parte, da ritenersi quanto meno affrettate e tese ad ingenerare severe osservazioni critiche da parte della proponente, nonché rappresentazione di osservazioni per lo più capziose uscite dalle controparti in sede di Inchiesta Pubblica.

L'Azienda Programma Ambiente Apuane S.p.A, come anche riconosciuto a pag 1 del "parere finale", intende comunque fornire contributi costruttivi al fine di procedere ad ulteriore precisazione e chiarimento circa i punti dello studio SIA ritenuti carenti, pur osservando come la gran parte di questi fossero in realtà già stati approfonditamente discussi ed esaminati durante la stessa Inchiesta Pubblica.

Pertanto, è stata prodotta una documentazione a chiarimento ed a maggior precisazione rispetto alle conclusioni emerse dal "parere finale" del Presidente dell'Inchiesta, nonché a supporto delle tesi assunte con lo studio SIA elaborato dall'Azienda con la quale si intende fornire ulteriori strumenti tecnici volti a favorire un approfondito e coerente esame in sede di Conferenza dei Servizi, con particolare riferimento ai diversi punti di criticità riportati nel predetto Parere Finale.

Nel dettaglio: il punto 1 del parere è affrontato al capitolo 2, i punti 2 e 3 al capitolo 3, il punto 5 al capitolo 4, i punti 6 e 7 al capitolo 5, il punto 8 al capitolo 6 ed in fine il punto 9 è approfondito nella allegata relazione del Prof. Scandone del Dip. di Scienza della Terra dell'Università di Pisa.

1- SINTESI DELLE PRECISAZIONI IN MERITO AL PARERE FINALE DELLA INCHIESTA PUBBLICA (ABSTRACT)

La presente sintesi riassume in forma sintetica il contenuto delle precisazioni riportate ai capitoli seguenti (tra parentesi i riferimenti).

Riferimenti ai PTC provinciali (punto 1 parere finale →vedi capitolo 2)

Non corrisponde al vero che ci sia stata carenza di riscontro e di osservazione tecnica nei confronti degli attuali PTC delle province interessate. Peraltro le stesse Norme tecniche di attuazione dei suddetti PTC non presentano sostanziali riferimenti ai Piani di Settore relativi alla gestione dei rifiuti speciali e ciò sia in termini di programmazione che di pianificazione territoriale.

Carenza nell'analisi della vincolistica (punto 2 parere finale →vedi capitolo 3)

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Al di là delle incongruenze rilevate tra le varie cartografie ufficiali, del Piano Strutturale del Comune di Montignoso, del Comune di Pietrasanta, del Piano di Assetto Idrogeologico PAI e quella dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, è comunque opportuno ribadire che le autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di discarica sono state rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali di Lucca (con D.D. n.88 del 07/08/1997) e di Massa Carrara (con D.D. n.8576 del 07/08/1997), competenti, all'epoca, in materia di Vincolo Idrogeologico, di cui al R.D. n.3267/23.

Ciò induce a ritenere che le assentite autorizzazioni alla realizzazione del predetto impianto comprovano che tale vincolo risultava esaminato e favorevolmente soddisfatto dal punto di vista tecnico-normativo.

Non si ravvisano neppure elementi congruenti con la necessità di rivisitazione o specifica autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico che, comunque, non è materia di competenza specifica del presente procedimento di VIA.

La Conferenza dei Servizi competente al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale può, del resto, richiedere ogni integrazione in merito alla posizione dei vincoli, qualora non ritenesse chiara o sufficiente la documentazione prodotta.

VINCOLO DEL PAI PFME 4

Programma Ambiente Apuane S.p.A. ha presentato richiesta di declassazione al Comune di Montignoso e, dopo aver ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Toscana Nord per la messa in sicurezza dell'area di discarica, ha sollecitato più volte il completamento dell'iter procedurale.

Ad oggi, pur non essendo ancora stata aggiornata la nuova cartografia, la Ditta è a conoscenza che, dopo aver trasmesso l'attestazione dell'avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza, il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Toscana Nord ha favorevolmente esaminato l'istanza presentata, escludendo l'area di discarica da quelle a pericolosità molto elevata P.F.M.E.

Carenza nell'analisi della vincolistica PAI, PIME ASIP (punto 3 parere finale →vedi capitolo 3)

In merito all'obiezione suddetta è opportuno precisare che le aree, perimetrate come A.S.I.P., riguardano un tratto della Fossa Fiorentina e quelle PIME la sede della Statale Aurelia.

Tali aree sono chiaramente esterne al sito di discarica e quindi, non essendo previsto nessun intervento all'interno di queste, non possono esistere elementi ostativi al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale.

Carenza nell'analisi della vincolistica-vincolo archeologico (punto 5 parere finale →vedi capitolo 4)

La "Torre Beltrame" o "Torre Medicea del salto della cerva" è sottoposta a vincolo architettonico e la relativa scheda disponibile in Regione Toscana ne individua esattamente foglio e mappale e afferma che essa non ha zone

di rispetto. Il PTC di Lucca, il PS di Pietrasanta e la schedatura regionale non segnalano che la zona sia sottoposta a vincolo archeologico.

Carenza nell'indagine puntuale dei possibili inquinanti e nell'identificazione dei materiali di cui si chiede il conferimento (punti 6 e 7 parere finale →vedi capitolo 5)

Non corrisponde al vero quanto asserito in quanto nello studio era per contro ben specificato come i rifiuti siano caratterizzati in origine per l'ammissione con test di rilascio e debbano rispettare i limiti previsti dal D.M. 3 agosto 2005, art.6, tabella 5, altrimenti non possono nemmeno essere ammessi in discarica.

Nell'integrazione della domanda di VIA del marzo 2009, un intero allegato è dedicato alla identificazione della tipologia del rifiuto, il CER, la provenienza, le caratteristiche e le analisi chimiche ricavate da materiali della stessa tipologia e CER. Nelle integrazioni di cui sopra sono state presentate inoltre le analisi di probabili miscele di rifiuti, che si potrebbero avere nel corso della gestione, e degli eluati da queste prodotti.

In merito alle possibili pericolose interazioni chimico-fisiche tra gli inquinanti e i composti presenti in discarica va osservato come, per definizione di rifiuti non pericolosi, siano ab origine da escludersi.

Contrasto in merito alla conformità urbanistica (punto 8 parere finale →vedi capitolo 6)

La discarica e la variante (di completamento) in parola non risultano in contrasto con gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta in quanto il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico del Comune di Montignoso individuano non solo la localizzazione (ex Cava Viti) della discarica, ma anche la tipologia di rifiuti (rifiuti inerti) in essa conferibili; il vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G) di Pietrasanta classifica il sito nelle zone F2 ovvero per le "attrezzature di uso pubblico e di interesse generale a scala urbana e comprensoriale". Deve poi essere definitivamente chiarito che la legislazione specifica

- (Codice dell'ambiente); Dlgs152/2006 l'art. 197 C.1 lett d)

- (Norme per la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati); LR 25/1998
- (Norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), DPGR 14/R 2004

esplicita che la competenza ad individuare la localizzazione e la tipologia delle discariche, nonché la quantità massima di rifiuti in esse conferibili, appartiene alle Province e non piuttosto ai Comuni; questi, inoltre, non possono adottare prescrizioni che trascendono l'ambito proprio dell'urbanistica per regolare profili afferenti la tutela dell'ambiente e la gestione dei rifiuti.

Queste tematiche erano già state precedentemente affrontate durante la Verifica di assoggettabilità a VIA che implica, ai sensi dell'art 11 LR 79/98, la valutazione circa la "coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di settore che lo interessano, almeno per quanto attiene localizzazione, tipologia e funzioni". Tale aspetto è stato poi considerato anche in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) rilasciata dal entrambe le province (anno 2007 e 2008) per l'esercizio della discarica.

Va ribadito che il TAR Toscana, il cui giudizio è stato più volte invocato da una parte della cittadinanza circa l'attuale esercizio, non ha mai contestato la possibilità di utilizzare la ex Cava Viti come discarica per rifiuti «non pericolosi» facendo proprio specifico riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Montignoso; la giurisprudenza esistente inoltre sancisce che varianti a completamento in verticale non modificano la conformità urbanistica dei siti di discarica.

Dibattito sul rischio sismico e sulla presenza di cavità carsiche (punto 9 parere finale →vedi allegata relazione Dip. di Scienza della Terra dell'Università di Pisa - Prof. Scandone)

Per quanto riguarda la scuotibilità sismica dell'area in esame, ossia gli effetti delle vibrazioni generate da un evento sismico e, in particolare, i valori di accelerazione al bedrock espressi in frazioni di g (accelerazione di gravità), in base ai dati scientifici disponibili in letteratura, che convergono su valori massimi di scuotimento atteso inferiori al 20% di g, si può

affermare che le discontinuità tettoniche presenti, rilevate in corrispondenza delle rocce che formano anche il fondo della discarica, non possono costituire importanti linee di debolezza capaci di essere riattivate da shock sismici di questa entità.

Pertanto si può escludere che durante un terremoto, di massima magnitudo attesa in questo sito, possa verificarsi il crollo del fondo della discarica o crearsi rigetti di fratture tali da compromettere la barriera di confinamento artificiale della discarica.

Nel sito di discarica e nel suo immediato intorno il rilevamento geologico, geomorfologico e tutti i precedenti studi condotti non hanno evidenziato, la presenza di forme epigee o ipogee quali doline o inghiottitoi.

Cavità carsiche non sono state riscontrate neppure durante la fase di esercizio della cava di inerti, i cui fronti di scavo non hanno portato alla luce alcun tipo di condotto carsico, nè durante le indagini geognostiche a corredo del progetto originario.

2- RIFERIMENTI AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLE PROVINCE DI LUCCA E MASSA-CARRARA

2.1 PTC DI LUCCA

Nel quadro delle varie classificazioni per usi e funzioni del territorio il PTC di Lucca individua il sito in esame come: CAVA DISMESSA DA RIQUALIFICARE ben individuato nella TAV. B2 "identità del territorio rurale: elementi" nell'ambito del territorio d'interesse agricolo.

Per l'area in esame le NTA del PTC , prevedono

Articolo 65 Cave dismesse da riqualificare

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, verificano e integrano le individuazioni delle cave dismesse da riqualificare effettuate dalle tavole contrassegnate con B2 del presente piano, e dettano disposizioni per il loro recupero ambientale e funzionale.

2. Le azioni di recupero sono indirizzate a riportare, ove possibile, l'uso del suolo dell'area interessata allo stato precedente alla coltivazione di cava, oppure a migliorare, sotto il profilo ambientale, i caratteri dell'area interessata dalle attività estrattive, mediante interventi che producano un assetto finale tale da consentire un effettivo reinserimento del sito nel paesaggio e nell'ecosistema circostante

Il fine del PTC, (così come il PS di Pietrasanta) , così come gli obiettivi della Società proponente la VIA è quello di recuperare il sito (destinato a discarica mediante un accordo di programma entro una cava dimessa) mediante la creazione di un'area boscata al termine dell'esercizio.

Il sito in esame come ampiamente specificato sia in sede di VIA sia in sede d'inchiesta pubblica assume un ruolo di importanza sovracomunale.

Identità culturale del territorio
territorio rurale: elementi
Tav. B..2



In questo caso il PTC di Lucca, pur non localizzando in modo specifico i siti di discarica tratta il tema dei rifiuti e del recupero delle aree escavate agli artt. <<96 Il piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili>> e 97 << Il piano provinciale di gestione dei rifiuti>> rimandando ai piani provinciali specifici.

2.2 PTC DI MASSA-CARRARA

- L'art.6 comma 1,delle “Norme per il Governo del Territorio” del PTC provinciale (*Variante di conformità al Piano di Indirizzo Territoriale Regionale – Adozione delib. C.P. n.47/A del 16/10/2003 e Approvazione delib.C.P. n.9del 13/4/2005*) recita, tra l'altro, quanto segue:

“ La Provincia provvede, ai sensi della legislazione vigente, a definire i Piani di Settore di propria competenza nell'osservanza – per quanto attiene gli aspetti territoriali e la sostenibilità ambientale – delle disposizioni del P.T.C. In sede di adozione e approvazione dei Piani e/o Programmi provinciali di Settore deve essere accertato che è stata effettuata la verifica tecnica di compatibilità con le disposizioni del P.T.C. con particolare attenzione per la valutazione degli effetti ambientali riferita alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo, di cui al Titolo II (*disciplina del territorio provinciale*), Capo II, nonché alla disciplina d'uso delle risorse di cui al Titolo III.”

Relativamente al Piano provinciale di Gestione Rifiuti, allo stesso Art.6, comma 2, lettera d), recita, inoltre quanto segue:

“ Ai fini dell'esercizio delle funzioni sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti solidi e di bonifica dei siti inquinati è formato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, con i contenuti, secondo i procedimenti e per gli effetti di cui agli artt. 11, 12, e 14 della L.R.T. n.25/1998 (*n.d.r: legge regionale successivamente modificata – per gran parte – dalla L.R.T 22 novembre 2007, n.61 intitolata “Modifiche alla L.R.T 18 maggio 1998 n.25*). Le scelte del Piano, attinenti la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi sull'assetto del territorio e l'uso delle risorse essenziali, sono tenute a rispettare le disposizioni del P.T.C.

Inoltre, la Carta tematica “Sistema funzionale per l'ambiente” allegata al P.T.C., mostra che l'area di discarica ricade all'interno delle “**aree ad elevata coesione paesistica**” (linea tratteggiata di colore rosso-amaranto).

Orbene, al di là dell'innegabile circostanza che il **Servizio provinciale della "Programmazione territoriale – S.I.T"** redattore dello stesso **P.T.C** , in occasione delle numerose Conferenze dei Servizi tenutesi in itinere di tutti i procedimenti attivati dalla proponente ai sensi della L.R.T 79/98, ovvero a partire dal procedimento di verifica di cui all'art.11 della stessa normativa positivamente conclusosi sino all'ultimo procedimento di V.I.A tuttora in corso e sottoposto ad inchiesta pubblica, non ha mai inviato, seppur formalmente invitato a farle dall'ufficio provinciale procedente, specifiche considerazioni in merito alle componenti ambientali di propria competenza sì da fare risultare non sussistenti interferenze negative fra il progetto proposto e le componenti ambientali stesse, le N.T.A dell'attuale P.T.C , con specifico riferimento al Piano provinciale di gestione rifiuti – peraltro, questi ultimi, qui esplicitati come **"solidi" e quindi riconducibili ai soli Rifiuti Solidi Urbani"**- sono antecedenti all'entrata in vigore della L.R.T. 22 novembre 2007 n.61 concernente "Modifiche alla L.R.T. 18 maggio 1998 n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti".

Tale Legge regionale va a modificare sostanzialmente la precedente L.R.T. 25/98 ed, in particolare, per quanto è relativo alla variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e circa il procedimento per l'approvazione del **Piano interprovinciale rifiuti** che va a sostituire il "Piano provinciale di gestione dei rifiuti" di cui alla predetta L.R.T. 25/98.

All'art.14 comma 2 della intervenuta L.R.T. n.61/2007, si legge, tra l'altro: **"Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del P.T.C"**. Ciò, per quanto oggetto delle presenti osservazioni, è di rilevante importanza ai fini di potere asserire che l'attuale quadro conoscitivo del vigente P.T.C, oltre a non dare alcuna informazione e/o dato tematico cartografico sull'esistenza della discarica e tanto meno sulla assenza di una benché minima pianificazione provinciale di Settore in materia di "Rifiuti non pericolosi e pericolosi", dovrà necessariamente essere adeguato secondo le procedure

di cui all'art.9 della L.R.T. n.61/2007 qui di seguito rappresentate nelle parti più salienti:

1. Qualora sia opportuno , al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (P.T.C) di cui all'art. 51 della L.R.T 1/2005 "Norme per il governo del territorio", le Province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli artt.21,22,e 23 della L.R.T. 1/2005;

2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l'approvazione del Piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli artt.22 e 23 della L.R.T. 1/2005 ed è contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale.....;

Naturalmente, sarà proprio l'adeguamento sopra auspicato che darà modo agli Enti interessati al procedimento di pianificazione (Provincia di Massa-Carrara e Comune di Montignoso) di ricercare l'ottimale grado di coerenza tra l'intervento di Settore (discarica all'interno del Piano interprovinciale rifiuti) e la nuova variante al P.T.C da realizzarsi allo scopo.

3 ANALISI DELLA VINCOLISTICA


In riferimento alla carenza evidenziata nel SIA dal Presidente dell'Inchiesta pubblica a proposito della vincolistica esistente nell'area in cui è posta la discarica in esame, si riportano le seguenti precisazioni:

1.VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'Arch. De Luca evidenzia che nel SIA "**è stato trascurato il Vincolo Idrogeologico ed erroneamente lo si è accomunato ai vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Toscana Nord-PAI PFME 4".**

A tal proposito dobbiamo dare atto che nella Relazione Generale di progetto e nelle cartografie allegate il perimetro delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico, secondo il R.D. Legge 30.12.1923 n.3267, non corrisponde a quello riportato nella cartografia ufficiale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara.

L'inesattezza deriva, almeno per la parte ricadente all'interno del Comune di Montignoso, dall'utilizzo della **"Tavola 6-Carta dei Vincoli"** allegata al quadro conoscitivo del Piano Strutturale.




da **"Tavola 6-Carta dei Vincoli"** allegata al quadro conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Montignoso

Legenda












Area sottoposta a Vincolo Idrogeologico

Tale erronea trasposizione è stata riscontrata anche nella **"Tavola 3 – Carta dei Vincoli"**, allegata al Piano di Assetto Idrogeologico Bacino Regionale Toscana Nord.




da **"Tavola 3 – Carta dei Vincoli"**, allegata al Piano di Assetto Idrogeologico Bacino Regionale Toscana Nord.

LEGENDA

-  Misura cautelare nel Comune di Camaiore per rischio voragine (SINKHOLE) D.G.R.T. n.932/2004
-  Zona soggetta a Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/1923
-  Zone soggette a Vincolo paesaggistico L. 1497/1939
-  Aree protette regionali (L. n. 349/1991 - L.R. n. 49/1995)
-  ANPIL Lago e Rupi di Porta
-  ANPIL Lago di Porta
-  Parco Regionale delle Alpi Apuane
-  Parco Regionale delle Alpi Apuane (area contigua)
-  Parco Regionale delle Alpi Apuane (aree di cava)

Tuttavia, da un'attenta analisi della cartografia predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e dal Comune di Pietrasanta, riguardante il perimetro delle aree da sottoporre a Vincolo Idrogeologico, risulta che l'intera area di discarica rientra fra quelle perimetrate, ovvero come qui di seguito rappresentato per la prevalente parte di discarica ricadente nel comune di Montignoso (Fonte cartografica: S.I.T.- Ufficio Cartografico Provincia di Massa-Carrara):



Al di là delle incongruenze rilevate tra le varie cartografie è comunque opportuno ribadire quanto segue:

- le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico sono attualmente attribuite alle Amministrazioni Comunali, mentre in precedenza, al momento del rilascio delle prime autorizzazioni, erano delle Province;
- le autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di discarica in esame sono state rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali di Lucca (con D.D. n.88 del 07/08/1997) e di Massa Carrara (con D.D. n.8576 del 07/08/1997), competenti in materia di Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n.3267/23

Ciò induce a ritenere che le assentite autorizzazioni alla realizzazione del predetto impianto comprovano che tale vincolo risultava esaminato e favorevolmente soddisfatto dal punto di vista tecnico-normativo.

Inoltre è necessario ribadire che oggetto del SIA non è la realizzazione ex novo di una discarica, né il suo ampliamento, ma:

- l'adeguamento morfologico alle intervenute disposizioni del D.lgs. 36/2003 e di quelle successive alla realizzazione dell'impianto (in proposito si ricorda che le volumetrie ammesse nel sito non cambiano nella sostanza rispetto all'originario progetto approvato nel 1997);
- l'ampliamento dei codici ammissibili in discarica (15 codici CER su 26 richiesti)
- l'innalzamento di almeno 3 volte dei limiti di cui alla tabella 5 dell'art.6 del D.M. 03/08/05 "Limiti di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi", limitatamente ai solfati, ai cloruri e al DOC.

Non si ravvisano, quindi, neppure elementi congruenti con la necessità di rivisitazione o specifica autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico che, comunque, si ripete, non è materia di competenza specifica del presente procedimento di VIA, (**n.d.r.**: la pronuncia di compatibilità ambientale da parte dell'Autorità competente attraverso specifico atto amministrativo, salvo il comprendere anche l'eventuale obbligo d'osservanza e di attuazione di prescrizioni tecniche volte a favorire la mitigazione degli impatti conseguenti alla realizzazione degli interventi oggetto di valutazione, non prevede – in quanto non rientrante nella stessa procedura di legge di riferimento – l'istruttoria mirata al rilascio di specifiche autorizzazioni connesse all'esistenza di eventuali vincoli ambientali e/o prettamente territoriali. Compito, quest'ultimo, demandato alla successiva fase di natura squisitamente autorizzatoria rappresentata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A – di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 che, in sostanza e tra l'altro, provvede, se del caso, al rilascio del nulla-osta all'esercizio delle attività di Impianto)

La Conferenza dei Servizi competente al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, limitata all'oggetto di cui sopra può, del resto, richiedere ogni integrazione in merito alla posizione dei vincoli, qualora non ritenesse chiara o sufficiente la documentazione prodotta.

Si ricorda che all'interno della Conferenza dei Servizi sono presenti tutti i tecnici rappresentanti le pubbliche Amministrazioni competenti in materia.

2. VINCOLO DEL PAI PFME 4


Anche per questo vincolo, pur convenendo che, nella Relazione Generale di Progetto la perimetrazione delle aree a pericolosità di frana molto elevata (P.F.M.E.) del Piano di Assetto Idrogeologico è stata assimilata al Vincolo Idrogeologico, si ribadisce che la relativa richiesta di deperimetrazione è già stata inoltrata al Comune di Montignoso nell'anno 2003, dalla Soc. RI.MA.VI, precedente gestore della discarica, e da allora la Società Programma Ambiente Apuane S.p.A., dopo aver ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Toscana Nord per la messa in sicurezza dell'area di discarica, ha sollecitato più volte il completamento dell'iter procedurale.

Ad oggi, pur non essendo ancora stata aggiornata la nuova cartografia, la Programma Ambiente Apuane S.p.a. è a conoscenza che, dopo aver eseguito tutti gli interventi di messa in sicurezza, a seguito della sua richiesta di declassazione, inoltrata nell'anno 2008 al Comune di Montignoso, che a sua volta l'ha trasmessa all'Autorità di Bacino Toscana Nord, il Comitato Tecnico di questo ente ha favorevolmente esaminato l'istanza presentata, escludendo l'area di discarica da quelle inserite in classe di pericolosità molto elevata P.F.M.E.

La cartografia del P.A.I. sarà aggiornata soltanto a seguito della presentazione della documentazione che sta predisponendo il Comune di Montignoso per l'adeguamento delle classi di pericolosità del Piano Strutturale.














3. RIFERIMENTI AI VINCOLI DEL PAI (PIME E A.S.I.P.) CHE INTERESSANO IL TRATTO DI S.S. N.1 AURELIA, IMMEDIATAMENTE ANTISTANTE L'INGRESSO DELL'IMPIANTO

In merito all'obiezione che nel SIA manchino i riferimenti ai vincoli del PAI (PIME e A.S.I.P.) che interessano il tratto di SS n.1 Aurelia, immediatamente antistante l'ingresso dell'impianto, è opportuno precisare che le aree perimetrate come A.S.I.P. riguardano un tratto della Fossa Fiorentina e quelle PIME la sede della Statale Aurelia.



da "Tavola 21 – Carta tutela del Territorio", allegata al Piano di Assetto Idrogeologico Bacino Regionale Toscana Nord.

LEGENDA

 Inquadramento Ctr10k	Pericolosità idraulica
 Limite Bacino Regionale Toscana Nord	 Aree P.I.M.E.
 Limiti Comuni	 Aree P.I.E.
 Reticolo significativo	Pericolosità geomorfologica
Aree ASIP	 Aree P.F.M.E.
 casse esistenti	 Aree P.F.E.
 ASIP	Ambiti territoriali omogenei
	 Ambiti collinari e montani
	 Ambiti di fondovalle
	 Ambiti costieri

Tali aree sono chiaramente esterne al sito di discarica e quindi, non essendo previsto nessun intervento all'interno delle aree perimetrate come PIME ed A.S.I.P, non possono esistere elementi ostativi al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale.

4- VINCOLO ARCHEOLOGICO

In merito alla questione circa al punto 5 " ...*mancano i riferimenti al Vincolo Archeologico sulla vicina "Torre Beltrame"*....

Si fa presente che la Regione Toscana svolge ..*" L'attività di censimento e di georeferenziazione inerente i vincoli archeologici (condotta in collaborazione con le Soprintendenze territoriali e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana– Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ha interessato i beni tutelati ai sensi della ex legge 1089 del 1 giugno 1939 **"Tutela delle cose di interesse artistico e storico"** (anche se in alcuni casi è stato possibile recuperare anche provvedimenti emanati ai sensi della ex legge 778 dell' 11 giugno 1922 **"Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"**), poi abrogata e sostituita prima dal D.Lgs. n.490 del 29 ottobre 1999 **"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"**, successivamente dal D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 **"Codice dei beni culturali e del paesaggio"**. La base di dati utilizzata*

per censire e catalogare i provvedimenti è costituita dall'insieme degli atti di tutelati custoditi negli archivi dell'ufficio vincoli della Soprintendenza Archeologica; mentre dal 2004, tutti i provvedimenti emessi vengono direttamente forniti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana. Per ogni provvedimento di tutela, la documentazione è stata quindi in seguito scansionata e, previa indicizzazione, raccolta in un apposito catalogo digitale, mentre le informazioni anagrafico-descrittive sono state trascritte in uno specifico database, distinto in due sezioni, tra loro legate da una relazione di tipo "uno a molti": la prima fa riferimento all'unità "bene", la seconda ai singoli provvedimenti (un bene può infatti avere più atti di tutela, succedutisi nel corso degli anni, o redatti per ogni diverso proprietario). Per identificare le esatte superfici soggette a vincolo, si è fatto riferimento alla cartografia catastale e, a differenza del vincolo architettonico, questa è stata anche utilizzata come base cartografica per la perimetrazione delle aree soggette a vincolo. Infatti, mentre per il vincolo architettonico è quasi sempre possibile individuare il singolo "oggetto" anche in CTR, benché originariamente indicato su base catastale, nel caso del vincolo archeologico spesso non è riportato in CTR alcun elemento che identifichi i confini dell'area archeologica, essendo questa sovente ubicata fuori dai centri abitati e delimitati da semplici limiti catastali: in altre parole, il limite catastale tra due particelle, l'una vincolata, l'altra no, può non avere elementi fisici di demarcazione riportati in CTR (è il caso, ad esempio, di due particelle con la stessa coltura agraria predominante, ma appartenenti a due proprietari diversi)"...

Quanto si desume dal sito: *Sistema informativo territoriale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Toscana* presso il seguente indirizzo:

<http://www.lamma-cres.rete.toscana.it/sitbc/tema.asp?typ=2&pr=LU>


è che NEL VINCOLO ARCHEOLOGICO NON E' CITATO NE' IL COMUNE DI PIETERASANTA E NE' LA TORRE BELTRAME.

Invece la “Torre Beltrame o Torre medicea del salto della Cerva” è visibile sempre sul *Sistema informativo territoriale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Toscana* all’indirizzo:

http://www.lamma-res.rete.toscana.it/sitbc/view_1.asp?pr=LU&id1=PIETRASANTA&id2=MONTI SCONDI&id4=torre


Risultati Ricerca	
ID UNIVOCO REGIONALE	90460240272
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA	LU0092A
DENOMINAZIONE	TORRE MEDICEA DEL SALTO DELLA CERVA
TIPOLOGIA	torre
PROVINCIA	LUCCA
COMUNE	PIETRASANTA
LOCALITÀ	MONTISCENDI
INDIRIZZO	
DATI CATASTALI	NC F. 47, p. 133
ZONA DI RISPETTO	no
MAP SERVER	VISUALIZZA SU GISWEB

Se ne desume che la Torre Beltrame ha un VINCOLO ARCHITETTONICO identificato esattamente con foglio e mappale senza zona di rispetto. (segue a pagina seguente estratto catastale foglio 47 mappale 133 con sovrapposta aerofoto 2007).




Quanto sopra individuato e censito è confermato anche nelle tavole delle “Invarianti strutturali del Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta” in cui la zona non è individuata come sito archeologico ma è identificato puntualmente (anche se non esattamente centrato) come elemento di architettura civile di pregio.

Ciò in conformità agli art. 72 “beni e complessi archeologici” e 73 “ aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologi” indicati nella Tav B2 “Identità culturale del territorio rurale: elementi” del Vigente PTC delle Provincia di Lucca.



Piano strutturale comune di Pietrasanta Tav. 7QP
 Le Invarianti strutturali
 Invarianti strutturali relative agli insediamenti (art. 30)

 L'architettura civile e religiosa di pregio (ville, palazzi, rocche, fortezze, chiese)

 I siti archeologici



5- CIRCA I POSSIBILI INQUINANTI PRESENTI NEI 15 CER E GLI IPOTETICI IMPATTI CHE AVREBBERO SULL'AREA INTERESSATA

Per l'ammissione in discarica i rifiuti devono essere caratterizzati in base alla loro natura, definendone la pericolosità o non pericolosità.

In seguito sul rifiuto viene eseguito il test di rilascio, col quale sono analizzati i parametri previsti dalla legge per il tipo di discarica; nel caso di Programma Ambiente Apuane S.p.A., discarica per rifiuti non pericolosi, i parametri devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 3 agosto 2005, art.6, tabella 5.

Sulla base di quanto sopra sono state redatte quindici schede rifiuti, presentate come integrazione della domanda di VIA a marzo 2009, nelle quali sono indicate la tipologia del rifiuto, il CER, la provenienza, le caratteristiche e le analisi chimiche ricavate da materiali della stessa tipologia e CER.

Nelle integrazioni di cui sopra sono state presentate le analisi di probabili miscele di rifiuti, che si potrebbero avere nel corso della gestione, e degli eluati da queste prodotti.

Possibili interazioni chimico-fisiche tra gli inquinanti e i composti presenti in discarica

- **Reazioni allo stato solido:** per la loro bassa velocità richiedono tempi estremamente lunghi e possono anche non avvenire se la cinetica non è innescata ed assistita da una fase fluida che, pur non partecipando alla reazione, facilita la diffusione dei componenti
- **Reazioni in cui entrano in gioco le interazioni dell'acqua piovana con il rifiuto:** nei rifiuti speciali non pericolosi non si verificano sviluppi di gas infiammabili in quanto le tipologie di rifiuto, che contengono composti che possono dare questo tipo di reazione a contatto con l'acqua, sono tutte classificate nei rifiuti pericolosi

- **Reazioni che possono avvenire tra le specie chimiche presenti nella soluzione di percolato:** dobbiamo osservare che il pH dei percolati e quelli ottenuti direttamente sulla componente acquosa e/o nei test di cessione del rifiuto mostrano valori di media basicità; pertanto non si possono sviluppare reazioni acido-base tra percolati provenienti dai diversi rifiuti posizionati nei vari punti della discarica. I valori di media basicità del pH sono dovuti alla presenza di modeste quantità sia di sostanza organica che di idrossidi, derivanti dalla stabilizzazione con acqua di alcune tipologie di rifiuto.
- **Reazioni fra acidi e basi forti:** tutti i rifiuti contenenti acidi o basi forti rientrano nei rifiuti speciali pericolosi e pertanto non ammessi in discarica.

Nella stessa documentazione presentata a marzo 2009, la provenienza del rifiuto è indicata soltanto quando questa è stata individuata sulla base delle indagini di mercato, condotte in sede di elaborazione del progetto; quando non viene indicata è perché si tratta di rifiuti diffusi sul territorio, come ad esempio la marmettola, che possono essere conferiti da numerose ditte anche di piccole dimensioni.

6 – SULLA CONFORMITA' URBANISTICA (Fonte: estratto dal parere legale redatto dall'avv. Mauro Giovannelli in data 23 giugno 2009)

Quanto al Comune di Montignoso, il Comitato di cittadini afferma che il progetto di completamento della discarica ex Cava Viti concernerebbe una tipologia di rifiuti non prevista, e dunque non permessa, dagli strumenti urbanistici comunali.

Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico del Comune di Montignoso individuano non solo la localizzazione (ex Cava Viti) della discarica, ma anche la tipologia di rifiuti (rifiuti inerti) in essa conferibili; tali indicazioni impedirebbero la realizzazione del progetto di discarica presentato da Programma Ambiente Apuane S.p.A., avendo questa ad oggetto lo stoccaggio di rifiuti «*non pericolosi*» anziché «*inerti*» (marmettola).

Quanto al Comune di Pietrasanta, invece, il Comitato afferma che la destinazione di zona del vigente P.R.G. comunale non ammetterebbe la possibilità di allocare discariche di rifiuti non pericolosi nell'area ex Cava Viti. Secondo il Comitato, le discariche troverebbero luogo solo nelle zone speciali di cui all'art. 81 delle N.T.A. al P.R.G. comunale e non anche nelle zone F2 (come la ex Cava Viti) per le attrezzature di uso pubblico e di interesse generale a scala urbana e comprensoriale.

Sulla base di questi argomenti il Comitato di cittadini esprime - come detto - opinione sfavorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di cui si discorre.

A parere della Programma Ambiente Apuane S.p.A., le osservazioni formulate dal Comitato dei cittadini non risultano affatto condivisibili.

Innanzitutto, **occorre evidenziare la tardività, e dunque**

l'inammissibilità (oltreché la pretestuosità), degli argomenti relativi al presunto difetto di conformità urbanistica del progetto di completamento della discarica¹.

Quanto alla parte di discarica che insiste nel Comune di Montignoso, si rammenta che la discarica ex Cava Viti ha ottenuto la riclassificazione (oltreché l'A.I.A. fino a quota +20 s.l.m.) da discarica per «*rifiuti inerti*» a discarica per rifiuti «*non pericolosi*» con Determina 16 luglio 2007 n. 8691 del Dirigente Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara.

Avverso tale determina sono stati tempestivamente presentati tre distinti ricorsi al T.A.R. Toscana (R.G. nn. 1874/2007, 1955/2007 e 1896/2007)², con i quali non è stata formulata alcuna contestazione circa la conformità urbanistica della discarica di cui in oggetto.

Con i primi due ricorsi (R.G. nn. 1874/2007 e 1955/2007), i ricorrenti hanno infatti eccepito:

1. che alla luce di alcune “*note*” del Ministero dell’Ambiente (secondo cui la ex “*cava Viti*” - già destinata a discarica per rifiuti inerti - presenterebbe delle criticità tali da non consentirne una riclassificazione a discarica per rifiuti non pericolosi) l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e la riclassificazione a discarica per rifiuti «non pericolosi», avrebbero dovuto essere precedute quantomeno da una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 14 della L.R. Toscana n. 79/1998, e non soltanto - come invece accaduto - da una semplice procedura di verifica V.I.A. ex art.

¹ Allo stesso modo, e per le ragioni di cui *infra*, risultano tardive anche le osservazioni relative al rispetto delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa Carrara (P.T.C.); le osservazioni relative alla conformità al Piano di Assetto Idrogeologico; le osservazioni sulla conformità al Piano Paesaggistico; le osservazioni sulla conformità al vincolo idrogeologico; le osservazioni sul rispetto dei siti di interesse regionale (S.I.R.-pS.I.C.-135 “*Lago di Porta*”); le osservazioni relative al rispetto del vicolo monumentale (Torre Medicea del Salto della Cervia e Zona di rispetto alla Torre medicea del Salto della Cervia, Rupi di Porta); le osservazioni relative al rispetto del vincolo stradale; le osservazioni relative al rispetto del vincolo sismico; infine, le osservazioni relative al rapporto con gli insediamenti esistenti.

² Tutti e tre i ricorsi sono già stati respinti dal T.A.R. Toscana con sentenze nn. 215/2009 del 06/02/2009 (R.G. nn. 1874/2007, 1955/2007) e 214/2009 del 06/02/2009 (R.G. n. 1896/2007).

11 della stessa L.R. Toscana n. 79/1998;

2. che la riclassificazione della discarica è avvenuta senza un'istruttoria tecnica sulle opere di rifacimento del fondo della discarica (impermeabilizzazione). Più correttamente, però, i ricorrenti affermavano che l'autorizzazione ai lavori di impermeabilizzazione del terreno della discarica (D.D. 8 settembre 2006, n. 8746) non avrebbe consentito un'istruttoria imparziale sulla conseguente *sub*-procedura di riclassificazione e di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). In altre parole, i ricorrenti insinuavano che la Provincia di Massa Carrara avrebbe assentito alla Programma Ambiente Apuane S.p.A. l'esecuzione dei lavori di rifacimento del fondo della discarica, (nientemeno) per renderlo compatibile con le prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2003, e in modo tale da superare le problematiche evidenziate dall'ARPAT e dall'ANPIL del Lago di Porta. In definitiva, tutta l'istruttoria relativa alla riclassificazione e all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), secondo gli allora ricorrenti, non sarebbe stata "*imparziale*", perché condizionata dal precedente assenso all'impermeabilizzazione del terreno;
3. che il Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, autorizzando la riclassificazione, si sarebbe disinteressato della delibera di Giunta Provinciale n. 159 del 18 maggio 2006, che aveva dato avvio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, al procedimento di approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi. Inoltre, i ricorrenti mettevano in evidenza anche altri atti di natura politica, che avrebbero dovuto dimostrare l'illegittimità del procedimento di riclassificazione della discarica.

Con il terzo ricorso al T.A.R. Toscana (R.G. n. 1896/2007), altri ricorrenti eccepivano in modo non dissimile:

1. che la ex Cava Viti, già destinata a discarica per rifiuti «inerti», presenterebbe delle criticità tali da non consentirne una riclassificazione a discarica per

rifiuti «non pericolosi». A conferma di tali dubbi, i ricorrenti citavano la stessa nota del Ministero dell'Ambiente (13 giugno 2003);

2. che la riclassificazione della discarica avrebbe potuto avvenire solo a seguito di una procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e non, come avvenuto, a seguito di una semplice procedura di verifica per la valutazione di impatto ambientale ex art. 11 L.R. Toscana n. 79/1998;
3. che, a conferma della predetta censura, l'art. 55 del Regolamento Urbanistico del Comune di Montignoso prescrive l'esperimento di una procedura di V.I.A. per il tipo di riclassificazione allora proposto.

A prescindere dal fatto che il T.A.R. Toscana - come detto - ha rigettato tutti e tre i ricorsi, **si osserva che nessun soggetto ha mai contestato la possibilità di utilizzare la ex Cava Viti come discarica per rifiuti «non pericolosi» facendo specifico riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Montignoso (conformità urbanistica).**

Si tenga presente, poi, che la procedura di verifica per la sottoposizione o meno a V.I.A. della riclassificazione di una discarica (cioè la procedura adottata in occasione della riclassificazione della discarica ex cava Viti da discarica per rifiuti inerti a discarica per rifiuti «non pericolosi» ex D.Lgs. n. 36/2003) implica, ai sensi dell'art. 11 co. 5 della L.R. Toscana n. 79/1998, proprio la valutazione della *“coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di settore che lo interessano, almeno per quanto attiene localizzazione, tipologia e funzioni”*.

Avverso tale valutazione di coerenza urbanistica della discarica ex Cava Viti, contenuta nel provvedimento di esclusione del progetto di riclassificazione dalla V.I.A (Determina del Dirigente Settore Ambiente e Trasporti Provincia di Massa Carrara n. 8634/2007 del 30 maggio 2007), l'attuale Comitato dei cittadini contro la discarica non ha mai sollevato alcuna obiezione.

Allo stesso modo, quanto alla parte di discarica situata nel Comune di Pietrasanta, si evidenzia che la Provincia di Lucca ha rilasciato alla Programma Ambiente Apuane S.p.A., con Determinazione del Dirigente Servizio Ambiente n. 108 del 13 agosto 2008, l'A.I.A. come discarica per rifiuti «non pericolosi».

Anche questa autorizzazione è stata preceduta da una procedura di verifica V.I.A. ex art. 11 della L.R. Toscana n. 79/1998 (conclusa, nel senso della esclusione del progetto dalla V.I.A., con D.D. Provincia di Lucca n. 18 del 12 maggio 2008).

In questo caso, le autorizzazioni addirittura non hanno ricevuto alcun tipo di contestazione.

Ne consegue che tale Comitato non è più legittimato a proporre eccezioni in merito alla conformità urbanistica della discarica (tanto per la parte di Montignoso quanto per quella di Pietrasanta).

Secondo l'orientamento classico della Sezione V^a del Consiglio di Stato, infatti, in occasione di un ampliamento in verticale di una discarica già autorizzata, i cittadini non sono legittimati a proporre doglianze che potevano essere tempestivamente avanzate contro l'originaria approvazione del progetto³.

Il progetto di cui oggetto concerne proprio l'innalzamento in verticale

³ In questo senso, cfr., *ex multis*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1557**, in «Foro amm. CDS», 2002, pag. 684, che significativamente afferma: *“4.7 Per quanto concerne le censure relative alla mancata osservanza delle distanze prescritte dal piano regionale dei rifiuti e dalla delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984, occorre tener presente che il progetto si limita a prevedere un ampliamento in verticale di una discarica già autorizzata nel 1990, per cui tali doglianze dovevano essere eventualmente tempestivamente proposte avverso l'originaria approvazione del progetto. Ciò vale anche in relazione alla dedotta mancata osservanza delle distanze dalla cava in atto, che già era attiva nel 1990, come risulta dalle premesse della delibera regionale n. 1095/90.*

4.8. Irrilevante è la circostanza che l'area ove sorge la discarica sia una zona agricola, in quanto tale classificazione non è incompatibile con un impianto del genere in mancanza di specifiche localizzazioni da parte del piano regolatore generale (V. la decisione di questa Sezione n. 85 del 26.1.1996), a prescindere dall'assorbente rilievo che si tratta di mero ampliamento in verticale della discarica esistente”.

(completamento) di una discarica già autorizzata con Determina 16 luglio 2007 n. 8691 del Dirigente Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara e con Determinazione 13 agosto 2008 n. 108 del Dirigente Servizio Ambiente della Provincia di Lucca per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

La conformità urbanistica di tale discarica è in definitiva fuori discussione, avendo già trovato riscontro positivo in occasione dell'approvazione del progetto originario di riclassificazione del sito e non essendo mai stata tempestivamente contestata da alcuno, tantomeno dall'odierno «*Comitato dei cittadini di Montignoso contro la discarica*».

Del resto, non è affatto vero che il progetto di completamento della discarica risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta.

A questo proposito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 197 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente), della L.R. Toscana 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.G.R. 25 febbraio 2004 n. 14/R (Norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), la competenza ad individuare la localizzazione e la tipologia delle discariche, nonché la quantità massima di rifiuti in esse conferibili, appartiene alle Province e non piuttosto ai Comuni.

Per cui, attraverso gli strumenti urbanistici comunali, **i Comuni non possono adottare prescrizioni che trascendono l'ambito proprio dell'urbanistica per regolare profili afferenti la tutela dell'ambiente e**

la gestione dei rifiuti⁴.

In questo senso, di recente, analizzando il riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Trento, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di ribadire che il settore dei “rifiuti” non rientra nella nozione di “urbanistica e piani regolatori”⁵.

Detto ciò, si osserva che il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico del Comune di Montignoso prevedono che la ex Cava Viti venga destinata a discarica, specificando che la tipologia di rifiuti in essa conferibili è quella degli «inerti» (in particolare: marmettola).

A parere della scrivente società, quest’ultima precisazione (la classificazione della discarica) non può avere valore cogente nell’ambito del procedimento di cui si discorre, essendo infatti la Province di Massa Carrara e di Lucca, così come è avvenuto in occasione della riclassificazione ex D.Lgs. n. 36/2003, le Amministrazioni pubbliche competenti a valutare, tenuto conto della normativa di settore (D.Lgs. n. 36/2003), la capacità tecnica della ex Cava Viti ad ospitare una data tipologia di discarica piuttosto che un’altra⁶.

⁴ Cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 9 febbraio 2005, n. 96, che significativamente afferma: *“Poiché l’interesse urbanistico è distinto da quello paesaggistico e ambientale, la Regione, ente investito della sola valutazione di compatibilità urbanistica dell’intervento lottizzatorio, non può incidere sulla diversa determinazione inerente il rilascio dell’autorizzazione paesistica, di competenza dell’amministrazione provinciale, né il parere di conformità urbanistica può imbrigliare e veicolare future valutazioni riferite alla predetta compatibilità della lottizzazione con i valori paesaggistici oggetto di distinta e autonoma tutela”*. In senso conforme, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 726.

⁵ Cfr. Corte Costituzionale, 5 novembre 2007, n. 378, in «www.ambientediritto.it». In questo senso, cfr. altresì T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 5 novembre 2005, n. 1429, che afferma l’autonomia degli interessi di carattere ambientale rispetto a quelli di carattere urbanistico, osservando i distinti ambiti in cui sono presi in considerazione dal legislatore costituzionale (art. 117 co. 2 lett. s per la tutela dell’ambiente e art. 117 co. 3 per il governo del territorio).

⁶ In questo senso, in tema di localizzazioni di impianti di telefonia mobile, cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 29 gennaio 2002, n. 139, secondo cui: *“I comuni, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti relativi alla rete di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, la quale concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione di quello attinente all’individuazione dei siti) e l’eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell’esposizione, i cui limiti sono però determinati dallo Stato, cui spetta, tra l’altro, anche il compito di effettuare, con il concorso delle regioni, le relative misurazioni, svolgere le opportune ricerche al fine di accertare la nocività dell’inquinamento elettromagnetico e promuovere l’adozione di tecnologie e di tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio; pertanto, le disposizioni regolamentari - che*

Relativamente al Comune di Pietrasanta, si osserva che secondo il relativo P.R.G. la ex Cava Viti cade in Zona F2, che è destinata *“alla realizzazione ed alla conservazione di attrezzature di uso pubblico e di interesse generale a scala urbana e comprensoriale”*, tra le quali si indicano *“d) attrezzature tecnologiche, quali impianti di depurazione, smaltimento dei liquami, impianti di incenerimento, ecc.”*.

Per cui, davvero non vi può essere alcun dubbio che, rispetto alla conformità urbanistica, il sito possa ospitare una discarica per rifiuti non pericolosi.

Del tutto irrilevante risulta l'obiezione sollevata dal Comitato di cittadini secondo cui la ex Cava Viti non potrebbe ospitare una discarica, essendo le discariche collocate in *“zone a vincolo speciale”* (tra le quali non risulterebbe il sito di cui si discorre).

L'art. 81 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Pietrasanta (zone di discarica e depositi a cielo aperto), affermando che *“nelle zone di discarica individuate nelle Tavole di piano e successivamente in quelle che l'Amministrazione individuerà in relazione alle esigenze future, sono vietate le costruzioni anche provvisorie e l'utilizzazione agricola deve essere autorizzata previa autorizzazione della U.S.L.”*, dispone nient'altro che un vincolo di inedificabilità su certe aree, per assicurare che il territorio comunale mantenga in futuro la possibilità di gestire lo smaltimento dei rifiuti (ovviamente, secondo le migliori tecniche disponibili).

prevedono limiti di esposizione ai campi elettromagnetici inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e individuano i siti ove gli impianti possono essere ubicati, escludendo, ad esempio, che gli stessi possano essere installati a meno di duecento metri lineari dalle aree destinate ad edilizia residenziale o in prossimità di case di cura, scuole, etc. - sono illegittime sotto il profilo del difetto di competenza del Comune a disciplinare tali aspetti della materia”.

Ancora in questo senso e sempre in tema di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 2451: *“L'Autorità comunale non è competente a negare l'installazione di impianti radio base per telefonia cellulare adducendo motivi attinenti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dovendosi limitare alla verifica dei profili urbanistici”*.

Tale vincolo non avrebbe avuto alcun senso in relazione alla ex Cava Viti, non potendo questa comunque ospitare (di fatto) costruzioni e/o attività agricole.

Del resto, allo stesso modo delle citate “*zone a vincolo speciale*”, la zona F2 consente di affermare che la ex Cava Viti può essere utilizzata come discarica per rifiuti non pericolosi, essendo questo tipo di attrezzatura del tutto affine a quelle elencate all’art. 64 lett. d) delle N.T.A.

Di qui, in conclusione, le osservazioni del Comitato dei cittadini contro la discarica, relative al presunto difetto di conformità urbanistica del progetto di cui in oggetto, risultano viziate da un palese travisamento dei fatti e da un’erronea valutazione circa le competenze dell’Amministrazione comunale in materia di ambiente e di gestione dei rifiuti.

Da ultimo e in ogni caso, ammesso e non concesso che il progetto possa presentare delle incongruenze con gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta, il Comitato stesso afferma che⁷ (a prescindere dalla possibilità, nel caso di specie, di modificare gli strumenti urbanistici con l’approvazione del progetto di completamento della discarica, ai sensi dell’art. 208 co. 6 del Codice dell’ambiente) “**la mancanza di conformità urbanistica sembra non precludere la possibilità di pronunciamento del competente ufficio provinciale per la VIA**, fermo restando che il Comune in sede di conferenza dei servizi del procedimento VIA debba impegnarsi a procedere, in itinere o a seguito del pronunciamento, ad approvare la variante urbanistica ai sensi della LR 1/2005”.

⁷ A questo proposito, il Comitato fa riferimento al parere del Dirigente Settore V.I.A. Regione Toscana rilasciato in data 16 gennaio 2008 in occasione dell’inchiesta pubblica per la valutazione di impatto ambientale della discarica Loc. Tuffolo.

7- CONCLUSIONI

A chiusura del presente documento, riprendendo gli ultimi due capoversi del **“parere finale”** del Presidente dell’Inchiesta, con particolare riferimento a quanto asserito da quest’ultimo circa la richiamata ***“..necessità nel caso in esame di reiterare una nuova VIA perché ad oggi non ancora effettuata rispetto alla complessività degli impatti di un’opera in relazione alle specificità di un sito a prescindere dal fatto che si tratti di un’opera nuova o di una esistente”***, preme rappresentare quanto segue:

1 -Secondo l’art 22, comma 3, del d.lgs. 152/2006, *“lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: (...) d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo ambientale”*.

L’osservanza a tale dettato di legge riguardante l’argomento in esame è naturalmente riferita al cosiddetto **“momento zero”** inteso come condizione temporale di partenza dei sistemi ambientali, economico e sociale sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera. In tale caso, la situazione preesistente all’intervento deve essere puntualmente analizzata, avvalendosi dei dati disponibili presso enti pubblici e altri, in quanto la stessa costituisce la base conoscitiva in riferimento alla quale possono essere definiti gli impatti derivanti da una trasformazione , integrata, ove ritenuto utile, con apposite campagne di monitoraggio.

Pertanto, solo partendo da una razionale acquisizione e interpretazione delle condizioni temporali di partenza dei predetti sistemi, ovvero riferiti al “momento zero”, risulta possibile procedere con effettiva attendibilità di giudizio all’individuazione dell’alternativa o dell’opzione zero rappresentata dall’evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell’intervento.

Orbene, preso atto dello spaccato di quadro normativo qui sopra rappresentato con le dovute e pregnanti considerazioni imposte dalla stessa norma, non pare che il contesto del progetto per cui è stata indetta inchiesta pubblica permetta, ancorchè lo si voglia fare accademicamente, di prefigurare scenari alternativi ed opzioni zero senza cadere nel paradossale.

Quanto qui in ultimo asserito, trova sostanziale ed inconfutabile fondamento nella stessa storia del progetto, nota in primis alle Istituzioni Locali competenti in materia, all'associazionismo ambientale, alle popolazioni territorialmente interessate.

Infatti, la discarica non nasce oggi, né ieri, ma nel lontano anno 1997, in origine come sito di smaltimento dei residui delle lavorazioni lapidee (Gestione MAR s.r.l - 2^catg. IIB ex L.R.T. 4/95), in seguito (dall'anno 2000/2001 sino al 2005)acquisita e condotta da RI.MA.VI S.p.a autorizzata a nuovo esercizio con estensione dei codici CER ammessi allo smaltimento in discarica, sino ad arrivare all'attuale gestione di Programma Ambiente Apuane S.p.A che vede il sito in questione operare come "discarica per rifiuti non pericolosi" ai sensi del d.lgs.36/03 dopo che il relativo progetto di riclassificazione è stato favorevolmente esaminato dall'Autorità competente (Provincia di Massa-Carrara) attraverso procedura di verifica di V.I.A (DD.n.8634 del 307572007) con conseguente rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs.59/2005 (DD.N.8691 del 16/7/2007).

Alla luce delle suesposte situazioni preesistenti e nel tempo consolidatesi, la proposizione del progetto di completamento della discarica per cui è stata attivata Inchiesta Pubblica dall'Autorità competente e le cui ragioni di opportunità dell'intervento sono state già adeguatamente argomentate e giustificate dal Soggetto proponente negli stessi atti progettuali nonché in sede di specifiche Conferenze dei Servizi , non può che costituire l'unica e sostenibile alternativa all'utilizzazione di quel territorio considerando altresì che la prosecuzione della coltivazione del sito di discarica, rispetto all'ipotesi di non attività (opzione zero),

coniuga meglio le esigenze produttive/socio-economiche del territorio e la minimizzazione degli impatti sull'ambiente.

2- Nella L.R.T n.79/98 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale" **all'art. 11 TITOLO III – PROCEDURE** della stessa normativa è contemplata, a tutti gli effetti, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la **PROCEDURA DI VERIFICA alla quale il sito di discarica è stato già stato sottoposto dall'autorità competente con esito favorevole.**

Alla luce di ciò non si comprende il disconoscimento di tale regolare procedura di valutazione ambientale che peraltro, e come più volte ricordato da questa Azienda, è stata anche oggetto di esame da parte della Giustizia Amministrativa con esito favorevole.

Tanto dovevasi rappresentare a maggior precisazione e chiarimento.


Ing. Pierfrancesco Lavaggi

Presidente P.A.A. S.p.A



Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente

ALLEGATO
alla Determinazione
conclusiva del
Procedimento di
V.I.A. - istanza
del 09/08/2008

RAPPORTO ISTRUTTORIO

L.R. 3/11/98 n. 79 – art. 17

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Caratteri e finalità dell'opera

Il progetto riguarda l'ampliamento della discarica esistente per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Loc.Porta e ricadente in parte nel Comune di Montignoso, in parte nel Comune di Pietrasanta, quindi l'area interessa il territorio della Provincia di Lucca e il territorio della Provincia di Massa Carrara che, essendo territorialmente più interessata, assume il ruolo di autorità competente, per il presente procedimento di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.79/98.

Il Proponente ha attivato il procedimento ai sensi dell'art.14 della L.R.79/98 "Norme in materia di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)", in quanto l'impianto rientra fra i progetti da sottoporre a V.I.A., di cui all'Allegato III lettera p del D.Lgs.4/2008.

Originariamente il sito in esame è stato individuato come area di discarica di II categoria tipo B per rifiuti provenienti dalle lavorazioni dei materiali lapidei dalla Del.C.R.Toscana n.182 del 24/05/1998, avente ad oggetto "Piano di organizzazione dei Servizi di smaltimento e fanghi del Bacino 1 – Provincia di Massa Carrara".

Il progetto di discarica per sola marmettola è stato approvato con Delibera di Giunta n.1159 (del 17/11/1992) della Provincia di Massa Carrara e Del. Giunta n.256 (del 23/02/1993) della Provincia di Lucca.

La discarica attualmente esistente fino a quota +20m s.l.m. è stata riclassificata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) DD/8691/2007 della Provincia di Massa Carrara (emessa a seguito di procedimento di verifica ambientale conclusosi con DD/8634/2007 del 30/05/2007), per la porzione ricadente nel Comune di Montignoso.

La Provincia di Massa Carrara con DD/8691/2007 ha autorizzato il conferimento di: marmettola, scarti di lavorazioni lapidee, terre e rocce da scavo, amianto e fanghi di dragaggio.

La Provincia di Lucca ha autorizzato la coltivazione fino a quota +20m s.l.m., consentendo il conferimento di sola marmettola, con autorizzazione integrata ambientale "DD/28/2008".

Il progetto, oggetto di V.I.A., prevede la coltivazione della discarica con successive fasi di riempimento oltre quota venti (+20m s.l.m.) con la richiesta di ampliamento dei codici CER già autorizzati in precedenza con altre tipologie per un volume totale di circa 2.030.000mc.

Si prevede la realizzazione di una barriera di confinamento delle pareti interne del sito, chiamata argine interno, costituita da:

- Geomembrana drenante
- Strato di argilla di spessore minimo 1,2m
- Telo in HDPE di spessore 2mm
- Tnt



All'interno della barriera di confinamento è prevista la realizzazione di un nuovo unico lotto in cui è richiesto di poter conferire diverse tipologie di rifiuti, oltre a quelli già autorizzati.

Il Proponente richiede inoltre il conferimento di rifiuti contenenti amianto (CER17.06.05*) già autorizzato nella porzione ricadente in Provincia di Massa Carrara anche per il territorio in Provincia di Lucca.

L'area interessata dall'intervento data la natura carsica del territorio risulta compatibile solo con tipologie di rifiuti non pericolosi.

Nella documentazione presentata compare la richiesta, già avanzata in sede di verifica ambientale per la coltivazione fino a quota +20m s.l.m., di elevare di almeno tre volte, ai sensi dell'art.10 comma c del D.M. 03/08/2005, i limiti (di cui alla tabella 5 dell'art.6) di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi, per quanto concerne i cloruri e gli altri elementi naturalmente presenti nell'ecosistema del sito, in quantità superiori ai limiti tabellari.

La realizzazione di tale tipo di impianto è dichiarata compatibile con le previsioni della **destinazione urbanistica**, per quel sito, per lo smaltimento di marmettola.

L'area del Comune di Montignoso interessata ricade nell'ambito delle zone industriali "D" e nello specifico nell'identificazione "D10" = *aree di deposito inerti adibite ad attività di deposito e di trattamento inerti, ivi comprese le funzioni di servizio ad esse strettamente connesse* (in conseguenza di un Accordo tra Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Provincia di Lucca.

Mentre l'area del Comune di Pietrasanta ricade in area "F2a" = *aree destinate alla realizzazione ed alla conservazione di attrezzature ad uso pubblico e di interesse a scala urbana o comprensoriale*. E al pt.d dell'art.64 delle NTA sono elencate fra queste le *"attrezzature tecnologiche, quali impianti di depurazione, smaltimento liquami, impianti di incenerimento, ecc."*

L'area è limitrofa all'area naturale protetta del lago di Porta, classificata come sito di interesse regionale SIR-ZPS135IT5110022.

Parte dell'area interessata dalla discarica ricade nella classificazione PFME4 (Pericolosità di frana molto elevata) del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Toscana del 1999. È in corso la deperimetrazione e lo svincolo dell'area, a seguito degli interventi eseguiti dalla Ditta previsti nel progetto approvato dall'autorità competente (Autorità di Bacino Toscana Nord).

Vista la vicinanza al SIR è stata richiesta, nella precedente fase di verifica ambientale, la "Valutazione d'Incidenza", valutata dalla Regione.

Per le valutazioni del PAI, la Provincia di Massa Carrara ha incluso parte della stessa area in zona a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267 del 30/12/1923 e della L.R.39/2000 e s.m.i. Anche per questo vincolo il Proponente dichiara che è in corso la deperimetrazione dell'area, a seguito delle opere di sistemazione idrogeologica condotte.

I progettisti considerano comunque il riempimento del sito migliorativo dal punto di vista idrogeologico.

In merito alla presenza di fattori escludenti, ai sensi del D.Lgs.36/2003, a pag.49 della Relazione Generale di V.I.A. si legge:

"il sito in oggetto non ricade nelle seguenti aree:

- *Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art.6 c.3 della L.394 del 1991;*
- *Aree interessate da fenomeni quali faglie attive o attività vulcanica;*
- *Aree con presenza di doline o inghiottitoi;*
- *Aree soggette a fenomeni di erosione accelerata, frane, instabilità dei pendii, migrazioni di alvei fluviali*
- *Aree soggette ad attività idrotermale o esondabili."*



Queste dichiarazioni appaiono in contrasto con quanto affermato precedentemente, specie per quel che riguarda la classificazione PFME4, pur prendendo atto della richiesta inoltrata per la deperimetrazione della zona.

Vengono elencati come fattori preferenziali per la localizzazione:

- Viabilità esistente,
- Baricentricità rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione di rifiuti,
- Presenza di aree degradate da bonificare discariche o cave.

La dichiarazione di baricentricità per i conferimenti non è da ritenere condivisibile, in quanto in discarica non viene richiesto il conferimento di rifiuti provenienti solo dal territorio limitrofo al sito.

Si prende atto, vista la presenza dell'attuale discarica e la sua localizzazione in un'area degradata dall'attività estrattiva, dell'importanza di ripristino dello stato dei luoghi e della restituzione all'ambiente del sito.

Nello Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.) vengono esplicitati gli scopi del progetto fra cui il massimo servizio al territorio. In merito viene citata la necessità di smaltire certe categorie di rifiuti prodotte nel territorio che devono essere veicolate verso altre Province o Regioni.

Si tiene a precisare che alcuni dei rifiuti provenienti dal nostro territorio già autorizzati, tipo l'amianto, vengono in minima parte conferiti alla discarica di Montignoso. Spesso, infatti, vengono richieste autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di tale tipologia.

Dal punto di vista ambientale, considerato soprattutto l'impatto generato dal trasporto rifiuti (soprattutto dalla nostra Provincia verso la Germania), sarebbe auspicabile che i conferimenti fossero a livello prioritario dal territorio locale, garantendo un prezzo per il conferimento inferiore alla somma del costo trasporto e del costo di smaltimento all'estero.

In merito alle motivazioni, alle finalità e alla localizzazione viene considerato che l'impianto è esistente, quindi non viene presa in esame l'analisi delle alternative di localizzazione.

Per quanto riguarda le alternative delle tipologie di rifiuti richieste, vengono fornite solo considerazioni di carattere prettamente economico, sicuramente importante per consentire di calmierare il prezzo relativo al conferimento di marmettola.

Si ritiene che le tipologie di rifiuti richieste siano da valutare in relazione alle caratteristiche del sito ed alle esigenze del territorio, soprattutto in relazione agli eventuali impatti indotti.

CRONOLOGIA DEL PROCEDIMENTO

La documentazione di Studio di Impatto Ambientale e la domanda di avvio di procedura di V.I.A. - in attuazione dell'art. 14 L.R.79/98 e D.Lgs.152/2006 - sono state consegnate presso il protocollo generale di questa Amministrazione Provinciale dal Proponente con nota reg.prot.n.0023114 del 09/08/2008.

In data 08/09/2008 (reg.prot.n. 25474) è pervenuta nota del proponente con attestazione dell'avvenuta pubblicazione della richiesta di pronuncia di impatto ambientale, su quotidiani a tiratura locale e regionale (Il Tirreno, in data 05/09/2008, e La Nazione, in data 31/08/2008).

Il 05/09/2008, data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di istanza di valutazione di impatto ambientale sui quotidiani, è da assumersi quale avvio del procedimento ai sensi dell'art.14 c.5 della L.R.79/98.

La presentazione pubblica del progetto e del relativo S.I.A. si è tenuta in data 15/09/2008, presso la sala Congressi dell'Hotel Eden, Loc. Cinquale - in attuazione dell'art. 14, c. 6 - L.R. 79/98.

Con nota del Servizio V.I.A., reg. prot.n.0025550 del 09/09/2008, si ha la comunicazione di avvio del procedimento alle amministrazioni interessate dal procedimento.

Con nota del Servizio V.I.A. del 10/08/2008 reg.prot.n.2884/AMB, si ha la trasmissione della documentazione di S.I.A. al Garante dell'Informazione in materia di V.I.A.



In data 25/10/2008 perviene attestazione (reg.prot.n.0031287 del 30/10/2008) dell'avvenuto bonifico da parte del proponente Programma Ambiente Apuane s.p.a. per il pagamento oneri istruttori ai sensi dell'art.10 L.R.79/98.

In data 04/11/2008 si tiene un incontro, fra i tecnici e i Dirigenti del Settore Ambiente della Provincia di Lucca e della Provincia di Massa Carrara, per una pre-istruttoria congiunta.

Emergono 3 aspetti progettuali da chiarire:

1. *Stabilità corpo di discarica, in quanto si ritiene di fondamentale importanza stimare la capacità portante del corpo di rifiuti fino a quota 20m s.l.m. che sarebbe la base per le successive fasi di coltivazione*
2. *Convenienza della realizzazione del muro ipotizzato al piede della discarica*
3. *Necessità di realizzazione nuovo fondo di impermeabilizzazione (richiesto dalla Provincia di Lucca)*

Viene esaminata anche la necessità di valutare la possibilità di mantenere il sito di discarica aperto per i conferimenti di marmettola visto la chiusura dell'impianto del Brentino.

Viene esaminata la necessità di realizzazione di un nuovo fondo oltre quota 20m s.l.m., valutando che il materiale fino ad oggi conferito non è omogeneo e considerando che il nuovo fondo utile per l'impermeabilizzazione del corpo soprastante costituirebbe comunque una superficie preferenziale di scivolamento in termini di stabilità complessiva del corpo di discarica.

I tecnici concordano nel richiedere una modifica del sistema di drenaggio, richiedendo la realizzazione di una raccolta "a caduta", e nell'ipotizzare una soluzione progettuale alternativa al piede della discarica che non preveda muri di contenimento.

Con nota del Servizio V.I.A. del 05/11/2008, reg.prot.n.0032099 del 06/11/2008, si ha la convocazione dell'incontro tecnico, ai sensi dell'art.16 L.R.79/98, volto all'illustrazione del progetto alla struttura operativa da parte dei progettisti per il 11/11/2008.

In tale sede erano presenti solo i tecnici e il Dirigente del Settore Ambiente, il Garante dell'informazione in materia di V.I.A. e i consulenti e amministratori della Programma Ambiente Apuane s.p.a.

Anche se regolarmente convocati, con nota reg.prot.n.0032099 del 06/11/2008, risultano assenti: Servizio Aria, Settore Difesa del Suolo, Settore PTC, Settore Agricoltura e Foreste.

Nel corso di tale seduta i progettisti illustrano il progetto di variante al progetto, autorizzato nel 1997, di discarica per sola marmettola. Descrivendo la successiva riclassificazione a discarica per rifiuti speciali non pericolosi: marmettola, terre e rocce da scavo, fanghi di dragaggio, materiale contenente amianto (a seguito di procedimento di verifica e A.I.A.) del 2007. I progettisti passano poi alla descrizione delle soluzioni progettuali scelte.

Con nota reg.prot.n.0032090 del 06/11/2008 del Servizio V.I.A. viene convocata la Conferenza dei servizi del 14/11/2008.

In sede di Conferenza dei Servizi del 14/11/2008 (di cui si allega il verbale ALL.a), vengono richieste integrazioni alla documentazione di Studio di Impatto Ambientale presentata dalla società Proponente, il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale viene interrotto.

Con Deliberazione G.P.A./211/2008 del 06/11/2008 viene indetta l'inchiesta pubblica, l'autorità competente accoglie le richieste dei cittadini di Montignoso e dei comitati ambientalisti in merito allo svolgimento dell'inchiesta pubblica.

Le motivazioni che i vari soggetti (A.N.P.I.L., Consorzio di Bonifica, Comune di Montignoso, Comune di Pietrasanta, Comitato cittadino contro la riclassificazione della discarica, Legambiente) adducono a giustificazione della richiesta d'indizione sono principalmente:

- Fragilità del sito della discarica dovuta alla natura carsica delle rocce di fondo;
- Prossimità della discarica con un'area naturale protetta classificata come S.I.R. e Z.P.S.;
- Opportunità di depositare nella discarica tipologie di rifiuto che diano affidabilità nel tempo.

In data 11/12/2008 i tecnici, Dott.D'Argliano e Ing.Malagoli, il Dirigente Ing.Arrighi e l'Assessore all'Ambiente svolgono un sopralluogo presso l'impianto di discarica.



Con nota reg.prot.n.0036893 del 23/12/2008 la Società Programma Ambiente Apuane presenta alla Provincia di Massa Carrara e alla Provincia di Lucca un'istanza per la prosecuzione della discarica sino a quota +25m s.l.m.

In data 19/01/2009 presso gli uffici del Settore Ambiente si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato: Provincia di Lucca: Ing.Cecconi, Ing.Decanini

Provincia di Massa Carrara: Ing.Arrighi, Dott.ssa Bonfigli, Ing.Malagoli, Assessore Ambiente

Nel corso della riunione viene esaminata la richiesta di proroga presentata dalla Programma Ambiente Apuane, richiesta per continuare la gestione della discarica fino alla conclusione del procedimento di V.I.A. Viene esclusa da tutti la possibilità di attivare una verifica ambientale in quanto completamente fuori luogo con il progetto complessivo soggetto a V.I.A. e ritenuta la modifica non tale da incrementare gli impatti già generati dall'attuale gestione. Si concorda la necessità di richiedere che la Ditta dimostri, in occasione della presentazione delle integrazioni richieste, che la fase fino a +25m s.l.m. non contrasti il progetto complessivo. Valutato l'intervento sotto il profilo ambientale ed acquisito il parere favorevole delle amministrazioni interessate sarà valutata la possibilità di prorogare l'autorizzazione fino a quota +25m s.l.m.

Il Servizio V.I.A. con nota reg.prot.0000967 del 12/01/2009 ha inviato il verbale della Conferenza dei Servizi del 14/11/2009 alle Amministrazioni interessate al procedimento in oggetto e alla Società Proponente.

In data 26/01/2009 si è tenuto un incontro presso gli uffici del Presidente. Erano presenti:

Provincia di Massa Carrara: Presidente, Assessore all'Ambiente, Dott.D'Argliano,
Ing.Malagoli

Provincia di Lucca: Assessore all'Ambiente, Ing.Pagni, Ing.Decanini

Programma Ambiente Apuane: Ing.Lavaggi, Ing.Calestani, Dott.Gardenato

Viene esaminata la possibilità di concedere una proroga alla gestione. Su Lucca l'Ing.Pagni prospetta l'ipotesi di autorizzazione allo stoccaggio temporaneo (L'intervento ricade in realtà in "modifica ad impianto esistente"). Nel corso di tale seduta viene richiesto alla ditta di dimostrare l'inserimento nel progetto complessivo, in occasione della presentazione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza del Novembre 2008, del lotto di coltivazione fino a quota +25m s.l.m.

Con nota reg.prot.n.0006752 del 02/03/2009, La Società Programma Ambiente Apuane richiede una proroga per il deposito in forma di cumuli autorizzato con DD/8576/2008 per completare i lavori di rimodellamento dei fronti rocciosi.

A questa richiesta segue nota del Servizio V.I.A., reg.prot.n.0009003 del 20/03/2009, in cui viene comunicata l'impossibilità di concedere una proroga per il deposito temporaneo e provvisorio.

Il procedimento di V.I.A. è stato riattivato ai sensi di Legge a seguito della presentazione da parte del Proponente della documentazione integrativa richiesta (nota reg. prot.n. 0011736 del 17/04/2009).

A seguito di tale deposito non è stata richiesta la pubblicazione, in quanto il progetto è stato adeguato, recependo variazioni tecniche e prescrizioni dettate dalle amministrazioni interessate ai sensi dell'art.8 della L.R.79/98.

In data 05/05/2009 si tiene la Conferenza dei Servizi (di cui si allega il verbale), convocata con nota reg.prot.n.0011772 del 17/04/2009.

Nel corso di tale conferenza i partecipanti esprimono parere favorevole a consentire il proseguimento della coltivazione della discarica "ex cava Fornace" fino a quota +25m con i vecchi codici di rifiuti autorizzati.

Acquisito il parere favorevole dei partecipanti, la Conferenza dei Servizi concorda nel procedere al rilascio di un'autorizzazione a gestire la discarica con il conferimento dei codici già autorizzati fino a quota +25m s.l.m., base di posa del nuovo strato di impermeabilizzazione.

Con DD/8595/2009 del 10/06/2009 viene concessa alla Programma Ambiente Apuane una proroga dell'autorizzazione alla gestione fino a quota +25m s.l.m. della discarica per rifiuti speciali non pericolosi



"Ex Cava Viti".

Con note reg.prot.n.2398/AMB e n.2397/AMB del 04/08/2009 il Presidente dell'inchiesta pubblica ha trasmesso il "Parere Finale" ed il "Rapporto Finale".

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

A seguito della **Conferenza dei Servizi del 14/11/2008** il Proponente ha presentato integrazioni in cui sono state recepite le prescrizioni emerse durante tale seduta.

In tale sede sono stati esplicitati gli esiti dell'istruttoria del Servizio V.I.A. In particolare sono state rilevate problematiche relative a:

- Stabilità dell'ammasso di rifiuti in relazione alle pendenze elevate e altezza (110m s.l.m.) di progetto, sia in relazione alla previsione di un muro in c.a. al piede, sia in merito alla richiesta di conferimento di rifiuti dalle caratteristiche fisiche diverse che potrebbero creare problemi per la stabilità anche in riferimento all'eventuale presenza di lenti di materiale non omogeneo;
- Portanza del basamento specie in riferimento al comportamento dei rifiuti già abbancati fino a quota 20m;
- Necessità di un nuovo fondo di impermeabilizzazione e della previsione di un sistema di captazione e raccolta del percolato a caduta con la previsione di strati drenanti e colonne di captazione.

A seguito della richiesta di realizzazione di un nuovo fondo omogeneo su tutta l'estensione della discarica, è stata richiesta al Proponente una inevitabile rivisitazione del progetto e una rivalutazione della stabilità, in quanto la geomembrana, utile dal punto di vista ambientale per aspetti gestionali quali raccolta del percolato, potrebbe costituire una superficie preferenziale di scivolamento.

Si è resa inoltre necessaria un'indagine sulla portanza del corpo dei rifiuti già abbancati per valutare la stabilità complessiva della discarica in progetto. Essendo il conferimento di nuove tipologie di rifiuti (oltre a quelle già autorizzate) da valutare anche in riferimento alle garanzie del nuovo fondo di impermeabilizzazione.

La presenza di alcune specie animali sensibili alla salinità nell'area del Lago di Porta (indicate nel documento di Relazione di Incidenza, del procedimento di verifica) ha già in sede di Conferenza istruttoria escluso la possibilità di innalzamento dei limiti tabellari della tab.5 art.6 del D.M.03/08/2005 (in quanto in caso di infiltrazioni si avrebbero aumenti troppo elevati della salinità).

ANPIL Lago di Porta ha richiesto, inoltre, una valutazione dell'interferenza fra gli acquiferi di pianura e gli acquiferi collinari. In quanto dagli studi della Programma Ambiente Apuane è emersa l'assenza di connessione tra gli acquiferi, ma un'ampia letteratura dimostra una continuità seppur parziale. Ritenendo fondamentale la tutela del Lago di Porta (lago pensile - fiume Versilia) da una possibile contaminazione non solo per il periodo di gestione dell'impianto più ulteriori 30 anni, ma molto più lungo dell'ordine delle centinaia di anni, ANPIL ha richiesto una scelta attenta dei rifiuti conferibili. Sono state espresse forti perplessità circa la richiesta di conferimento di fanghi di depurazione e ceneri da inceneritori. ANPIL concordando con quanto espresso dalla Provincia di Massa Carrara circa la sensibilità ai cloruri di fauna presente nell'area protetta, ha richiesto una rivalutazione dell'altezza finale, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche dei diversi rifiuti. In merito alle pendenze di progetto per il corpo dei rifiuti ritenuto che siano superiori a quelle indicate dal D.Lgs.36/2003 richiede che vengano ridotte.

Anche il Comune di Montignoso ha espresso parere contrario alla richiesta di innalzamento dei limiti della tab.5 del D.M. 03/08/2005 e parere contrario al conferimento di rifiuti pulverulenti (CER 10.02.02, CER19.09.03, CER12.01.15, CER06.05.03, CER19.09.02) richiedendo di limitare il conferimento di CER17.05.06 a quello proveniente da corsi d'acqua. Richiamata la vocazione storica della discarica e preso atto delle necessità del territorio richiede che il 70% del volume totale sia da destinare a marmettola. Ravvisa poi la necessità di completare al più presto la discarica con il ripristino del sito.



Il Dipartimento di Massa Carrara e il Dipartimento di Lucca hanno espresso parere contrario all'estensione dei codici e deroghe sull'eluato. Ritenendo che il conferimento di eventuali altri codici rispetto a quelli già autorizzati sia da valutare in relazione alle reali esigenze di smaltimento del territorio.

I partecipanti concordano con la necessità di un nuovo fondo di impermeabilizzazione al fine di raggiungere la maggior garanzia possibile anche solo per le tipologie già autorizzate.

La Conferenza si è conclusa concordando con quanto espresso e ribadendo i dubbi sul progetto in merito all'altezza che si intende raggiungere, pendenza del corpo dei rifiuti e attuale capacità portante del materiale già abbancato fino a quota 20m. Per l'ammissione di nuovi codici richiesti concorda con ARPAT sulla necessità di una valutazione delle esigenze di smaltimento del territorio.

La Conferenza dei Servizi istruttoria si è conclusa con la richiesta al Proponente, ai sensi dell'art.16 c.5 della L.R.79/98, di integrazione dello Studio di Impatto Ambientale presentato e l'adeguamento degli elaborati progettuali alle varie osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni interessate al procedimento.

Dal punto di vista progettuale è emersa, quindi, la necessità di:

- Previsione un nuovo fondo di impermeabilizzazione,
- Diminuzione delle pendenze del corpo dei rifiuti,
- Riduzione altezza del corpo dei rifiuti,
- Soluzione progettuale diversa che non necessiti di un muro al piede,
- Verifiche della stabilità del corpo dei rifiuti in riferimento al nuovo fondo di impermeabilizzazione e disomogeneità del materiale conferito con particolare riferimento alla cella per l'amianto,

dal punto di vista dei conferimenti è stata sottolineata la necessità:

- di indicare la composizione chimica dei CER richiesti e la provenienza delle singole tipologie di rifiuto;
- di limitare/eliminare le "voci specchio" non già autorizzate.

È stato chiesto di integrare lo S.I.A. con:

- Valutazione influenze sull'ambiente dei nuovi conferimenti, con l'estensione del piano di monitoraggio per le emissioni in atmosfera alla valutazione del PM10,
- Valutazione dell'impatto sul traffico generato dai mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto.

Il Proponente con nota reg.prot.n.0011736 del 17/04/2009 ha presentato integrazioni alla documentazione allegata all'istanza.

A seguito delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del Novembre 2008 il Proponente ha rimodulato il progetto di coltivazione della discarica, dopo aver eseguito gli accertamenti tecnici sui materiali presenti e su quelli da conferire e dopo aver svolto le verifiche di stabilità tenendo conto della presenza del nuovo fondo di impermeabilizzazione.

Il Proponente ha condotto le indagini di portanza dei rifiuti già abbancati costituenti la base per i nuovi conferimenti. Dalle analisi condotte è emerso che l'assestamento tende ad esaurirsi entro breve tempo, comunque entro il periodo di conferimento del gradone successivo pari a un anno o un anno e mezzo. Al fine di favorire l'assestamento è stato modificato l'intervallo in altezza dei successivi strati drenanti, abbassato a 5m per aumentare l'efficacia di espulsione dell'acqua. L'assestamento dei rifiuti abbancati secondo i progettisti non è tale da compromettere la stabilità del fondo di impermeabilizzazione.

È stato modificato il lay-out della discarica a seguito della diminuzione dell'altezza massima e dell'inclinazione del corpo di rifiuti, della modifica della configurazione al piede e dell'introduzione del nuovo fondo a quota +25/26m s.l.m.

Sono state previste varie fasi di coltivazione della discarica, la prima fase è rappresentata dalla coltivazione della discarica fino alla quota di realizzazione del nuovo fondo (+25/26m s.l.m.) previsto in contropendenza verso monte e caratterizzato da uno strato minerale compattato (argilla o limo argilloso) di



circa 1m, telo in HDPE di spessore 2 mm, tessuto non tessuto. Lo strato sarà poi sormontato da uno strato di 50:70cm di marmettola, tessuto non tessuto, strato drenante di fondo, tessuto non tessuto.

La soluzione progettuale che è stata messa a punto è stata modellata eliminando l'opera al piede e chiudendo la scarpata contro il rilevato che verrà costituito per raccordare la strada d'ingresso alle quote superiori. Il rilevato stradale sarà delimitato da geoblock che lo separeranno dal paramento esterno di rinaturalizzazione. I rifiuti conferiti saranno miscelati per evitare la formazione di "nuclei" con caratteristiche fisiche diverse di rilevanti dimensioni.

Per la raccolta del percolato è previsto il posizionamento di tubi drenanti distanziati circa 35+ 40m con diametro di 320mm collegati con delle colonne drenanti verticali per il conferimento del percolato al drenaggio di fondo e da qui per caduta al sistema di raccolta previsto a quota +28m s.l.m. soprastante il fondo di impermeabilizzazione. Il percolato verrà poi inviato alla vasca di stoccaggio predisposta.

Lungo tutto il coronamento di base sarà realizzato il sistema di collettamento delle acque meteoriche che defluiranno nel tempo sulla superficie esterna rinaturalizzata della discarica.

La sezione del corpo di rifiuti avrà una forma articolata al fine di garantire la possibilità di aver un gradone percorribile da piccoli mezzi ogni 5 m di dislivello e una buona stabilità.

La permeabilità equivalente della sezione, $k=9,78 \cdot 10^{-10}$ m/sec.

L'angolo complessivo di inviluppo della sezione è stato ridotto da 35 a 33°.

La sezione è di altezza complessiva pari a 98 m.

Sono previste 3 fasi di coltivazione della discarica: la prima da 850.000mc, la seconda da 850.000mc e la terza da 350.000mc.

È prevista la realizzazione di una cella per l'amianto nel territorio della Provincia di Lucca (a partire da +43m s.l.m. fino a +83m s.l.m.). La cella per amianto sulla Provincia di Massa Carrara sarà coltivata fino a quota +53m s.l.m. Entrambe le celle, considerate suscettibili di cedimenti, sono state progettate in modo tale da non conferire alcun rifiuto al di sopra delle stesse e comunque per esse è prevista la compensazione di eventuali deformazioni, in fase di coltivazione, già nelle immediate fasi di elevazione dello strato.

INCHIESTA PUBBLICA

L'inchiesta pubblica è stata indetta dalla Giunta Provinciale con la soprarichiamata Del.G.P.A./211/2008 e con la successiva Del.G.P.A./236/2008 ai sensi dell'art.15 della L.R. 79/98 con lo scopo di integrare, sotto il profilo della compatibilità, l'indagine tecnica degli effetti ambientali indotti dalla realizzazione delle opere proposte anche in campo sociale.

Con Del.G.P.A./236/2008 del 21/11/2008 è stato specificato che eventuali sospensioni dei termini del procedimento di V.I.A. non avrebbero prodotto effetti sui tempi di svolgimento dell'inchiesta pubblica, in quanto si è ritenuto che l'inchiesta pubblica non dovesse esprimersi sulle caratteristiche tecniche del progetto, ma dovesse acquisire e riportare il grado di accettabilità sociale del progetto oggetto di V.I.A.

Il Presidente dell'inchiesta pubblica ha trasmesso il Rapporto Finale con nota reg.prot. 2397/AMB e il Parere Finale con nota reg.prot. 2398/AMB del 04/08/2009.

ESITI DELL'INCHIESTA PUBBLICA

Parere finale del Presidente dell'Inchiesta Pubblica

Nel documento "Parere finale" il Presidente dell'Inchiesta Pubblica sulla base delle audizioni, udienze, memorie scritte e testimonianze raccolte ha formulato una serie di riflessioni sottoposte all'attenzione del Servizio V.I.A.

Il Presidente spiega:

- I. di aver ritenuto necessario sospendere i tempi dell'inchiesta pubblica, nonostante la Del.G.P. 236/2008, fino all'acquisizione della documentazione integrativa, precisando di ritenere di avere assunto una posizione corretta in quanto le integrazioni sono pervenute nell'Aprile 2009;



2. di aver prodotto il "Registro delle udienze", richiesto dalla Del.G.P./236, nonostante non se ne faccia alcun riferimento né nella normativa regionale e nazionale, né nelle Linee Guida della Regione;
3. di non aver rispettato il termine dei 150 giorni per la chiusura dell'inchiesta pubblica, in quanto il Settore Ambiente non ha rispettato l'indicazione dell'art.16 c.5 della L.R.79/98 che prevede la pubblicazione del progetto dopo significative modifiche;
4. di riconoscere la partecipazione dei tecnici del Proponente alle assemblee anche se hanno risposto in modo non condiviso dall'assemblea;
5. di ritenere non soddisfacente la gestione dell'impianto nel nuovo progetto relativamente al lavaggio degli automezzi e all'umidificazione dei rifiuti prima della loro copertura, ritiene inoltre sia necessaria un'apposita area impermeabilizzata destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in attesa dei risultati delle analisi;
6. di aver percepito diffidenza nei confronti dell'operato della Provincia per le precedenti autorizzazioni alla Programma Ambiente Apuane;
7. di aver constatato l'accentuarsi della diffidenza, durante lo svolgimento dell'inchiesta, a causa del rilascio della proroga fino a quota +25m s.l.m., senza lo svolgimento di una verifica o di una V.I.A.;
8. di non ritenere sufficiente la giustificazione che la proroga è stata concessa per aiutare il comparto lapideo locale, in quanto ritiene che la discarica non sia gestita in tal senso;
9. di non ritenere che la discarica possa ritenersi a servizio del comparto apuo-versiliese;
10. di aver appurato che i cittadini contrari alla discarica considerano le autorizzazioni concesse un alibi per realizzare forzatamente la discarica anche in relazione alle royalties;
11. di ritenere errata l'impostazione dello S.I.A., redatto considerando la discarica già localizzata e il progetto per sola marmettola già approvato, di ritenere mancanti:
 - riferimenti al PTC;
 - analisi della vincolistica;
 - valutazione d'incidenza;
 - vincolo archeologico;
 - indagine puntuale sui possibili inquinanti presenti nei codici CER richiesti;
 - identificazione dei materiali da conferire in discarica;
12. di aver assistito ad un forte contrasto in merito alla conformità urbanistica con gli strumenti vigenti dei comuni di Pietrasanta e Montignoso;
13. di rilevare che, se da un lato non è dimostrato in modo definitivo il legame fra l'esistenza della faglia attiva ed eventuali effetti sismici e crolli per carsismo, dall'altro manca una valutazione inconfutabile che escluda del tutto la criticità legata agli aspetti carsici.
14. di aver appurato che il Comitato dei cittadini e le associazioni ambientaliste sono favorevoli a una discarica per sola marmettola a servizio solo del comparto apuo-versiliese e sono contrari all'aumento dei codici CER autorizzati e all'innalzamento dei limiti della tab.5 del D.M.03/08/2005.

Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica conclude: *"ritengo necessario applicare quelle che sono le finalità di una Valutazione d'Impatto Ambientale, cioè effettuare una valutazione complessiva degli impatti di un'opera in relazione alla specificità di un sito a prescindere dal fatto che si tratti di un'opera nuova o esistente; ciò reso ancor più necessario nel caso in esame perché una specifica V.I.A. non è mai stata effettuata"*.

In merito alle conclusioni dell'inchiesta pubblica si precisa:

1. che con Del.G.P.A./236/2008 del 21/11/2008 è stato specificato che eventuali sospensioni dei termini del procedimento di V.I.A. non avrebbero prodotto effetti sui tempi di svolgimento dell'inchiesta pubblica, in quanto si è ritenuto che l'inchiesta pubblica non dovesse esprimersi sulle caratteristiche tecniche del progetto, ma dovesse acquisire e riportare il grado di accettabilità sociale del progetto oggetto di V.I.A. Per questo non era necessario attendere le integrazioni al progetto, in quanto tale documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi riguardava esclusivamente dettagli meramente tecnici (eliminazione muro al piede della discarica, diminuzione della pendenza, verifica della



- portanza del rifiuto già conferito base per i futuri conferimenti), volti a garantire una maggiore sicurezza in termini di stabilità del corpo di discarica;
2. il "registro delle udienze" è stato ripreso dallo Schema di Partecipazione del pubblico nella procedura di V.I.A. di cui alla Del.G.R.T.n.001069 del 20/09/1999, "Schema di Regolamento tipo sulla partecipazione del pubblico nella procedura di V.I.A." art.5 c. 4;
 3. L'art.16 c.5 della L.R.79/98 recita ".....L'autorità competente provvede affinché il proponente adempia, ove occorra, agli oneri pubblicitari previsti dal c.3 dell'art.14." L'autorità competente nel caso in esame non ha ritenuto necessario richiedere la pubblicazione delle integrazioni in quanto, come già detto, le integrazioni hanno apportato modifiche al progetto di tipo meramente tecnico e richieste in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di garantire una maggiore stabilità del corpo di discarica e una maggior sicurezza strutturale. Per il progetto, adeguato alle prescrizioni dettate dalle amministrazioni interessate ai sensi dell'art.8 della L.R.79/98, non è stata richiesta la pubblicazione, in quanto in esso sono state recepite variazioni tecniche. Di fatto tale progetto non è identificabile come un progetto nuovo.
 4. I tecnici della P.A.A. hanno redatto il progetto, non accettato dai partiti contrari alla discarica; è comprensibile quindi che siano stati contestati anche i loro interventi anche in sede di inchiesta pubblica.
 5. si precisa che tutto ciò che concerne la gestione dell'impianto sarà oggetto di specifico procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), comunque i rifiuti da conferire in discarica non sono oggetto di stoccaggio temporaneo in attesa dei risultati delle analisi (vedi criteri di ammissibilità rifiuto in discarica D.Lgs 36/2003 e D.M 03/08/2005); quando si presenta il caso di analisi a campione che possono essere richieste dagli enti di controllo, diverse dalle analisi per il conferimento, il rifiuto viene stoccato in un cumulo posto sopra gli altri già "stesi" in discarica. Comunque questo non è configurabile come stoccaggio temporaneo. La previsione di uno stoccaggio temporaneo dei rifiuti indurrebbe inoltre maggiori impatti.
 6. si prende atto delle diffidenze nei confronti della Provincia per il precedente procedimento di verifica ambientale, avente per oggetto la riclassificazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e la conseguente A.I.A. per la gestione fino a quota +20m s.l.m.
 7. L'inchiesta pubblica avrebbe dovuto concludersi nei tempi di legge prestabiliti, si è preso atto dei problemi che il Presidente dell'Inchiesta Pubblica ha incontrato nella sua conduzione. La necessità di mantenere aperta la discarica per il conferimento di marmettola ha indotto l'autorità competente a valutare la richiesta del Proponente di una proroga alla gestione della discarica, consentendo il conferimento fino a quota +25m s.l.m. e consentendo la realizzazione degli interventi propedeutici all'eventuale coltivazione della discarica. Per valutare la concessione di un'autorizzazione fino a quota +25m s.l.m. è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 05/05/2009. Nelle integrazioni presentate dal Proponente è stato dimostrato l'inserimento del lotto di coltivazione fino a quota +25m s.l.m. nel progetto complessivo (tale lotto è risultato propedeutico alla realizzazione del nuovo fondo di impermeabilizzazione richiesto). La Conferenza del 5 Maggio, per cui sono state convocate tutte le amministrazioni interessate al procedimento di V.I.A., ha deciso di procedere al rilascio di un'autorizzazione a gestire la discarica con il conferimento dei codici già autorizzati fino a quota +25m s.l.m. (base di posa del nuovo strato di impermeabilizzazione), in quanto tutti i partecipanti al proseguimento della coltivazione della discarica "ex cava Fornace" fino a quota +25m con i vecchi codici di rifiuti autorizzati. È da precisare che sarebbe stato quanto meno assurdo attivare un procedimento di verifica per il lotto da quota +20m s.l.m. a +25m s.l.m, con un procedimento di V.I.A. aperto. Infatti solo l'esame che è stato fatto sugli impatti indotti dal progetto complessivo garantisce una valutazione complessiva ed esaustiva a favore dell'ambiente, sarebbe stato riduttivo andare a valutare singolarmente gli impatti indotti da una parte del progetto.
 8. sono pervenute all'autorità competente richieste da parte di associazioni quali: Associazioni industriali, Assindustria, ecc.



9. i rifiuti speciali sono di libera circolazione, in fase di conclusione del procedimento di V.I.A. può essere prescritto al Gestore di conferire una percentuale più alta di materiale proveniente dal territorio limitrofo alla discarica;
10. le Royalties vengono pagate al Comune e non alla Provincia, titolare per il rilascio delle autorizzazioni;
11. Si ritiene che la necessità dell'opzione "zero", intesa appunto come "la non realizzazione/esame delle alternative di localizzazione", non sia applicabile al caso in esame, visto che sotto analisi non è il sito discarica, ma la riclassificazione dell'impianto. La V.I.A. consente di valutare i codici conferibili e di dettare tutta una serie di prescrizioni,
12. Si prende atto delle considerazioni in merito alla conformità urbanistica. I rappresentanti dei Comuni in sede di Conferenza dei Servizi non hanno mai rilevato la non conformità dell'intervento ai vigenti piani comunali. Sarà necessario acquisire ulteriore parere in merito.
13. La sensibilità dell'area e la sua conformazione carsica non è mai stata sottovalutata. Se la faglia che interessa la discarica è identificabile come attiva si prefigurano problemi per tutta la cittadinanza, ma non solo legati alla discarica.
14. la discarica è nata per il conferimento di sola marmettola, in merito all'innalzamento dei limiti della tab.5 del D.M.03/08/2005 è già stato valutato che vista la natura dell'area è improbabile che sia concessa una deroga.

Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica conclude: *"ritengo necessario applicare quelle che sono le finalità di una Valutazione d'Impatto Ambientale, cioè effettuare una valutazione complessiva degli impatti di un'opera in relazione alla specificità di un sito a prescindere dal fatto che si tratti di un'opera nuova o esistente; ciò reso ancor più necessario nel caso in esame perché una specifica V.I.A. non è mai stata effettuata"*.

In merito alla conclusione del Presidente dell'Inchiesta Pubblica si concorda sul fatto che vada svolta una valutazione d'impatto ambientale, peraltro l'inchiesta pubblica è stata indetta proprio nell'ambito del procedimento di V.I.A.

Il procedimento in esame è su un impianto già localizzato, nell'ambito dell'istruttoria sono stati valutati tutti gli impatti indotti sulle varie matrici ambientali.

In merito alla necessità di opzione zero, non si concorda con quanto espresso nel rapporto in quanto tale opzione, intesa appunto come "la non realizzazione", non è applicabile al caso in esame, visto che sotto analisi non è il sito di discarica, ma la riclassificazione dell'impianto e di conseguenza il tipo di rifiuto conferibile.

Rapporto finale dell'Inchiesta Pubblica

Nel corso dell'inchiesta pubblica si sono tenute varie udienze ed incontri con i vari "partiti".

Dai primi dati desumibili dal Rapporto Finale emerge chiaramente che la discarica, accettata dalla stragrande maggioranza della popolazione come discarica a servizio del settore lapideo, dopo la riclassificazione presenta **un livello di accettabilità sociale basso**.

Si tiene a precisare che nel paragrafo 2 ci sono diverse inesattezze fra cui al pt.2.4.7. laddove si parla della ripresa del procedimento.

Viene descritto il "nuovo" progetto come caratterizzato da caratteristiche peculiari e contenuti variati rispetto a quello allegato all'istanza, in realtà il progetto è stato modificato in base alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi istruttoria del 14/11/2008, recependo delle indicazioni puramente tecniche.

Vengono citate osservazioni sul progetto identificate come di Soggetti istituzionali diversi dall'Autorità competente quando in realtà sono interventi della Provincia stessa.



DOPO INCHIESTA PUBBLICA

Dopo la chiusura dell'inchiesta pubblica l'autorità competente in data 07/08/2009, con nota reg.prot.n.0024268 del 12/08/2009 il Servizio V.I.A. ha provveduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 23/09/2009, successivamente annullata con nota reg.prot.n. 0027687 del 19/09/2009, a seguito di

AM

richiesta del Soggetto proponente reg.prot.n.0027670 del 19/09/2009, ai sensi dell'art.15 c.5 della L.R.79/98, di adeguarsi parzialmente agli esiti dell'inchiesta pubblica.

Il Proponente ha presentato con nota reg.prot.0029636 del 12/10/2009 documentazione integrativa comprensiva della Relazione d'Incidenza, richiesta in sede di Inchiesta Pubblica, constatata la vicinanza con la zona "Lago di Porta" SIR-ZPS135IT5110022.

Il Servizio V.I.A. ha quindi provveduto a trasmettere tale documentazione al Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali citando il parere Regionale (prot.n.A000GRT/56306/124.12.04 del 27/02/2007) per la Relazione d'Incidenza che era stata predisposta nell'ambito del precedente procedimento di verifica ambientale.

Con nota reg.prot.n.0011215 del 16/04/2010 il Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana ha inviato parere non favorevole alla variante.

Il Servizio V.I.A. ha convocato con nota reg.prot.n.0014092 del 13/05/2010 la Conferenza dei Servizi del 28/05/2010.

Con nota reg.prot.n. 0014629 del 18/05/2010 la società Programma Ambiente Apuane richiede di posticipare la Conferenza del 28/05/2010, avendo provveduto ad un riesame delle tipologie di rifiuto da conferire in discarica.

Con nota reg.prot.n.0015084 del 21/05/2010 viene annullata la Convocazione per il 28/05/2010 e viene richiesto all'Ufficio della Regione se voglia procedere o meno alla rivisitazione del parere di competenza già formulato.

Con nota reg.prot.n.0021903 del 26/07/2010, appresa l'intenzione degli uffici della Regione di esprimere il proprio parere in sede di Conferenza dei Servizi, si è provveduto a riconvocarla per il giorno 20 Settembre 2010.

In data 20/09/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria nel corso della quale è emersa la volontà manifestata dai Comuni di mantenere la "vocazione storica dell'impianto" come sito per lo smaltimento di marmettola.

I partecipanti alla Conferenza, dopo ampia e articolata discussione, tenuto conto degli esiti dell'inchiesta pubblica e valutate le caratteristiche del sito di localizzazione della discarica, hanno concordato nell'esprimere compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione della discarica, sui territori della Provincia di Massa Carrara e della Provincia di Lucca, con le sole tipologie di rifiuto già autorizzate fino a quota + 25 m s.l.m. sul territorio del Comune di Montignoso.

I partecipanti hanno inoltre espresso parere negativo alla richiesta di innalzamento dei limiti delle concentrazioni di cloruri, solfati e DOC e per le altre tipologie di rifiuti richieste.

A seguito della Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento è stato richiesto (con nota reg.prot.n.0030302 del 18/10/2010) il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio che, seppur regolarmente convocata, non era presente a tale seduta. Il procedimento è stato attivato secondo i dispositivi della L.R.79/98 quindi ai sensi dell'art.14 c.7 della stessa legge regionale l'autorità competente avrebbe potuto procedere anche in assenza del parere delle amministrazioni interessate, individuate ai sensi dell'art.8, ma si è ritenuto, richiamato il principio di precauzione sancito dall'art.174 par.2 del Trattato di Roma dover acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio si è espressa con nota reg.prot.n. 0003145 del 31/01/2011 in cui tenuto conto della situazione attuale del sito e visto il progetto di ripristino ambientale ritiene l'intervento nella sua globalità in linea di massima compatibile dal punto di vista paesaggistico, precisando che nel successivo iter autorizzativo si riserva la facoltà di indicare accorgimenti e prescrizioni finalizzati a mitigare l'impatto sul paesaggio.



CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Contributi istruttori Amministrazioni interessate al procedimento ai sensi dell'art.8 L.R.79/98

L'Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord, con nota reg.prot.n.0029985 del 17/10/2008, invia contributo istruttorio in cui non rileva, per quanto di competenza, elementi ostativi alla realizzazione delle opere, raccomandando l'esecuzione dei monitoraggi, sia delle acque superficiali che sotterranee ai fini della salvaguardia della risorsa sia per la manutenzione dei fronti rocciosi prospicienti la discarica.

Il Settore Ambiente del Comune di Montignoso, con nota reg.prot.n. 3538/AMB del 04/11/2008, invia proprio contributo istruttorio. Nel complesso viene ravvisata la necessità di portare a compimento la fase di completamento della discarica per arrivare poi al ripristino ambientale dell'area, si esprime comunque parere contrario alla richiesta di deroga di cui all'art.10 c.1, lett.c del D.M.03/08/2005. Parere contrario alla richiesta di rifiuti che possono essere pulverulenti, come quelli prodotti da lavorazioni metallurgiche (CER 10.02.02, CER 10.09.03, CER 12.01.15) e prodotti derivanti da impianti termici.

Viene espresso parere contrario al conferimento di rifiuti classificati con CER 06.05.03, con CER 09.09.02 e con CER 17.05.06.

Ritenuto poi che si debba mantenere la vocazione storica dell'impianto a discarica per marmettola, si ritiene che almeno il 70% della volumetria utile di discarica sia da destinare allo stoccaggio di marmettola.

Viene inoltre richiesta l'attivazione di un'inchiesta pubblica.

L'A.N.P.I.L. "Lago di Porta" invia proprio contributo scritto con nota reg.prot.3537/AMB del 04/11/2008, in cui si evidenzia la mancanza di indicazioni sugli inquinanti presenti nei vari codici richiesti e si richiede una valutazione dei possibili rischi per la salute e per l'ambiente.

Il Comune di Pietrasanta con nota reg.prot.n.3549 del 05/11/2008 invia proprio contributo predisposto in concertazione con l'A.N.P.I.L. Lago di Porta con cui richiede ad integrazione della documentazione:

- una relazione sulla composizione dei rifiuti in termini di inquinanti e relazione sui rischi che resine e composti aromatici potrebbero comportare,
- integrazione circa la destinazione del percolato;
- descrizione di tipologie di additivi e resine presenti;
- destinazione delle acque che attraverseranno la discarica rinaturalizzata.

L'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca con nota reg.prot.n.0033213 del 17/11/2008 comunica di non ravvisare di avere specifiche competenze sul progetto.

Il Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli con nota reg.prot.n.0033141 del 15/11/2008 e con successiva nota reg.prot.n.0013917 del 07/05/2009 chiede integrazioni al progetto presentato in merito a dispositivo acque di svuotamento lento delle vasche di accumulo delle acque meteoriche, con i relativi calcoli idraulici, analisi delle interferenze fra fondo vasca con le acque di falda, per la vasca di raccolta percolato si chiede di descrivere le misure previste, con i relativi calcoli idraulici, per evitare sversamenti accidentali.

Soprintendenza Beni Archeologici con nota del 15/12/2009 comunica che l'area interessata dall'intervento non ricade in zona sottoposta al vincolo archeologico.

Soprintendenza Beni Architettonici ha comunicato parere di competenza con la nota soprarichiamata.

Dip.to ARPAT di Massa Carrara con nota reg.prot.n.0029717 del 12/10/2010 ha inviato parere scritto in cui evidenzia le criticità legate alla richiesta di estensione delle tipologie di rifiuti da smaltire.

Settore Difesa del Suolo con nota reg.prot.n.0026702 del 20/09/2010 (allegato al verbale della Conferenza conclusiva) ha espresso parere contrario alla procedura di V.I.A., con successiva nota reg.prot.n.0031450 del 26/10/2010 ha espresso parere favorevole con richiesta di adeguamento dell'attraversamento della fossa Fiorentina.



OSSERVAZIONI

Nel corso del presente procedimento di V.I.A. sono state presentate osservazioni da parte di cittadini e di comitati, i diversi pareri sono stati esplicitati nel corso dell'inchiesta pubblica e riportati espressamente nel Rapporto Finale dell'Inchiesta Pubblica conservato agli atti d'ufficio.

CONCLUSIONI

Vista la natura del sito e considerata la vicinanza all'area naturale protetta "Lago di Porta" si è ritenuto fin dalla prima fase dell'istruttoria che poche delle tipologie di rifiuto richieste fossero conferibili in discarica senza presentare problemi di natura ambientale, mentre per tipologie, quali ad esempio "le voci specchio", occorresse una valutazione molto attenta.

Preso atto del progetto presentato così come integrato con le prescrizioni dettate a seguito della Conferenza istruttoria, tenuto conto della volontà dei comuni territorialmente interessati di mantenere la vocazione storica dell'impianto, esaminati gli esiti dell'inchiesta pubblica si è ritenuto ambientalmente compatibile il progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per il solo conferimento delle tipologie di rifiuti già autorizzate fino a quota +20m s.l.m. di cui alla DD/8691/2007 della Provincia di Massa Carrara.

A seguito del parere della Regione Toscana sulla Relazione d'Incidenza presentata dal Proponente, la stessa Programma Ambiente Apuane ha richiesto una rivisitazione di tale parere sulla tabella rivista dei codici da poter conferire in discarica.

I rifiuti per i quali viene chiesta l'autorizzazione sono riportati nella seguente tabella:

Rifiuti provenienti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali			
1 - MARMETTOLA - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	codice CER 010413	Descrizione: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno dei siti contaminati)			
2.1 e 2.2. - TERRA PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI, OPERAZIONI DI TRIVELLAZIONE, SBANCAMENTO, SCAVO COME DA PORGETTI DI BONIFICA O CARATTERIZZAZIONE APPROVATI - terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio)	codice CER 170504	Descrizione: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
	codice CER 170506	Descrizione: Fanghi di dragaggio	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
3 - MATERIALE DERIVANTE DA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI BENI CONTENENTI AMIANTO - materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	codice CER 170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
4- RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI O ACQUE - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	codice CER 170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
Rifiuti dei processi chimici inorganici			
5 - BARITINA - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi	codice CER 060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	
Rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale			
6.1- CENERI PESANTI O SCORIE - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	codice CER 190112	Ceneri pesanti o scorie diverse da quelle di cui alla voce 190111	
6.2- RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI O ACQUE -rifiuti stabilizzati/solidificati	codice CER 190305	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	



6.3- SCARTI DI LAVORAZIONI LAPIDEE - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non altrimenti specificati	codice CER 191209	Minerali (ad es. sabbia, rocce)	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
6.4- RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI - rifiuti provenienti da operazioni di bonifica di terreni e risanamento della falda	codice CER 191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi di quelli di cui alla voce 191301	

- 1- Marmettola : fango palabile con umidità di conferimento intorno al 40%, granulometria fine (argilla, limo prevalenti), derivante dalla segazione di pietre, marmi, graniti. Si tratta di materiale derivante dalla lavorazione della pietra. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: lavorazione della pietra: segazione, levigatura, smussatura, e dalla depurazione delle acque nelle attività di cui sopra.
- 2.1.- Materiale vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: detriti di perforazione provenienti da attività di trivellazione, di scavo, sbancamento, perforazione e trivellazione ecc. ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare, ricerca e coltivazione geotermica, ricerca e coltivazione mineraria in generale, perforazioni geognostiche, di pozzi d'acqua e di gallerie. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione preliminare e piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.
- 2.2.- Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con impurità e altri rifiuti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici.
- 3 - Materiali da costruzione e demolizione contenenti amianto^o. Materiale solido e arido in forma di lastre, tegole, contenitori, tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti edilizi misti contenenti amianto, quali rivestimenti, isolamenti o altro. Rifiuti trattati e confezionati in modo da evitare la dispersione delle fibre libere nell'aria. Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto. Rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 e allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248.
- (^o Specificare bene che si intende amianto in forma compatta e derivante da
- 4 – rifiuti da costruzione o demolizione
- 5 – Materiali: Sali e loro soluzioni provenienti dallo stabilimento Solvay Bario e Derivati s.p.a. di Massa.
- 6.1- Provenienti da inceneritore ERSU
- 6.2- Provenienti da industrie della zona (richiesta ASSINDUSTRIA)
- 6.3- Sabbia, ciottoli, rocce, spezzoni di pietre di varie dimensioni e forme. Provenienza: scarti delle lavorazioni lapidee, in cava e in laboratori, costituiti da minerali in genere. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005.
- 6.4- Provenienti da industrie della zona (richiesta ASSINDUSTRIA)

In dettaglio viene considerato ambientalmente compatibile il conferimento di:

- marmettola (CER 010413)
- terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503* (CER 170504) ← Materiale vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica,



Handwritten signature or initials.

sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione preliminare e piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.

- fanghi di dragaggio di ambiente fluviale o lacuale (CER 170506) ← Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con impurità e altri rifiuti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, con esclusione del materiale proveniente da dragaggio delle foci dei fiumi e di porti, ovvero di ambiente marino.
- materiale da demolizione contenente amianto (CER 170605*) ← Materiale solido e arido in forma di lastre, tegole, contenitori, tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti edilizi misti contenenti amianto, (quali rivestimenti, isolamenti). Rifiuti trattati e confezionati in modo da evitare la dispersione delle fibre libere nell'aria. Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto. Rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 e allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248.
- scarti di lavorazioni lapidee (CER 191209)

Massa, 15/02/2011

Istruttore tecnico Servizio V.I.A.
Ing. Malagoli Alessandra

Alessandra Malagoli

V.to
Il Dirigente
Maria Teresa Zattera

Maria Teresa Zattera





ALLEGATO AL
RAPPORTO ISTRUTTORIO
"Proc. di V.I.A. - Cava Viti".

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Settore Ambiente

V.I.A.

"Cava Viti, Discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi della L.R. 79/98 e del
D.Lgs. 04/2008"

Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.

Comune di Montignoso (MS) – Comune di Pietrasanta (LU)

CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 20/09/2010

Convocata con nota reg.prot.n. 0021903 del 26/07/2010



Sono presenti, come risulta dal foglio delle presenze allegato (ALL.1):

PROVINCIA DI MASSA CARRARA	
Dirigente del Settore Ambiente	Maria Teresa Zattera
Settore Ambiente – Servizio V.I.A.	Alessandra Malagoli
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti	Lorenza Calvi
Settore Programmazione Territoriale e Ambientale V.A.S. – T.P.L.	Marco Nieri
Garante dell'informazione in materia di V.I.A.	Antonio De Luca
PROVINCIA DI LUCCA	
Dirigente del Settore Ambiente	Roberto Pagni
Settore Ambiente – Servizio V.I.A.	Edoardo Decanini
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	
Regione Toscana - Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali	Edoardo Fornaciari
Regione Toscana - Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali	Veroni Alessandra
Comune di Montignoso	Fabrizio Pezzica
Comune di Pietrasanta (Assessore)	Italo Viti
ASL 1 – U.F. ISP	Vincenza Binchimani
ARPAT –Dip. Prov. di Massa Carrara	Carlo Righini
ARPAT –Dip. Prov. di Massa Carrara	Milo Vignali
ANPIL Lago di Porta	Barbara Vietina
Genio Civile Massa Carrara	Paolo Cortopassi (presente come uditore)
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A.	
Rappresentanti	Pierfrancesco Lavaggi
	Giorgio Calestani
Consulenti	Francesco Lunardini
	Massimo Gardenato

Risultano assenti: Azienda ASL 12 – Viareggio U.F. ISP, Autorità di Bacino Toscana Nord, Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli, Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggio, per le Province di Lucca e Massa Carrara, Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana e per la Provincia di Massa Carrara il Settore Difesa del Suolo, Settore LLPP e Settore Agricoltura e Foreste.

Il Dip. Prov. ARPAT di Lucca ha comunicato con nota (ALL. 2), reg.prot. 2277/AMB del 20/09/10, di essere rappresentata in conferenza dal Dip. Prov. di Massa Carrara, con cui sta collaborando per la stesura del contributo istruttorio.

Viene acquisito agli atti della conferenza il contributo istruttorio del Settore Difesa del Suolo reg.prot.n. 0026702 del 20/09/10 (ALL.3).

La Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara, arch. Zattera, apre la seduta alle ore 10:45, informa i partecipanti della richiesta del Proponente di presentare un documento, acquisito agli atti (ALL.4).

L'Arch. Zattera passa quindi la parola all'Ing. Lavaggi che invita le amministrazioni interessate a riflettere sul procedimento, sottolineando che la gestione della discarica da parte di P.A.A. S.p.a. non ha mai provocato ripercussioni negative sull'ambiente, come deducibile dalle analisi effettuate sulle varie matrici ambientali.

Afferma inoltre che la discarica è stata progettata tenendo conto della situazione reale del sito e che i nuovi codici di rifiuti richiesti sono simili a quelli ad oggi autorizzati.

L'Ing. Malagoli procede a breve illustrazione delle varie fasi del procedimento, del progetto oggetto di valutazione e delle considerazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria dando lettura di relative parti del Rapporto Istruttorio (ALL. 5), con particolare riferimento all'esame degli esiti dell'inchiesta pubblica e alle valutazioni specifiche sulle tematiche rappresentate nel rapporto finale del Presidente dell'Inchiesta Pubblica.

L'Ing. Pagni rileva che restano da chiarire dei dubbi sui rifiuti conferibili e chiede ad ARPAT di rappresentare gli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente con il Dip. Prov. ARPAT di Lucca.

ARPAT – Dott. Righini: ribadisce i pareri già precedentemente espressi sulla discarica. Ritiene necessario che i rifiuti richiesti siano identificati per tipologia, precisandone le caratteristiche. Ad ogni categoria ben definita sarà poi da associare il relativo codice CER. Deve essere posta attenzione sulle caratteristiche specifiche delle singole tipologie di rifiuto quali pH, contenuto di solfati, bario, ecc. (si riserva di inviare contributo scritto).

ASL 1 – Ufficio ISP - Dott.ssa Bianchimani: ritiene che sia da valutare l'impatto indotto da ogni singola tipologia di rifiuto, con particolare riferimento all'impatto sulle acque sotterranee del percolato prodotto.

COMUNE di MONTIGNOSO – Ing. Pezzica: consegna agli atti della conferenza un contributo scritto (ALL. 6) con allegata la Deliberazione della Giunta Comunale contenente le linee di indirizzo dettate dall'amministrazione comunale per la procedura di VIA oggetto della conferenza odierna.

Vengono fornite prescrizioni:

- al fine di mantenere la vocazione storica dell'impianto a discarica per marmettola, almeno il 70% in peso dei rifiuti conferibili in discarica deve essere costituito da marmettola o, comunque, da materiali inerti; il rimanente 30% in peso, valutato almeno su base annuale, può essere costituito da rifiuti diversi;
- in via cautelativa e tenuto conto della fragilità del sito, richiede di autorizzare solo i rifiuti già autorizzati fino a quota +25m s.l.m. con la limitazione che i fanghi di dragaggio identificati con codice CER 170506 siano provenienti dalla pulizia dei corsi d'acqua escludendo quelli provenienti da aree portuali e lagunari;



- ulteriore riduzione della pendenza media del corpo di rifiuti o, in alternativa, posizionamento di materiali atti a garantire una tenuta indefinita nel tempo delle opere di sostegno alla copertura superficiale finale, come ad esempio geogriglie in acciaio con protezione anticorrosiva a lunga durabilità (tipi protezioni in zinco- alluminio).

In via cautelativa e tenuto conto della fragilità del sito, viene espresso parere negativo all'innalzamento dei limiti per cloruri, solfati e DOC.

Il Comune di Montignoso richiede inoltre l'emanazione di un atto autorizzativo con i medesimi contenuti da parte delle due Province interessate.

COMUNE di PIETRASANTA – Assessore Viti illustra alla Conferenza che il Comune ha deliberato un atto che si riserva di inviare successivamente, in linea con la posizione assunta dal Comune di Montignoso in merito al conferimento in discarica di sola marmettola o inerti per almeno il 70% in peso dei rifiuti conferiti.

REGIONE TOSCANA – Dott. Fornaciari: concorda con la Dott.ssa Bianchimani circa la necessità di valutare l'impatto del percolato sulle acque sotterranee. Viste le caratteristiche tecniche costruttive della discarica e le integrazioni pervenute a seguito del parere negativo espresso dal suo ufficio, ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza. Il parere favorevole è condizionato al controllo ed al monitoraggio in continuo delle matrici ambientali.

La Dott.ssa Bianchimani interviene chiedendo chiarimenti in merito alla stabilità del corpo di rifiuti, anche in relazione all'inserimento del nuovo fondo.

L'Ing. Malagoli conferma che la Ditta ha effettuato le verifiche di stabilità già richieste in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria. Fermo restando che il nuovo fondo sicuramente costituirà una preferenziale superficie di scivolamento di cui sarà necessario tener conto, rileva che non risulta sia stata effettuata alcuna verifica in corrispondenza della cella per l'amianto, in corrispondenza della quale il Proponente non prevede di realizzare il fondo "unico". Richiede per la stabilità del corpo di discarica l'espressione del parere di competenza da parte dell'Ufficio Tecnico del Genio.

L'Ing. Pagni palesa la necessità che il nuovo fondo della discarica sia unico anche per la cella dell'amianto, precisando che l'attuale cella dovrà essere chiusa e si dovrà procedere con l'apertura di una nuova cella destinata all'amianto sopra il nuovo fondo unico. Concorde nella necessità di richiedere l'espressione del competente ufficio del Genio Civile sulle verifiche di stabilità condotte dalla Ditta.


Il Geol. Cortopassi del Genio Civile di Massa Carrara, dichiara di poter essere presente solo come uditore, ma ricorda che già le verifiche sulla stabilità per il primo progetto presentato avevano dato esito positivo.

L'Ing. Pagni propone quindi alla conferenza di richiedere una valutazione del Genio Civile sulle verifiche che sono state presentate.

La conferenza accoglie la proposta di richiedere in sede di successiva Autorizzazione Integrata Ambientale la necessaria verifica dei calcoli prodotti dal Proponente sulla stabilità del corpo di discarica, tenuto conto dell'introduzione del fondo di impermeabilizzazione.

Ufficio PTC – Arch. Nieri: evidenzia che nel PTC della Provincia di Massa Carrara la discarica di Cava Viti è identificata come discarica di marmettola e chiede ai Comuni se è stata valutata la conformità della localizzazione dell'impianto con la destinazione urbanistica prevista dai piani comunali. Richiama poi puntualmente l'art.13 del P.T.C. da cui si evince al pt.14 il riconoscimento del "marmo" come valore nell'ambito del sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale unitamente alle infrastrutture (strade, porto e impianti tecnologici correlati) che gli fanno da corollario.

L'Ing. Pezzica premette che al momento non è responsabile del Settore Urbanistica, ma, comunque, chiarisce che il Comune di Montignoso nella pianificazione urbanistica ha individuato nell'ex cava un sito di discarica. Nella pianificazione comunale è però specificato che la destinazione è ad impianto per il deposito



ed il trattamento di inerti (marmettola); attualmente è stata adottata variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico ed è in corso l'esame delle osservazioni pervenute.

Per quanto riguarda l'area ricadente nel Comune di Pietrasanta, l'Assessore Viti conferma la volontà dell'amministrazione comunale di procedere con il necessario adeguamento dello strumento urbanistico.

GARANTE dell'INFORMAZIONE - arch. De Luca: richiama l'attenzione sugli esiti dell'Inchiesta Pubblica in merito alle problematiche geotecniche, alla conformità urbanistica ed, in generale, alla gestione della discarica.

ANPIL Lago di Porta – dott.ssa Vietina: rimanda al parere trasmesso in data 17/09/10, prot. gen. prov. n. 2970/amb del 18/09/10, (ALL. 7) nel quale il Comitato di Gestione dell'ANPIL ha espresso parere negativo sia all'ampliamento dei codici conferibili in discarica, sia all'innalzamento dei limiti delle concentrazioni di cloruri, solfati e DOC, chiedendo che da quota +25 m.s.l.m. sia autorizzato il conferimento in discarica di soli rifiuti identificati dal CER 010413 (marmettola e assimilati).

La dott.sa Bianchimani evidenzia la necessità di presentare un progetto per il contenimento delle emissioni diffuse (polveri) derivanti dall'attività. Ritene altresì che debba essere presentata una valutazione di impatto acustico relativa alle varie fasi di coltivazione della discarica.

Alle ore 12:45 viene fatta entrare la Ditta.

La Dirigente illustra le posizioni emerse nel corso della conferenza e richiama i contributi istruttori pervenuti.

ARPAT espone la necessità di definire in maniera più accurata le tipologie di rifiuti richiesti in quanto le analisi presentate non permettono una valutazione esauriente e chiara delle nuove tipologie.

L'Ing. Lavaggi rappresenta la difficoltà nel definire esattamente le caratteristiche delle varie tipologie di rifiuto e spiega che, comunque, in discarica possono essere conferiti unicamente i rifiuti che presentano certificati di analisi conformi alla normativa.

L'Arch. Zattera espone quanto emerso in merito alla conformità urbanistica della discarica nei due Comuni di Montignoso e Pietrasanta.

L'Ing. Calestani, a tal proposito, rileva di aver presentato osservazioni al Comune di Montignoso per la redazione del nuovo piano regolatore.

L'Ing. Malagoli rileva l'assenza della Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, che aveva inviato contributo scritto con richiesta di integrazioni nel Settembre 2009, a cui aveva risposto direttamente il Proponente. La Ditta conferma che non ci sono state ulteriori comunicazioni.

La Dirigente prosegue dando lettura del parere del Settore Difesa del Suolo (acquisito in sede di Conferenza), nel quale viene espresso parere contrario alla procedura di VIA in oggetto in quanto, ad oggi, non risulta ancora realizzato l'adeguamento idraulico dell'attraversamento esistente sulla Fossa Fiorentina.

Viene invitato ad intervenire l'ing. Michela del Settore Difesa del Suolo al fine di chiarire il contenuto del contributo inviato.

L'Ing. Michela spiega che il parere contrario espresso nella nota è relativo solamente alle acque superficiali, in quanto a seguito di sopralluogo è stato verificato che non sono stati eseguiti i lavori richiesti alla Ditta, mentre per il resto non sono stati rilevati problemi.

L'Ing. Calestani dichiara che tali opere non sono ancora state realizzate in quanto è necessario acquisire atti di assenso propedeutici.

Viene prescritto alla ditta di presentare per la successiva fase autorizzativa di AIA:

- un progetto per il contenimento delle emissioni diffuse;
- una relazione di impatto acustico previsionale per le varie fasi di coltivazione della discarica;
- il calcolo delle verifiche di stabilità della discarica anche per le sezioni interessate dalle celle dell'amianto.

Viene prescritta la realizzazione dell'adeguamento idraulico dell'attraversamento della Fossa Fiorentina, la realizzazione di un fondo di impermeabilizzazione unico (anche in corrispondenza della cella destinata all'amianto).

La Ditta viene inviata ad uscire.

La discussione procede fra le amministrazioni interessate.

Viene illustrata l'ipotesi che era emersa in sede di istruttoria, di approfondimenti sui vari codici richiesti in relazione all'esigenza di un impianto a servizio del territorio, oggi superata da quanto emerso in sede di Conferenza e dalla volontà manifestata dai Comuni di mantenere la "vocazione storica dell'impianto" come sito per lo smaltimento di marmettola.

La Conferenza, dopo ampia e articolata discussione, tenuto conto degli esiti dell'inchiesta pubblica e valutate le caratteristiche del sito di localizzazione della discarica, concorda nell'esprimere compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione della discarica, sui territori della Provincia di Massa Carrara e della Provincia di Lucca, con le sole tipologie di rifiuto autorizzate fino a quota + 25 m s.l.m. sul territorio del Comune di Montignoso.

In dettaglio viene considerato ambientalmente compatibile il conferimento di:

- marmettola (CER 010413)
- terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503* (CER 170504) ← Materiale vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione preliminare e piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.
- fanghi di dragaggio di ambiente fluviale o lacuale (CER 170506) ← Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con impurità e altri rifiuti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, con esclusione del materiale proveniente da dragaggio delle foci dei fiumi e di porti, ovvero di ambiente marino.
- materiale da demolizione contenente amianto (CER 170605*) ← Materiale solido e arido in forma di lastre, tegole, contenitori, tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti edilizi misti contenenti amianto, (quali rivestimenti, isolamenti). Rifiuti trattati e confezionati in modo da evitare la dispersione delle fibre libere nell'aria. Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto. Rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 e allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248.
- scarti di lavorazioni lapidee (CER 191209)

I partecipanti esprimono parere negativo alla richiesta di innalzamento dei limiti delle concentrazioni di cloruri, solfati e DOC e per le altre tipologie di rifiuti richieste.

La seduta termina alle ore 14:30.

Verbalizzanti

Alessandra Malagoli
Lorenza Calvi

Il Presidente

Letto, approvato e sottoscritto:

Dirigente del Settore Ambiente	Maria Teresa Zattera	
Settore Ambiente – Servizio V.I.A.	Alessandra Malagoli	
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti	Lorenza Calvi	
Settore Programmazione Territoriale e Ambientale V.A.S. – T.P.L.	Marco Nieri	
Garante dell'informazione in materia di V.I.A.	Antonio De Luca	
Dirigente del Settore Ambiente	Roberto Pagni	
Settore Ambiente – Servizio V.I.A.	Edoardo Decanini	
Regione Toscana - Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali	Edoardo Fornaciari	
Regione Toscana - Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali	Veroni Alessandra	
Comune di Montignoso	Fabrizio Pezzica	
Comune di Pietrasanta	Italo Viti	
ASL 1 – Ufficio ISP	Vincenza Bianchimani	
ARPAT –Dip. Prov. di Massa Carrara	Carlo Righini	
ARPAT –Dip. Prov. di Massa Carrara	Milo Vignali	
ANPIL Lago di Porta	Barbara Vietina	
Genio Civile Massa Carrara	Paolo Cortopassi	





PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Settore Ambiente

Procedimento di A.I.A.
"Metalcromo s.r.l. - Stabilimento di Massa (MS)"

CONFERENZA DEI SERVIZI del 06/08/2010
Convocata con nota reg. prot. 0021426 del 20/07/2010

PROVINCIA DI MASSA CARRARA			
Dirigente del Settore Ambiente			
Settore Ambiente - Servizio V.I.A.	MARAGONI ALESSANDRA		Alessandro Robbioni
Settore Ambiente-Servizio Rifiuti	CAVALLORENTI		Colin - [signature]
Settore Ambiente-Servizio Aria			
Settore LL.PP.			
Settore Programmazione Territoriale e Ambientale V.A.S. - T.P.L.	Phredo NIERA		[signature]
Garante dell'informazione in materia di V.I.A.	Antonio De Luca		[signature]
Direttore Gen. Ambiente	PROVINCIA DI LUCCA		[signature]
Settore Ambiente Servizio V.I.A.	EDUARDO DE CARVALHO	(1)	[signature]
R.T. SETTORE TERRA E VALLE	EDUARDO FERNANDES		[signature]
R.T. 11	VERONICA ALESSANDRA		[signature]

ALLEGATO 1
al verbale
Conf. del
20/09/2010



Comune di Montignoso	Ing. Fabrizio Pezzica		
Comune di Pietrasanta	Ing. ITALO VIT.		
ASL 1 - Ufficio ISP	Benedetto Vinciguerra		
ASL 1 - Ufficio PISLL	Carlo Elia		
ARPAT - Dip.to Massa Carrara			
	MILIO VIGORANI		
ANPIL LAGO DI FORSA	BARBARA VIGORANI		
GENIO CIVILE MASSA CARRARA	PAOLO CORTOPASSI		



[illegible]

COMITATO DI GESTIONE A.N.P.I.L. LAGO DI PORTA

Prot. n. 15285

Montignoso, lì 20/09/2010

Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente
Via Democrazia, 17
54100 Massa (MS)

Oggetto: Procedura di V.I.A. L.R. 79/98 art. 14 c.1 e D.Lgs. 4/2008 "Progetto di variante discarica della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta/Fornace in Comune di Montignoso". Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.
Delega per Conferenza di Servizi del 20 settembre 2010.

Con riferimento alla Vs. lettera prot. 2379/amb del 26/07/2010 riguardante la procedura in oggetto,

il sottoscritto Settimo Del Freo, Presidente del Comitato di Gestione ANPIL Lago di Porta, delega la dott.ssa Barbara Vietina dell'Ufficio Ambiente del Comune di Montignoso a partecipare alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 20 settembre alle ore 10.00 presso la Sala della Protezione Civile in via Marina Vecchia n. 78.

Distinti saluti.



- ☐ originale
- ☐ copia per conoscenza
- ☐ minuta per archivio
- ☐ unico originale agli atti



Dipartimento provinciale ARPAT
di LUCCA
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca
tel. 0583.958711 - fax 0583.958720
p.iva 04686190481
www.arpat.toscana.it

*ALLEGATO 2
al verbale della
Conf. dei Servizi del 20/09/10*

n. prot. **2010/0067297** cl. DP_LU.01.11.25/8.10 del 17.09.2010

a mezzo: (posta ordinaria, AR, fax, ecc.) fax **0585 8835283**

Alla Provincia di Massa, Settore Ambiente

E p.c. al Responsabile della UO PCAI del Dipartimento
Provinciale ARPAT di Massa

**Oggetto: Conferenza dei Servizi del 20.09.2010 inerente la procedura di VIA con proponente
Programma Ambiente Apuane Spa, comunicazione in merito alla rappresentanza ARPAT**

In relazione alla convocazione per la CdS di cui in oggetto si informa che ARPAT, trattandosi, di una unica Agenzia unica, con competenza sull'intero territorio regionale e solo funzionalmente articolata in strutture provinciali, sarà rappresentata alla conferenza dal Dipartimento provinciale ARPAT di Massa, con cui questo Dipartimento sta collaborando per la stesura del contributo istruttorio, su cui basare l'espressione del parere in sede di conferenza.

Il Responsabile del Dipartimento
Dott. Marco Pellegrini

*Seg. Melgohi
18.09.10
25*

Settore Ambiente, Qualità dell'Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,
Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA

PERVENUTA IL

23 SET. 2010

Registrata al N° 2977

L'impiegato BV



SINCERT

IL SISTEMA DI GESTIONE ARPAT È
CERTIFICATO SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008
REGISTRAZIONE N. 3198-A



Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on line all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/soddisfazione>.



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE DIFESA DEL SUOLO – POLITICHE DEL MARE – PROTEZIONE CIVILE

"UFFICIO TECNICO ASSETTO IDRAULICO E DELLA COSTA"

Via Marina Vecchia, 78 – 54100 Massa

Tel. 0585 8168271. – fax 0585 8168230

e-mail: s.michela@provincia.ms.it

Anticipata via fax

Provincia di Massa-Carrara- IC

Prot. n. 0026702 del 20/09/2010



ALLEGATO 3
al verbale della
Conf. dei Serv. del 20/09/20
Massa 18/09/10

Al

Settore Ambiente, Qualità
dell'Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,
Energia, FER, Autorizzazioni
Ambientali, VIA e AIA
Servizio V.I.A.
SEDE

Oggetto: Parere di merito relativo alla procedura di V.I.A. L.R. 79/98 art.14 c.1 e D. Lgs 4/2008 relativa a "Progetto di variante della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta/Fornace - Comune di Montignoso" - Proponente Programma Ambiente Apuane S.p.A.

Con Vs nota prot. 21903 del 26/07/2010 questo Settore è stato invitato alla conferenza dei servizi prevista in data 20 Settembre 2010 inerente la procedura in oggetto. Non essendo possibile presenziare alla conferenza si trasmette il seguente contributo istruttorio:

Con riferimento all'assetto idraulico, si segnala che il sito in oggetto è adiacente alla Fossa Fiorentina, fosso demaniale rappresentato nella cartografia del PAI dell'Autorità di Bacino "Toscana Nord" (cfr immagine sotto).



PROVINCIA DI MASSA CARRARA
SETTORE DIFESA SUOLO

20 SET. 2010

N° 2587



Programma Ambiente Apuane S.p.A., con Determinazione Dirigenziale n. 11124 del 13-12-2007 era stata diffidata da questa Provincia alla demolizione od in alternativa



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE DIFESA DEL SUOLO – POLITICHE DEL MARE – PROTEZIONE CIVILE

"UFFICIO TECNICO ASSETTO IDRAULICO E DELLA COSTA"

Via Marina Vecchia, 78 – 54100 Massa

Tel. 0585 8168271. – fax 0585 8168230

e-mail: s.michela@provincia.ms.it

all'adeguamento idraulico dell'attraversamento esistente sul corso d'acqua sopra menzionato, utilizzato per l'accesso dei mezzi alla discarica. In data 16-12-2008 Programma Ambiente Apuane S.p.A. presentava istanza di concessione idraulica in sanatoria con relativo adeguamento idraulico dell'attraversamento. La concessione (n. 695) veniva rilasciata da questo Settore in data 10-9-2008, ma ad oggi, verificata la documentazione presente in archivio ed esperito relativo sopralluogo non risulta ancora essere stato realizzato l'adeguamento idraulico dell'attraversamento previsto nel progetto.

Per quanto sopra, considerato il permanere di criticità relative alla matrice acque superficiali, con la presente si esprime **parere contrario** alla procedura di V.I.A. in oggetto.

Cordiali saluti..

Ufficio Tecnico
"Assetto idraulico e della costa"
(Ing. Stefano Michela)

Il DIRIGENTE
Settore Difesa del Suolo
Politiche del Mare - Protezione Civile
(Geol. Gianluca Barbieri)





PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Sede Legale e Impianto: S.S. Aurelia km 374, 54038 Montignoso, (MS)
Telefono 0585/349656 e fax 0585/821387
Partita I.V.A. 00710250457
Codice Fiscale e Registro Imprese CCIAA di Massa n° 00072670458
Capitale Sociale Euro 520.000,00 interamente versato

ACQUISITO IN SEDE
DI CONFERENZA DEL
20/09/2010. *ld*

ALLEGATO 4 -
al verbale della Conf.
dei Servizi del 20/09/10

**Al
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI DEL 20/09/2010, presso
SETTORE AMBIENTE DELLA
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA**

Montignoso (MS), 20/09/2010.
Prot. N° 1150/010.

OGGETTO: Conferenza dei servizi del 20 settembre 2010 presso gli uffici del Settore Ambiente della Provincia di Massa-Carrara – di cui alla convocazione prot.n.0021903 del 26/7/2010 Prov.Ms.- Servizio V.I.A. – Procedura di V.I.A ai sensi della L.R.T. 79/98 art.14, c.1 e D.Lgs.4/2008 circa il “Progetto di variante della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta/fornace del Comune di Montignoso. – Proponente: Programma ambiente Apuane S.p.A.
Dichiarazione preventiva dei Rappresentanti la Società P.A.A. pronunciatisi in avvio dei lavori della Conferenza da accludere alla relazione di verbale finale.

Preliminarmente all'assunzione di posizioni e conseguenti determinazioni da parte dell'odierna Conferenza dei Servizi circa il procedimento in oggetto, questa Società, nella direzione di ulteriormente contribuire al raggiungimento di equilibrati ed obiettivi esiti di valutazione nel precipuo interesse di ogni soggetto interessato all'esito del procedimento medesimo, ritiene opportuno ribadire in questa autorevole sede, in modo categorico ed essenziale, le principali e più rilevanti argomentazioni, dirette ed indotte, che con coerenza di provate motivazioni e di consoni comportamenti dimostrati nel corso della propria quinquennale operatività nel territorio, la Stessa ha addotto a supporto della tesi che vede la discarica in questione confermarsi quale elemento insediativo di natura economico-imprenditoriale assolutamente non pregiudizievole per l'ambiente circostante né limitante l'attuale ed il futuro sviluppo del tessuto urbano, industriale, artigianale e naturalistico delle aree limitrofe e/o contigue al sito di smaltimento:

1) Come si può anche evincere dalle pertinenti documentazioni ufficiali ed oggettive degli ultimi dieci anni, il sito di discarica, considerato nelle sue varie fasi di trasformazione costruttiva caratterizzate da un notevole crescendo migliorativo anche per conformarsi alle vigenti disposizioni di legge, non ha mai creato problemi geologici, idrogeologici ed ambientali nella accezione più larga delle terminologie dianzi citate. Infatti, pur essendo il sito di discarica ubicato in un'area sensibile dal punto di vista geologico ed idrogeologico, le misure correttive adottate da questa Società (ovvero, tra l'altro, completa impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica con le migliori tecniche a disposizione) inducono a ritenere che l'impianto non possa in alcun modo costituire grave rischio ecologico, pur con l'ammissione a conferimento di ogni tipologia di rifiuto CER consentita relativamente alla classificazione e tipologia di legge detenuta dalla discarica ai sensi delle vigenti autorizzazioni ad esercire. Infatti, si ritiene importante evidenziare il concetto che *“non esiste un sito idoneo in assoluto per realizzare una discarica, ma si progetta e si realizza un impianto di discarica idoneo al sito”*.

2) A fronte delle garanzie date dall'impianto per il mantenimento di un adeguato livello di sostenibilità ambientale delle aree di incidenza della discarica - quale livello conseguito a seguito del notevole investimento finanziario operato dalla Società nel corso della sua gestione a partire dal periodo intercorrente tra gli anni 2005 e 2006 a tutt'oggi – si ritiene doveroso, se non d'obbligo, assicurare alla stessa Società ogni legittima e conseguente misura per consentirle di condurre la propria missione imprenditoriale in presenza di sostenibilità economico-finanziaria, senza la quale verrebbe meno ogni finalità di fare impresa. Ciò anche tenuto conto delle esigenze di smaltimento presenti sul territorio delle due province (Massa-Carrara e Lucca).

Questa Società, pertanto, ritiene che il minimo vitale di sostenibilità economico – finanziaria, possa essere soddisfatto avendo la possibilità di smaltire le tipologie di rifiuto CER così come richieste con la documentazione già agli atti dell'Autorità competente.

**PROGRAMMA AMBIENTE
APUANE S.p.A.**

**Ing. Pierfrancesco Lavaggi
(Presidente)**





ALLEGATO 5
al verbale della
Conf. dei Servizi
del 20/09/2010

Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente
Via Marina Vecchia, 78 - 54100 Massa
L.R. 3/11/98 n. 79 - art. 17



RAPPORTO ISTRUTTORIO

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Caratteri e finalità dell'opera

Il progetto riguarda l'ampliamento della discarica esistente per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Loc. Porta e ricadente in parte nel Comune di Montignoso, in parte nel Comune di Pietrasanta.

Originariamente il sito in esame è stato individuato come area di discarica di II categoria tipo B per rifiuti provenienti dalle lavorazioni dei materiali lapidei dalla Del.C.R. Toscana n.182 del 24/05/1998, avente ad oggetto "Piano di organizzazione dei Servizi di smaltimento e fanghi del Bacino 1 - Provincia di Massa Carrara".

Il progetto di discarica per sola marmettola è stato approvato con Delibera di Giunta n.1159 (del 17/11/1992) della Provincia di Massa Carrara e Del. Giunta n.256 (del 23/02/1993) della Provincia di Lucca.

La discarica attualmente esistente fino a quota +20m s.l.m. è stata riclassificata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) DD/8691/2007 della Provincia di Massa Carrara (emessa a seguito di procedimento di verifica ambientale conclusosi con DD/8634/2007 del 30/05/2007), per la porzione ricadente nel Comune di Montignoso.

La Provincia di Massa Carrara ha autorizzato il conferimento di: marmettola, terre e rocce da scavo, amianto e fanghi di dragaggio.

La Provincia di Lucca ha autorizzato la coltivazione fino a quota +20m s.l.m., consentendo il conferimento di sola marmettola, con autorizzazione integrata ambientale "DD/28/2008".

Il progetto, oggetto di V.I.A., prevede la coltivazione della discarica con successive fasi di riempimento oltre quota venti (+20m s.l.m.) con l'integrazione dei codici CER già autorizzati in precedenza con altre tipologie per un volume totale di 2.030.000mc.

Si prevede la realizzazione di una barriera di confinamento delle pareti interne del sito, chiamata argine interno, costituita da:

- Geomembrana drenante
- Strato di argilla di spessore minimo 1,2m
- Telo in HDPE di spessore 2mm
- Tnt

All'interno della barriera di confinamento è prevista la realizzazione di un nuovo unico lotto in cui è richiesto di poter conferire diverse tipologie di rifiuti, oltre a quelli già autorizzati.
.....omissis



COMUNE DI MONTIGNOSO

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Area Tecnica
Settore Ambiente

Via Fondaccio, 11/A - 54038 Montignoso - C.F. 00100290451 - Tel. 0585/82711 - Fax 0585/348197

ALEGATO 6
di verbale della
Conf. dei Servizi del 20/09

Prot. n. 15281

Montignoso, lì 20/09/2010

ACQUISITO IN SEDE
DI CONFERENZA SERVIZI
DEL 20/09/10 - 61.

A Provincia di Massa Carrara
Servizio Rifiuti e Bonifiche Ambientali
Via Marina Vecchia, 78 - 54100 Massa
c.a. Ing. Alessandra Malagoli
Fax 0585 8168283



Oggetto: *Procedura di V.I.A. L.R. 79/98 art. 14 c.1 e D.Lgs. 4/2008 "Progetto di variante discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta di Montignoso". Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.
Contributo istruttorio sugli atti depositati il 17/04/2009 e successive integrazioni*

Vista Vs comunicazione n. 2379/amb del 26/07/2010, Vs prot. gen. n. 0021903 del 26/07/10 sia la documentazione depositata presso ns Ente direttamente dalla ditta interessata con prot. n. 8810 del 22/04/2009 e la successiva integrazione del maggio 2010 con la riduzione a n.10 tipologie di rifiuti

Vista la Deliberazione di G.M. n. 199 del 16/09/2010, in cui, data la rilevanza dell'argomento, si dettano le linee d'indirizzo relativamente alla procedura in oggetto;

Si comunica il seguente parere quale contributo istruttorio alla procedura in oggetto.

Premesse generali

- 1) Il sito destinato a discarica insiste su di un sistema roccioso costituito da calcari cavernosi ed è posto a ridosso dell'area residenziale della Renella e dell'area naturale protetta del Lago di Porta, classificata come SIR e ZPS.
- 2) Esiste possibilità di un progressivo accumulo di contaminanti lungo le catene alimentari o trofiche dell'area naturale protetta e sul fondo degli stagni o dei fossi, ove spesso l'acqua è ferma, presenti sia all'interno sia all'esterno del Lago di Porta, anche nel caso di concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque afferenti molto inferiori ai limiti di legge;
- 3) La fragilità del sito di discarica, dovuta alla natura carsica delle rocce del fondo ed alla prossimità con un'area naturale protetta classificata come SIR e ZPS, determina in linea generale l'opportunità di depositare nella discarica tipologie di rifiuto che di per se diano affidabilità nel tempo sia in relazione ai percolati rilasciati dai materiali conferiti sia in relazione al possibile degrado nel tempo dell'impermeabilizzazione del fondo.
- 4) La discarica originariamente, dopo ampio confronto fra istituzioni e società civile, era stata individuata ed utilizzata per lo smaltimento della marmettola, al fine di risolvere uno dei

Q

maggiori problemi del territorio. Anche attualmente i residui della lavorazione del marmo continuano ad essere il principale rifiuto speciale prodotto dal comprensorio apuo-versiliese. La marmettola, quale residuo della lavorazione del marmo e del granito, garantisce quella stabilità nel tempo, a cui oggi bisogna cercare di avvicinarsi.

- 5) La Provincia di Massa Carrara con D.D. n. 8691 del 16/07/2007 ha riclassificato, ai sensi del D.Lgs. 36/03, l'impianto in oggetto da discarica per inerti a "discarica per rifiuti non pericolosi" ed autorizzato il conferimento di:
- marmettola, CER 01.04.13, per 15.000 m³
 - terre e rocce, CER 17.05.06, per 12.000 m³
 - fanghi di dragaggio, CER 17.05.06, per 8.000 m³
 - minerali, CER 19.12.09, per 1.000 m³
 - materiali contenenti amianto, CER 17.06.05*, per 12.000 m³
- 6) La Provincia di Lucca con D.D. n. 28 del 18/06/2008 parimenti ha classificato l'impianto in oggetto come "discarica per rifiuti non pericolosi" ma limitandone il conferimento alla sola marmettola, CER 01.04.13, per 40.000 m³.
- 7) La Provincia di Massa Carrara con D.D. n. 8595 del 10/06/2009 ha prorogato l'autorizzazione alla PAA s.p.a. alle gestione della discarica fino a quota +25 m s.l.m.;

Premesse specifiche

- 8) Nella variante progettuale oggetto del presente procedimento di VIA è presentata l'evoluzione finale della discarica e vengono richieste le autorizzazioni per il conferimento di nuove tipologie di rifiuto non pericoloso per il completamento della discarica.
- 9) Nel verbale della Conferenza dei Servizi del 14/11/2008 risultano una serie di prescrizioni al progetto depositato nell'Agosto 2008, tra le quali in particolare si richiamano le seguenti:
- Prevedere un nuovo fondo di impermeabilizzazione;
 - Diminuire le pendenze del corpo dei rifiuti;
 - Riduzione altezza del corpo dei rifiuti;
 - Necessità di indicare la composizione chimica dei CER richiesti e la provenienza delle singole tipologie di rifiuto;

Analisi della proposta

L'attuale variante progettuale presenta rispetto alla precedente dell'Agosto 2008 le seguenti differenze significative:

- Una sensibile riduzione nella richiesta dell'ampliamento del numero di tipologie di rifiuti conferibili rispetto al precedente progetto dell'Agosto 2008 (da 26 codici CER si passa a 10, dei quali sono attualmente già autorizzati n. 5);
- la previsione di un nuovo fondo di impermeabilizzazione a quota + 25-26 m;
- la riduzione della pendenza del corpo rifiuti da 35° a 33° con conseguente abbassamento dell'altezza del corpo rifiuti di circa 10 m;
- Richiesta di elevare di almeno tre volte, ai sensi dell'art. 10 comma c) del D.M. 03/08/05, i limiti di cui alla tabella 5 dell'art. 6 dello stesso decreto, "limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi", per quanto concerne i cloruri e gli



[Handwritten signature]

altri elementi naturalmente presenti nell'ecosistema del sito, in quantità superiori ai limiti tabellari, limitatamente ai solfati, ai cloruri ed al DOC (*Carbonio organico disciolto*).

Si rileva che nonostante la riduzione della pendenza media del corpo rifiuti da 35° a 33° continua ad essere molto elevata la pendenza dello strato di copertura superficiale finale tanto da rendere necessarie un insieme di opere d'ingegneria tali da garantirne la stabilità nel tempo, come in particolare il posizionamento di geogriglie metalliche atte a formare una sorta di gabbionata ad ogni gradonata.

Conclusioni

Pur ravvisando nel complesso, la necessità e l'opportunità di portare a compimento la fase di completamento della discarica al fine di arrivare al più presto al ripristino ambientale dell'area dell'ex Cava, per quanto sopra esposto si precisa quanto segue rispetto alla nuova proposta avanzata dal gestore dell'impianto di discarica.

Si ritiene che allo scopo di mantenere la vocazione storica dell'impianto a discarica per marmettola si debba garantire una netta prevalenza dei conferimenti degli scarti della lavorazione del lapideo rispetto alle altre tipologie di materiali. Specificatamente si ritiene che almeno il 70% in peso dei rifiuti conferiti in discarica debba essere costituito da marmettola o, comunque, materiali inerti. Si ritiene, inoltre, necessario prescrivere che **almeno con frequenza annuale non più del 30% in peso del totale dei materiali conferiti possa essere diverso dalla marmettola o da altri materiali inerti**, in modo tale da garantire per quanto possibile una distribuzione dei rifiuti conferiti il più possibile uniforme ed un miglior controllo.

Relativamente alle tipologie di rifiuti di cui è richiesta l'autorizzazione al conferimento, in via cautelativa a causa della fragilità del sito di discarica, si ritiene possibile procedere con la conferma dei soli cinque codici CER già autorizzati in precedenza.

Inoltre, relativamente ai materiali identificati con CER 17.05.06 (fanghi di dragaggio), si pone nuovamente in evidenza la necessità di limitarne la provenienza esclusivamente alla pulizia dei corsi d'acqua escludendo quelli provenienti delle aree portuali o lagunari.

A seguito di più approfondita valutazione, in via cautelativa a causa della fragilità del sito di discarica, si conferma il parere contrario precedentemente espresso alla richiesta di deroga di cui all'art. 10, comma 1, lettera c del DM 3 agosto 2005 (elevazione fino a 3 volte dei limiti della tabella 5 del DM).

Si ritiene, inoltre, non sufficientemente garantita nel tempo, quando verrà a cessare l'opera manutentiva del gestore decorsi 30 anni dalla chiusa dell'impianto, la stabilità dello strato di copertura superficiale finale della discarica. Pertanto si richiede, ove non sia possibile un'ulteriore riduzione della pendenza media del corpo rifiuti, il posizionamento di materiali atti a garantire una tenuta indefinita nel tempo delle opere di sostegno alla copertura superficiale finale, come ad esempio geogriglie in acciaio con protezione anticorrosiva a lunga durabilità, come possono essere le protezioni in zinco-alluminio.

Si raccomanda, infine, che le due Province di Massa Carrara e Lucca emanino un atto autorizzativo con i medesimi contenuti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE





COPIA

COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione della Giunta Comunale
n° 199 in data 16/09/2010

Oggetto:

PROCEDURA DI VIA INERENTE LA DISCARICA CAVA FORNACE - LINEE DI INDIRIZZO

L'anno **duemiladieci**, il giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore **13.00** nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sig.:

		Presenti	Assenti
1	Binaglia Federico	X	
2	Coli Giorgio		X
3	Del Freo Settimo	X	
4	Elasti Aldo	X	
5	Vietina Marco	X	
6	Ronchieri Sandro		X
7			
		4	2

Il Sig. Binaglia Federico, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carla Di Gregorio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la comunicazione della Provincia di Massa Carrara – Servizio Rifiuti e Bonifiche Ambientali n. 2379/amb del 26/07/2010, prot. gen. n. 0021903 del 26/07/10, nonché la documentazione depositata presso questo Ente direttamente dalla ditta Programma Ambiente Apuane spa con prot. n. 8810 del 22/04/2009 e la successiva integrazione del maggio 2010 con la riduzione a n.10 tipologie di rifiuti;

- Visti gli esiti della relativa procedura di *“inchiesta pubblica”* ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 79 del 03/11/1998 come pubblicati sul sito web della Provincia di Massa Carrara;

- Rilevata la fragilità del sito di discarica dovuta alla natura carsica delle rocce del fondo ed alla prossimità con un'area naturale protetta classificata come SIR e ZPS;

- Ritenuto opportuno dare delle linee di indirizzo all'Ufficio Ambiente per predisposizione del contributo istruttorio da inviare in Provincia;

- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione favorevole, resa all'unanimità;

DELIBERA

1) Di esprime i seguenti indirizzi:

- a. al fine di mantenere la vocazione storica dell'impianto a discarica per marmettola sia garantita una netta prevalenza dei conferimenti degli scarti di lavorazione del lapideo rispetto alle altre tipologie di materiali, cioè che almeno il 70% in peso dei rifiuti conferiti riguardi la marmettola o materiali inerti;
- b. il conferimento dei materiali diversi dalla marmettola avvenga in modo proporzionale a quest'ultima, in modo da distribuire i materiali il più possibile uniformemente all'interno dell'impianto.
- c. orientamento negativo in via cautelativa rispetto alla richiesta di deroga di cui all'art. 10, comma 1, lettera c del DM 3 agosto 2005 (elevazione fino a 3 volte dei limiti della tabella 5 del DM);
- d. orientamento negativo in via cautelativa rispetto all'estensione dell'autorizzazione a nuovi codici.

2) Di demandare al Responsabile del Settore Ambiente l'adozione degli atti di gestione in attuazione della presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza dovuta alla prossima scadenza dei termini procedurali, pure con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

----- o -----



OGGETTO:

Procedura di VIA inerente la discarica cava Fornace – Linee di indirizzo

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Ragioniere Capo

Legittimità: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale

Comune di Montignoso\\Ambiente/2010/27



Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
Fto Binaglia FedericoIL SEGRETARIO GENERALE
Fto Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- ☐ E' stata affissa a questo Albo Pretorio il giorno 20. 09. 10 per rimanervi per 15 gg. consecutivi (art. 124, comma 1).
- ☐ E' stata trasmessa, con lettera n° _____ in data _____ ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1).
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla Residenza Comunale li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Carla Di Gregorio

Num. REP.: _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____
- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (articolo 134, comma 3).

Dalla Residenza Comunale li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Carla Di Gregorio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

L. 30.08.2010

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Carla Di Gregorio

PER L'ESECUZIONE AGLI UFFICI:

ATTI	[]	ANAGRAFE	[]	TRIBUTI	[]
SINDACO	[]	SERVIZI SCOLASTICI	[]	POLIZIA MUNICIPALE	[]
SEGRETARIO	[]	URBANISTICA	[]		[]
SEGRETERIA	[]	LAVORI PUBBLICI	[]		[]
CULTURA	[]	RAGIONERIA	[]		[]



ALLEGATO 7
al verbale della Conf. dei S.
del 20/09/2010

COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA

COMITATO DI GESTIONE A.N.P.I.L. LAGO DI PORTA

Prot. n. 15196

Montignoso, lì 17/09/2010

Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente
Via Democrazia, 17
54100 Massa (MS)

Oggetto: Procedura di V.I.A. L.R. 79/98 art. 14 c.1 e D.Lgs. 4/2008 "Progetto di variante discarica della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta/Fornace in Comune di Montignoso". Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.
Contributo istruttorio Conferenza di Servizi del 20 settembre 2010.

Viste:

- la lettera di convocazione della Conferenza di Servizi (vostra comunicazione n. 2379/amb del 26/07/2010), pervenutaci via fax;
- la Vs. precedente comunicazione (prot. n. 1651/amb del 21/05/2010) cui era allegata la nota con cui il proponente riduceva a cinque il numero dei nuovi codici conferibili in discarica;

richiamato il nostro precedente contributo istruttorio prot. n. 15439 del 04/11/2008, con tutte le problematiche e le criticità in esso evidenziate;

vista la documentazione che è stata prodotta durante l'Inchiesta Pubblica, compreso il Rapporto Finale del Presidente della stessa;

si comunica che codesto Comitato, a seguito delle riunioni intercorse:

1. esprime parere negativo sulla richiesta del proponente di ampliare il numero dei codici conferibili in discarica;
2. chiede che, a partire da quota + 25 metri s.l.m., venga autorizzato il conferimento in discarica dei soli rifiuti identificati col codice CER 01.04.13 (marmettola e assimilati);
3. conferma il parere contrario già espresso di fronte alla richiesta di elevare di almeno 3 volte la concentrazione nell'eluato dei cloruri, dei solfati e del DOC.

Cordiali saluti.

Sing. M. B. G. L.
18.09.2010

Settore Ambiente, Qualità dell'Aria, Ciclo RSU, Bonifiche
Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA
PERVENUTA IL
18 SET. 2010
Registrata al N° 2970
L'impiegato Br





Provincia di Massa-Carrara


Settore Ambiente , Qualità dell'Aria, Ciclo RSU, Bonifiche,
Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA

Via Democrazia, 17 - 54100 Massa (MS)

Massa, 14/03/2011

Prot. n° 726 /AMB DEL 22/03/2011

Raccomandata a mano



Provincia di Massa-Carrara- IC _____

Prot. n. 0008649 del 22/03/2011



Programma Ambiente Apuane s.p.a.

SS.Aurelia, km 374 -54038 Montignoso (MS)

Fax. 0585 821387

1236 V.I.A.

Oggetto: Rif. richiesta accesso agli atti reg.prot.n° 0006797 del 03/03/2011 - Procedura di V.I.A.
L.R.79/98 art.14 c.1 e D.Lgs.4/2008 - "Progetto di completamento della discarica per rifiuti
speciali non pericolosi sita in Loc.Porta/Fornace - Comune di Montignoso"

Proponente: Programma Ambiente Apuane s.p.a.

TRASMISSIONE CONTRIBUTI

Preso atto che, per mero errore materiale, non sono stati allegati alla Determinazione conclusiva del procedimento in oggetto i pareri pervenuti a seguito della Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento:

- del Settore Difesa del Suolo reg.prot.n.0031450 del 26/10/2010 (Allegato al Rapporto Istruttorio);
- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio reg.prot.n.0003145 del 31/01/2011 (Allegato al Rapporto Istruttorio);
- del Dipartimento ARPAT di Massa Carrara reg.prot.n.0029717 del 12/10/2010.

In allegato alla presente si trasmette copia del contributo ARPAT da voi richiesto e copia dei pareri che risultano non allegati alla DD/656/2011 del 23/02/2011.

Si comunica che sarà cura dello scrivente ufficio trasmettervi copia conforme della rettifica della Determinazione sopracitata, integrata con gli allegati mancanti.

*Ricevuto
23/03/2011*

La Dirigente
Maria Teresa Zattera



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE DIFESA DEL SUOLO - POLITICHE DEL MARE - PROTEZIONE CIVILE

"UFFICIO TECNICO ASSETTO IDRAULICO E DELLA COSTA"

Via Marina Vecchia, 78 - 54100 Massa

Tel. 0585 8168271. - fax 0585 8168230

e-mail: s.michela@provincia.ms.it

ALLEGATO al RAPPORTO ISTRUTTORIO

Massa 25/10/10

Provincia di Massa-Carrara - IC

Prot. n. 0031450 del 26/10/2010



Al

Settore Ambiente

Servizio V.I.A.

SEDE

Oggetto: Revisione parere di merito relativo alla procedura di V.I.A. L. R. 79/98 art. 14 c.I e D. Lgs. 4/2008 relativa a "Progetto di variante della discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta Fornace - Comune di Montignoso" - Proponente Programma Ambiente Apuane S.p.A.

Con Vs nota prot. 30301 del 18/10/2010 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi relativo alla procedura di V.I.A. in oggetto.

- Premesso che questo Settore con nota prot. 26702 del 20/09/2010 aveva espresso parere contrario in relazione alle acque superficiali, in quanto non ancora realizzato l'adeguamento idraulico dell'attraversamento sulla Fossa Fiorentina prescritto con Determinazione Dirigenziale n. 11124 del 13-12-2007;
- preso atto della nota prot. 31239 del 25/10/2010 trasmessa da Programma Ambiente Apuane S.p.A., nella quale vengono motivate le cause dello slittamento dei lavori di adeguamento ed indicate le date del 15/11/2010 e del 31/12/2010 rispettivamente per l'inizio e la fine dei lavori;
- preso altresì atto che Programma Ambiente Apuane S.p.A. ha individuato l'impresa esecutrice dei lavori;

con la presente si comunica che il parere contrario espresso con la Ns nota prot. 26702 del 20/09/2010 può essere sostituito con un *parere favorevole con prescrizione di adeguamento entro e non oltre il 31-12-2010 dell'attraversamento della Fossa Fiorentina come da progetto autorizzato con atto n. 695 del 10-9-2008.*

Cordiali saluti.

Ufficio Tecnico "Assetto idraulico e della Costa"
Ing. Stefano Michela



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Geol. Gianluca Barbieri)

Lucca 19 GEN. 2011



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI,
STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Toscana
Lungarno A.M. Luisa de' Medici, 4
50122 Firenze

Alla Provincia di Massa- Carrara
Settore Ambiente, Qualità dell'aria, Ciclo
RSU, Bonifiche, Energia, FER, Autorizzazioni
Ambientali, VIA e AIA
Via Democrazia, 17 - 54100 Massa (MS)

p.o. Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana
Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze


p.o. Programma Ambiente Apuane S.p.A.
S.S. Aurelia Km 374 - 54038 Montignoso (MS)

*Risposta al Foglio del
Dir. Sec. N.*

Prot. N. 603

Allegati

Class.



OGGETTO: Comune di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU) – Località Porta/Fornace.
Procedura di VIA, L. R. 79/98 art. 14 c.1 e D.Lgs. 4/2008 “Progetto di variante della discarica per rifiuti
non pericolosi”- proponente: Società Programma Ambiente Apuane S.p.A.
Parere di Competenza

In riferimento all'intervento in oggetto e in relazione alla nota pervenuta in data 19/11/2009 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, nonché alla nota della Provincia di Massa Carrara ricevuta in data 18/10/2010 (ns. prot. 13414 del 19/10/2010) con la quale veniva trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi del 20/09/2010 e richiesto il parere di competenza;

Premesso che Questo ufficio non ha ricevuto la relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 richiesta con nota del 22 /09/2009 che di norma è l'elaborato i cui contenuti costituiscono la base di riferimento per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi;

Considerate le osservazioni e controdeduzioni alla suddetta richiesta inviate dal proponente con nota ricevuta da questo ufficio con prot. 6/11/2009 n. 14024, nella quale viene evidenziato la non obbligatorietà della redazione in questa fase della “relazione paesaggistica” che sarà prodotta nella successiva fase di autorizzazione.

Questo ufficio, per quanto di propria competenza, esaminate le valutazioni paesaggistiche finora prodotte, tenuto conto della situazione attuale del sito e visto il progetto di ripristino ambientale ritiene l'intervento nella sua globalità in linea di massima compatibile dal punto di vista paesaggistico.

Si precisa che, nelle successive fasi previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, a seguito dell'esame della citata “relazione paesaggistica”, questo ufficio si riserva la facoltà di indicare accorgimenti e prescrizioni finalizzati a mitigare l'impatto sul paesaggio delle opere previste.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Stefano Aiello

Provincia di Massa-Carrara- IC

Prot. n. 0003145 del 31/01/2011



IL SOPRINTENDENTE AD INTERIM
ARCH. AGOSTINO BURECA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Settore Ambiente, Qualità dell'Ambiente, Ciclo RSU, Bonifiche, Energia, FER, Autorizzazioni Ambientali, VIA e AIA

PERVENUTA IL

28 FEB. 2011

Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416544 Fax 0583.416565 334

e-mail: sbansae-lu@beniculturali.it

*Molegati
07.02.11*

alt

- ☐ originale
- ☐ copia per conoscenza
- ☐ minuta per archivio
- ☐ unico originale agli atti




Dipartimento provinciale ARPAT
di MASSA e CARRARA
via del Patriota, 2 - 54100 Massa
tel. 0585.899411 - fax 0585.47000
p.iva 04686190481
www.arpat.toscana.it

n. prot. 72669 cl.DP_MS. 01.11.12/3.18 del 07/10/2010

a mezzo: (posta ordinaria, AR; fax, ecc.)

Oggetto: Progetto di variante della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Porta/Fornace -
Comune di Montignoso.



Alla Provincia di Massa Carrara
Settore Ambiente
Via Democrazia, 17
54100 Massa

Facendo seguito a quanto già espresso riguardo al sito con il contributo del 15/01/2007 prot. n. 238 e con il contributo istruttorio del 16/07/2007, prot. n. 3147, con la presente si invia il contributo istruttorio di cui all'oggetto evidenziando alcune criticità relative alla richiesta di estensione delle tipologie di rifiuti da smaltire.

Il Resp. U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati
Dott. Carlo Righini



IL SISTEMA DI GESTIONE ARPAT è
CERTIFICATO SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008
REGISTRAZIONE N. 3198-A

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on line all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/indagini>

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

54100 MASSA via del Patriota, 2

tel 0585 899411 fax 0585 47000

e-mail: dip.ms@arpat.toscana.it

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Allegato A

Contributo istruttorio della U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati

E' stata esaminata la

PROCEDURA di cui alla L.R. 79/98, art. 14 c.l e D.lgs. 4/2008: Progetto di variante della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Porta/Fornace - Comune di Montignoso. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A)

pervenuta il: 26/07/10 (prot. Arpat n 54448, codice Arpat 01.11.12/3.18)

identificata dal RIFERIMENTO PROVINCIALE: 2379 del 26/07/2010

La ditta propone di estendere le tipologie dei rifiuti da smaltire rispetto a quelle già autorizzate nella parte di discarica ricadente in Provincia di Massa Carrara; in relazione alle caratteristiche dei rifiuti, sulla base della documentazione presentata, si fa presente quanto segue:

1. Rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
Già autorizzato

Rifiuti provenienti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

1 - MARMETTOLA - rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	codice CER 010413	Descrizione: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
--	--------------------------	---	---

Marmettola : fango palabile con umidità di conferimento intorno al 40%, granulometria fine (argilla, limo prevalenti), derivante dalla segazione di pietre, marmi, graniti. Si tratta di materiale derivante dalla lavorazione della pietra. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: lavorazione della pietra: segazione, levigatura, smussatura, e dalla depurazione delle acque nelle attività di cui sopra

Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi, ardesie, graniti e marmo resina, nonché i materiali abrasivi usati nelle lavorazioni



ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Dalla certificazione analitica allegata risulta che il rifiuto tal quale non contiene sostanze in concentrazione tali da renderlo pericoloso, inoltre il test di cessione evidenzia il rispetto dei parametri di cui alla tabella 5, art. 6 del DM 03/08/2005; ciononostante il test di eluizione effettuato sui due campioni di rifiuti testati, mostra valori di pH pari a 11.6 e 12.5 unità di pH.

Tali valori fanno classificare il prodotto derivante dalla lisciviazione come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche in considerazione del fatto che lo stesso mostra un valore di pH estremo, ossia >11.5 , e tale, quindi, da renderlo irritante/corrosivo per la cute umana o oculare.

A titolo di esempio si ricorda che:

- il metodo B.4. tossicità acuta: irritazione/corrosione cutanea di cui all'allegato V della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni: Proprietà fisico-chimiche e reattività chimica (Fase 3). Le sostanze che presentano un pH estremo, come ad es. ≤ 2.0 o ≥ 11.5 , possono avere forti effetti locali. Se il pH estremo costituisce la base per l'identificazione di una sostanza come corrosiva per la pelle, si può prendere in considerazione anche il suo rapporto acido/alcalino (capacità tampone) (3) (4). Se la capacità tampone suggerisce che una sostanza può non essere corrosiva per la pelle, è necessario effettuare ulteriori saggi a conferma di questo dato, di preferenza un saggio in vitro o ex vivo validato ed accettato (cfr. fasi 5 e 6))
- il metodo B.5. tossicità acuta: irritazione/corrosione oculare <omissis>

La normativa dei rifiuti dispone che "I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE", di conseguenza ai fini della classificazione di pericolosità dei rifiuti, il rifiuto tal quale può essere classificato a sua volta come pericoloso con classe di pericolosità: H13 "Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate" ossia con riferimento ad H4 Irritante ovvero H8 Corrosivo.

In conclusione il rifiuto sarebbe pericoloso con classe di pericolo H13 e pertanto non potrebbe essere conferito in una discarica per rifiuti non pericolosi.

2. Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.12. Nuovo rifiuto

Rifiuti dei processi chimici inorganici			
5 - BARITINA - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi	codice CER 060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

5 - Materiali: Sali e loro soluzioni provenienti dallo stabilimento Solvay Bario e Derivati s.p.a. di Massa.

Proveniente dalla produzione di sali di bario e barite naturale ed in particolare prodotto nello stabilimento della Solvay Bario e Derivati spa di Massa-Carrara- solido terroso o fangoso, colore marrone-grigio, inodoro o leggero odore caratteristico.

In questo caso sarebbe opportuna una precisa prescrizione relativa alle caratteristiche fisiche del rifiuto che deve essere solido/fangoso dato che l'art. 6 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/03 vieta il conferimento in discarica di rifiuti allo stato liquido.

Nelle analisi presentate risulta che tra i vari metalli ricercati nel rifiuto (al quale non è stato determinato il contenuto di bario) in considerazione del fatto che i sali di bario solubili (con esclusione quindi del solfato di bario che si comporta come residuo insolubile anche nell'attacco acido) sono tutti almeno nocivi, dovrebbe essere esclusa la possibilità che la concentrazione dei sali di bario sia \geq al 25% dato che il rifiuto sarebbe classificato come nocivo e con classe di pericolo H5 "Nocivo": *sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.*

Il test di cessione effettuato su di un campione di tale rifiuto ha mostrato un valore di pH pari a 14,4 unità di pH, tale pertanto, con le stesse considerazioni del punto precedente da far classificare il rifiuto come pericoloso con classe di pericolosità: H13: *"Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate"* ossia con riferimento ad H4 irritante ovvero H8 corrosivo.

In conclusione uno dei campioni di rifiuto di cui sopra risulta pericoloso con classe di pericolo H13 e pertanto non può essere conferito in una discarica per rifiuti non pericolosi

3. Terra e Rocce, diverse da quella di cui alla voce 17.05.05. Già autorizzato

4. Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05 Già autorizzato

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno dei siti contaminati)			
2.1 e 2.2. - TERRA PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI, OPERAZIONI DI TRIVELLAZIONE, SBANCAMENTO, SCAVO COME DA PORGETTI DI BONIFICA O CARATTERIZZAZIONE APPROVATI - terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio)	codice CER 170504	Descrizione: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

codice CER	Descrizione: Fanghi di dragaggio	Nota autorizzato	Già fino
170506		a +25m s.l.m.	

2.1. Materiale vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: detriti di perforazione provenienti da attività di trivellazione, di scavo, sbancamento, perforazione e trivellazione ecc. ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare, ricerca e coltivazione geotermica, ricerca e coltivazione mineraria in generale, perforazioni geognostiche, di pozzi d'acqua e di gallerie. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione preliminare e piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.

2.2. Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con impurità e altri rifiuti solidi non pericolosi, fangoso palabile, non adatto al riutilizzo. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici, dragaggio delle foci dei fiumi e di porti.

Anche in questo caso un campione di fango di dragaggio, *inspiegabilmente*, ha un pH pari a 12.7 pertanto tale campione, con le stesse considerazioni di cui ai punti precedenti, è classificabile come pericoloso con classe di pericolosità: H13 "Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate" ossia con riferimento ad H4 irritante ovvero H8 corrosivo

5. Materiali da costruzione contenenti amianto Già autorizzato

3 -MATERIALE DERIVANTE DA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI BENI CONTENENTI AMIANTO - materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	codice CER	Materiali da costruzione contenenti amianto	Nota autorizzato	Già fino
	170605*		fino a +25m s.l.m.	

3 Materiali da costruzione e demolizione contenenti amianto^o. Materiale solido e arido in forma di lastre, tegole, contenitori, tubazioni e vari manufatti edilizi. Oppure rifiuti edilizi misti contenenti amianto, quali rivestimenti, isolamenti o altro. Rifiuti trattati e confezionati

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Incenerimento o pirolisi di rifiuti	190112	di quelle di cui alla voce 190111	
--	---------------	--	--

6.1- Provenienti da inceneritore e impianti di pirolisi

Le analisi presentate non mostrano alcun problema ma non sono esaustive delle caratteristiche di questa tipologia di rifiuto

8. 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 Nuovo rifiuto

6.2- RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI O ACQUE -rifiuti stabilizzati/solidificati	codice CER 190305	Rifiuti stabilizzati diversi di quelli di cui alla voce 190304
--	--------------------------	---

6.2- Provenienti da Industrie della zona (richiesta ASSINDUSTRIA)

Non è stato chiarito di quale tipologia di rifiuto viene richiesto lo smaltimento, quale tipo di stabilizzazione viene fatta, e manca il pH nel test di cessione (questo è un valore importante perché se la stabilizzazione è effettuata con prodotti basici per bloccare la mobilità dei metalli possono aversi pH estremi sia nel rifiuto, sia nei prodotti di lisciviazione)

9. Minerali (ad esempio sabbia, rocce) Già autorizzato

6.3- SCARTI DI LAVORAZIONI LAPIDEE - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non altrimenti specificati	codice CER 191209	Minerali (ad es. sabbia, rocce)	Nota Già autorizzato fino a +25m s.l.m.
--	--------------------------	--	--

6.3- Sabbia, ciottoli, rocce, spezzoni di pietre di varie dimensioni e forme. Provenienza: scarti delle lavorazioni lapidee, in cava e in laboratori, costituiti da minerali in genere. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005.

10. 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 Nuovo rifiuto

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

in modo da evitare la dispersione delle fibre libere nell'aria. Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto. Rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003, secondo quanto stabilito art.6, comma 6 e allegato 2 del Decreto 3 agosto 2005 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n°248.

Non possono essere conferiti materiali contenenti fibre libere (art. 6 comma 6 lettera c del D.M. 3 Agosto 2005); la deroga vale solo per i rifiuti contenente amianto legato in forma compatta (cementizia o resinoidi).

Provenienza: operazioni di rimozione e bonifica di beni contenenti amianto e/o terreno risultante dalla bonifica di manufatti contenenti amianto (confezionato in big-bag).

Non è chiaro se può essere conferito il terreno risultante dalla bonifica di manufatti contenenti amianto.

6. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Nuovo rifiuto

4- RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI O ACQUE - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	codice CER 170904	<i>Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</i>	
--	-----------------------------	---	--

- 2.1. Materiale vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, detriti vari con limitata presenza di metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc. Rifiuti non pericolosi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) smaltibili in discariche per rifiuti non pericolosi definite secondo il D.Lgs. 36/2003 e con test di cessione nei limiti previsti dalla Tab. 5, art. 6 del D.M. 03/08/2005. Provenienza: detriti di perforazione provenienti da attività di trivellazione, di scavo, sbancamento, perforazione e trivellazione ecc. ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare, ricerca e coltivazione geotermica, ricerca e coltivazione mineraria in genere, perforazioni geognostiche, di pozzi d'acqua e di gallerie. Bonifiche di siti inquinati soggetti a caratterizzazione preliminare e piani di bonifica approvato dagli Enti preposti.

Non è stato definito quale rifiuto deve essere smaltito con questo codice.

7. ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 Nuovo rifiuto

Rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale			
6.1- CENERI PESANTI O SCORIE - rifiuti da	codice CER	<i>Ceneri pesanti o scorie diverse</i>	

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

6.4- RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA TERRENI - rifiuti provenienti da operazioni di bonifica di terreni e risanamento della falda	codice CER 191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi di quelli di cui alla voce 191301.	
--	----------------------------------	---	--

6.4- Provenienti da industrie della zona (richiesta ASSINDUSTRIA)

Non sono state definite quali caratteristiche devono avere questi rifiuti.

Conclusioni

Gli elementi riportati nella documentazione, in particolare le analisi, sono contraddittori e non permettono una valutazione esauriente della richiesta di estensione delle tipologie di rifiuto da smaltire nella discarica.

Il Resp. A.F. Microinquinanti
Dott. Milb Vignali

Il Resp. U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati
Dott. Carlo Righini